

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	9
GIUSTIZIA (II)	»	25
DIFESA (IV)	»	36
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	47
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	50
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	59
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	61
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	62
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	72
AFFARI SOCIALI (XII)	»	75
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	78
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	92

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	<i>Pag.</i>	95
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	96

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate. Esame C. 1885 – Governo (Parere alla Commissione VIII) (*Esame e conclusione. Parere con condizioni e osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 19 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Salvatore CICU.

La seduta comincia alle 9.20.

Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

Esame C. 1885 – Governo.

(Parere alla Commissione VIII).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Tancredi TURCO, *relatore*, dà conto dei contenuti salienti del provvedimento, i cui primi cinque articoli affrontano l'emergenza sanitaria, ambientale, economica e della legalità nella regione Campania, sotto vari profili. L'articolo 6 concerne invece i commissari straordinari per il dissesto idrogeologico, mentre gli articoli 7, 8 e 9 riguardano l'emergenza connessa con lo stabilimento ILVA di Taranto.

Venendo agli aspetti di peculiare interesse per il Comitato, più analiticamente esaminati nella proposta di parere, fa presente che il provvedimento, alla luce dei parametri intrinseci ed estrinseci che presiedono alla valutazione del profilo dell'omogeneità – la materia trattata, le finalità, gli elementi desumibili dal titolo, dal preambolo e dalle relazioni di accompagnamento – è da qualificare come omogeneo, anche se va rilevato che non trova una specifica indicazione nel preambolo né nella relazione illustrativa, né nella rubrica dell'articolo, l'intervento di cui all'articolo 5, comma 5, che proroga ulteriormente due gestioni commissariali in essere, come pure manca una menzione nel preambolo anche dell'intervento di cui all'articolo 6, concernente i commissari per il dissesto idrogeologico.

Segnala anche, con riferimento questa volta al profilo dei rapporti con la normativa vigente, che l'articolo 3, comma 2, che prevede l'utilizzo nella Regione Campania delle Forze armate per lo svolgimento di compiti di sorveglianza e vigilanza territoriale, si discosta nella sua formulazione, alquanto più vaga, dai precedenti normativi che in passato hanno disciplinato il ricorso di tali Forze.

Rileva anche che, quanto ai rapporti con le fonti subordinate, il decreto reca alcune norme che, in più punti, fanno

sistema con disposizioni contenute in ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri.

Segnala, infine, che il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa ed è privo della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione, oltre a contenere alcune inesattezze nella relazione illustrativa.

Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1885 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il decreto-legge contiene un complesso di misure – che incidono su un omogeneo ambito materiale e trovano puntuale indicazione nel titolo, nonché, nella maggior parte dei casi, anche nel preambolo – volte a garantire la sicurezza agroalimentare in Campania e a tutelare i territori di tale Regione, anche mediante l'introduzione di misure che determinino una più incisiva repressione delle condotte di illecita combustione dei rifiuti; ulteriori misure sono infine destinate agli stabilimenti di interesse strategico nazionale e allo stabilimento Ilva di Taranto in particolare;

pur essendo pienamente riconducibili agli ambiti materiali oggetto del provvedimento, non trovano una specifica indicazione nel preambolo né nella relazione illustrativa, né nella rubrica dell'articolo, gli interventi contenuti all'articolo 5, comma 5, che, in deroga all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, proroga ulteriormente due gestioni commissariali in essere; analogamente, manca una menzione nel preambolo anche dell'intervento di cui all'articolo 6, che reca disposizioni in materia di commissari per il dissesto idrogeologico;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il decreto-legge, nel procedere ad alcune modifiche della disciplina vigente,

ricorre alla tecnica della novellazione ed effettua gli opportuni coordinamenti con il tessuto normativo preesistente; difetti di coordinamento con l'ordinamento, in ragione del fatto che il decreto-legge incide su di esso mediante modifiche non testuali, si riscontrano invece all'articolo 9, comma 2, che estende in via non testuale l'ambito di applicazione della novella contenuta al comma 1 del medesimo articolo (in materia di salvaguardia dell'attività aziendale delle imprese di interesse strategico nazionale) anche alle grandi imprese in stato di insolvenza sottoposte a piani di ristrutturazione industriale;

il decreto-legge, all'articolo 3, comma 2, laddove prevede la possibilità di fare ricorso, nelle province della Regione Campania, alle Forze armate per lo svolgimento di compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio, prioritariamente finalizzate alla prevenzione di delitti di criminalità organizzata, nella attuale formulazione, autorizza i prefetti delle province della regione Campania *“ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121”*, la quale a sua volta stabilisce, in via generale, che: *“Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività”*. In proposito, si osserva che i precedenti che, in circostanze analoghe, hanno autorizzato il ricorso alle Forze armate (v., da ultimo, l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 93 del 2013; l'articolo 12, comma 11-ter del decreto-legge n. 16 del 2012 e l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008, prorogato, da ultimo, dall'articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012), pur ripetendo la norma di carattere generale, ne hanno circoscritto l'ambito di applicazione, individuando il contingente di personale da utilizzare e il periodo di riferimento. In particolare, il succitato articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008, disponeva che: *“Per specifiche ed eccezio-*

nali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano può essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unità”;

il decreto-legge, al prima citato articolo 5, comma 5, nel prorogare le due gestioni commissariali sopra indicate, che risalgono – rispettivamente – al 2010 ed al 2006, e che già erano state prorogate con il decreto-legge n. 1 del 2013, reca un’ulteriore deroga al divieto di proroga o rinnovo delle gestioni commissariali disposto dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante misure volte al riordino della Protezione civile, il quale è stato derogato, a distanza di un anno e mezzo dalla sua introduzione, già numerose volte (si vedano, da ultimo, i decreti-legge nn. 1 e 43 del 2013);

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

il decreto-legge, all’articolo 5, reca norme che, in più punti, fanno sistema con le disposizioni contenute in ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri. Al riguardo, si segnalano, in particolare, i commi 1 e 2, che fanno sistema con l’articolo 15 dell’ordinanza n. 3920 del 28 gennaio 2011, prorogando l’operatività dell’Unità Tecnica-Amministrativa ivi istituita per fronteggiare varie problematiche ambientali in Campania (incluso il termovalorizzatore di Acerra) e intervenendo in

materia di personale. In proposito, si segnala che l’Unità Tecnica-Amministrativa è stata istituita con il citato articolo 15 dell’ordinanza n. 3920, è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2013 dall’articolo 1 del DPCM in data 28 giugno 2013 ed ha preso il posto di due strutture (“l’unità stralcio” e “l’unità operativa”) la cui istituzione era stata prevista per legge (articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195). In relazione all’incidenza delle suddette disposizioni su norme che formano oggetto di ordinanze di protezione civile, si osserva che, ancorché la suddetta incidenza non risulti strettamente funzionale alle esigenze di un coerente utilizzo delle fonti, la rilegificazione della materia operata con il decreto-legge in esame dà modo al Parlamento di intervenire sulla disciplina di una struttura, istituita con una fonte subordinata, ma che ha sostituito altre strutture che erano state invece previste per legge;

sul piano della corretta formulazione del testo:

il decreto-legge, all’articolo 2, comma 1, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato interministeriale – e, quindi, un organo endogovernativo – presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto, oltre che da una serie di ministri, anche dal Presidente della regione Campania;

inoltre, il decreto-legge contiene rubriche che non consentono di identificare chiaramente le materie trattate nei rispettivi articoli. In particolare, la rubrica dell’articolo 5 si riferisce esclusivamente alla proroga dell’Unità Tecnica-amministrativa istituita per l’emergenza rifiuti in Campania, che forma oggetto del comma 1, non menzionando invece le materie che formano oggetto dei commi successivi (in particolare, i commi 2 e 3 disciplinano altri aspetti relativi alla stessa Unità; i commi 4 e 5 riguardano – rispettivamente – il personale dei consorzi di collettamento e depurazione della Campania e la proroga di due gestioni commissariali); problemi interpretativi pone invece la ru-

brica dell'articolo 8: tale articolo introduce infatti una speciale procedura autorizzativa per la realizzazione degli interventi previsti dall'AIA e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale. A tale proposito, mentre la rubrica specifica che gli interventi in questione sono solamente quelli ricadenti nel perimetro del SIN (sito inquinato di interesse nazionale), tale limitazione non viene invece menzionata nel testo dell'articolo, che fa generico riferimento alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC);

infine, il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) ed è sprovvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); alla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione è allegata una tautologica dichiarazione di esenzione dall'obbligo di redigerla; a tali assenze si aggiunge una relazione illustrativa che contiene talune inesattezze;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, ed in continuità con quanto previsto nei decreti-legge ivi richiamati, all'articolo 3, comma 2, si provveda a specificare l'ambito di applicazione della disposizione ivi contenuta dal punto di vista temporale e a fissare il contingente massimo di personale militare utilizzabile;

all'articolo 2, comma 1, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato interministeriale

composto, tra l'altro, dal Presidente della regione Campania, in ossequio alla natura endogovernativa del Comitato, si riformuli la disposizione nel senso di prevedere che il Presidente della Regione partecipi di diritto ai lavori del Comitato senza però farne parte.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, si dovrebbe riformulare la disposizione di cui all'articolo 9, comma 2, in termini di novella al decreto legislativo n. 270 del 1999;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, si dovrebbe integrare la rubrica dell'articolo 5 mediante il riferimento agli oggetti trattati dall'intero articolo;

all'articolo 8, dove la rubrica specifica che gli interventi disciplinati dall'articolo in questione sono solamente quelli ricadenti nel perimetro del SIN (sito inquinato di interesse nazionale), mentre il testo dell'articolo fa generico riferimento alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), si dovrebbe riformulare le disposizioni in oggetto al fine di chiarirne in maniera inequivoca l'ambito territoriale di applicazione. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.35.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Verifica dei poteri nella XV Circoscrizione (Lazio 1)	7
Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze	8
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	8

GIUNTA PLENARIA

Giovedì 19 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

La seduta comincia alle 9.25.

Verifica dei poteri nella XV Circoscrizione (Lazio 1).

Nicola STUMPO (PD), *relatore*, riferendo sulla verifica dei poteri nella XV Circoscrizione Lazio 1, illustra i dati relativi alla Circoscrizione.

Segnala che nel verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale si dà conto del fatto che, per talune sezioni espressamente indicate, l'Ufficio medesimo non è stato in grado di reperire i dati relativi ai voti dai verbali sezionali, in quanto mancanti, incompleti ovvero incongruenti e che, conseguentemente, l'Ufficio centrale circoscrizionale ha proceduto a richiedere ai comuni interessati la copia del verbale in loro possesso, a richiedere – in caso di esito negativo del predetto riscontro – copia dell'estratto del verbale alla prefettura di Roma, e a consultare – in caso di esito negativo dei precedenti riscontri – le

tabelle di scrutinio e i moduli del comune per la raccolta delle notizie dai seggi.

Osserva che, in conformità ai risultati delle verifiche compiute e non sussistendo contestazioni o ricorsi pendenti relativi né alla convalida dei deputati proclamati, né, per il profilo esaminato, alle operazioni elettorali, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista è determinata a termini dell'articolo 77, comma 1, n. 1, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

Poiché, ai sensi dell'articolo 83 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, la ripartizione dei seggi attribuiti alle Circoscrizioni ed alle liste ammesse al riparto si effettua in sede nazionale, le posizioni di tutti i deputati proclamati nella Circoscrizione saranno prese in esame, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del regolamento della Giunta, a conclusione della verifica delle elezioni in tutte le Circoscrizioni del territorio nazionale – con l'esclusione della XXVII Circoscrizione Valle d'Aosta – e rimangono pertanto subordinate all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale.

In conclusione, in assenza di ricorsi esclusivamente riferibili alla XV Circoscrizione Lazio 1, propone alla Giunta di sospendere, fino all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni su base nazionale, l'approvazione delle modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite dalle liste nella Circoscrizione, come riportate nel prospetto allegato alla presente relazione, nonché la formulazione della proposta all'Assemblea di convalida dei deputati proclamati eletti nella Circoscrizione.

La Giunta concorda.

Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze.

Alessandro PAGANO, *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità*, a nome del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del regolamento della Giunta, propone che la Giunta prenda atto dell'eleggibilità dei seguenti deputati, sulle cui cariche o funzioni il Comitato ha svolto l'istruttoria ai fini del giudizio sull'ineleggibilità e per i quali non sono pendenti ricorsi che attengano a tale profilo:

nella XII Circoscrizione Toscana: Massimo ARTINI, Marco BALDASSARRE, Paolo BENI, Maurizio BIANCONI, Matteo BIFFONI, Caterina BINI, Alfonso BONAFEDE, Maria Elena BOSCHI, Maria Chiara CARROZZA, Susanna CENNI, Luigi DAL-

LAI, Marco DONATI, David ERMINI, Monica FAENZI, Edoardo FANUCCI, Paolo FONTANELLI, Filippo FOSSATI, Chiara GAGNARLI, Federico GELLI, Antonello GIACOMELLI, Luca LOTTI, Andrea MANCIULLI, Marco MARTINELLI, Dario NARDELLA, Martina NARDI, Edoardo NESI, Marisa NICCHI, Massimo PARISI, Dario PARRINI, Andrea RIGONI, Maria Grazia ROCCHI, Andrea ROMANO, Luca SANI, Samuele SEGONI, Elisa SIMONI, Bruno TABACCI, Achille TOTARO, Silvia VELO.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la Giunta prende atto della proposta formulata dal Comitato in materia di eleggibilità di deputati.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 9.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.35 alle 9.40.

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Il Comitato, che si è riunito dalle 9.40 alle 10.15, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte e le funzioni svolte dai deputati ai fini del giudizio sulla ineleggibilità.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865-A Governo, approvato dal Senato, ed emendamenti ad esso riferiti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	9
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	11
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	18
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. Emendamenti C. 1866 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	10

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 9.55.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865-A Governo, approvato dal Senato, ed emendamenti ad esso riferiti.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Renato BALDUZZI (SCpI), *relatore*, sottolinea preliminarmente le condizioni problematiche in cui la I Commissione si appresta a rendere il parere all'Assemblea sul disegno di legge di stabilità e come lo stesso abbia assunto, nel corso del suo *iter* parlamentare, contorni molto più ampi di quelli propri stabiliti dalla disciplina vigente.

Illustra una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni e propone un parere di nulla osta sugli emendamenti presentati in Assemblea al disegno di legge di stabilità, contenuti nel fascicolo n. 1 (*vedi allegato 1*).

Nazzareno PILOZZI (SEL) osserva che da notizie di stampa risulterebbe che il comma 17-ter, riguardante la necessità del possesso di una partita IVA italiana per i gestori di motori di ricerca, oggetto di una osservazione proposta dal relatore, sia stato da ultimo modificato dalla Commissione di merito.

Renato BALDUZZI (SCpI), *relatore*, sottolinea che il comma 17-ter, rispetto al quale ha impostato la sua proposta di parere, è quello contenuto nello stampato n. 1865-A che riporta il testo approvato dalla Commissione di merito.

Andrea GIORGIS (PD) ringrazia il relatore per la sua proposta di parere ricco e che esprime posizioni talvolta fin troppo nette che, se il tempo lo permettesse, sarebbero meritevoli di una ulteriore ri-

flessione. Si riferisce in particolare all'osservazione concernente i finanziamenti con vincolo di destinazione. Conviene che la giurisprudenza costituzionale si sia costantemente orientata nel senso che non sono consentiti finanziamenti a destinazione vincolata in materie di competenza legislativa residuale ovvero concorrente. Ma osserva che la stessa Corte costituzionale ha operato delle distinzioni e ha reso possibile una destinazione vincolata per le risorse dedicate alla salvaguardia dei livelli essenziali previsti dalla lettera *m*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Andrebbe, quindi, a suo avviso, completata in questo senso l'osservazione proposta dal relatore.

Riguardo all'osservazione concernente il contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici, previsto dal disegno di legge di stabilità, evidenzia come, a suo avviso, la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia inciso spesso in maniera eccessiva sulle decisioni del Parlamento. Ricorda inoltre come l'orientamento della medesima Corte costituzionale possa essere soggetto a cambiamenti, cosa avvenuta per la recente sentenza in materia elettorale che ha innovato rispetto all'orientamento di non considerare ammissibili ricorsi incidentali su tale materia. Cambiamenti di orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale sono avvenuti anche, ad esempio, con riferimento a trattamenti pensionistici o a diritti quesiti.

Evidenzia inoltre come la disposizione in oggetto vada inquadrata nell'ambito di misure destinate a una perequazione tra cittadini in un momento di così grave crisi economica. Non vorrebbe, quindi, che con l'osservazione proposta si evidenziasse a priori l'illegittimità della norma.

Osserva, infine, che, pur nel rispetto dell'orientamento della giurisprudenza costituzionale, va lasciata al legislatore la libertà di definire le retribuzioni del personale dell'Amministrazione pubblica, come, ad esempio, gli avvocati dello Stato.

Renato BALDUZZI (SCpI), *relatore*, rassicura il collega Giorgis che le osservazioni da lui svolte trovano già spazio nella sua proposta di parere.

Al fine, però, di una maggiore chiarezza del parere e di recepimento di quanto affermato dal collega Giorgis, formula un'integrazione della propria proposta di parere nei seguenti termini: alla lettera *g*) sono aggiunte, in fine, le parole « con particolare riferimento a finanziamenti aventi impatto sui livelli essenziali delle prestazioni di cui alla lettera *m*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione » e alla lettera *l*) è soppressa la parola « attentamente » (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, in conclusione del dibattito, concorda con quanto affermato in premessa dal collega Balduzzi e ritiene insopportabili le condizioni in cui la Commissione ha dovuto esaminare il disegno di legge di stabilità in sede consultiva. Osserva che quanto esposto dal collega Giorgis, pur recepito dal relatore, avrebbero meritato un ampio dibattito che i tempi stretti di esame non rendono possibile.

Pone in votazione la proposta di parere del relatore, così come riformulata.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.

Emendamenti C. 1866 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Renato BALDUZZI (SCpI), *relatore*, formula una proposta di nulla osta sugli emendamenti presentati al disegno di legge di bilancio e contenuti nel fascicolo n. 1.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.20.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014 (C. 1865-A Governo, approvato dal Senato, ed emendamenti ad esso riferiti).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La I Commissione,

esaminati, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 1865-A Governo, approvato dal Senato, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), e gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato che il provvedimento è nel complesso e prevalentemente riconducibile alle materie « tutela della concorrenza », « sistema tributario e contabile dello Stato », « armonizzazione dei bilanci pubblici », « perequazione delle risorse finanziarie », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;

rilevato che:

il comma 17-ter prevede che i soggetti passivi dell'IVA che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati *on line* anche attraverso centri media e operatori terzi sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana, disponendo, inoltre, che gli spazi pubblicitari *on line* e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito o la fruizione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti (editori, concessionarie

pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario) titolari di partita IVA italiana: la norma si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti;

tale disposizione appare contrastare con il principio di libertà di circolazione di beni e servizi sancito dall'ordinamento dell'Unione europea, che, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, alinea, prescrive al legislatore il rispetto dei vincoli posti dall'ordinamento europeo;

il comma 306 prevede che i compensi professionali liquidati, esclusi, nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte, a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75 per cento;

la disposizione andrebbe valutata alla luce dei principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012;

il comma 338-ter modifica lo Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, sostituendo integralmente l'articolo 10 (che attualmente prevede che « La regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'isola, può disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per le nuove imprese. »);

l'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna prevede che le disposizioni del titolo III dello Statuto stesso (Finanze – Demanio e patrimonio) possono essere modificate con leggi ordinarie su proposta del Governo o della regione, in ogni caso sentita la regione;

si prende atto che, nella seduta della Commissione bilancio del 17 dicembre 2013 il viceministro Fassina ha dichiarato che, in merito al contenuto del predetto comma 338-ter, è intervenuta una « intesa » con la regione medesima;

il comma 95-bis dispone che si applichi al trasferimento contabile delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia – disciplinato dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 133 del 2013 – il regime fiscale della riclassificazione delle attività finanziarie contenuto nell'articolo 4 del decreto ministeriale 8 giugno 2011;

il disegno di legge di conversione del predetto decreto-legge n. 133 è in corso di esame, in prima lettura, al Senato (S. 1188);

il comma 166 reca un'autorizzazione di spesa destinata al finanziamento delle scuole non statali: in particolare, la norma autorizza, per l'anno 2014, la spesa di 220 milioni di euro da destinare alla finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge finanziaria 2009 (legge n. 203 del 2008), il quale prevede che, fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia di istruzione scolastica, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione;

secondo la giurisprudenza costituzionale, i finanziamenti alle scuole non statali sono costituzionalmente illegittimi in quanto intervengono in una materia – quella dell'istruzione – che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribui-

sce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, non essendo consentiti finanziamenti a destinazione vincolata in materie di competenza legislativa residuale ovvero concorrente, in quanto la previsione di tali finanziamenti si risolverebbe in uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza (sentenze n. 50 del 2008 e n. 423 del 2004);

analoghe considerazioni possono svolgersi in merito al comma 192, che istituisce una gestione separata del Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi – istituito dall'articolo 90, comma 12, della legge n. 289 del 2002 – con un ammontare pari a 10 milioni di euro per il 2014, 15 milioni di euro per il 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016;

l'articolo 64 del decreto-legge n. 83 del 2012, nell'istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi e alla ristrutturazione di quelli esistenti, ha destinato una quota di questo Fondo, al predetto Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi;

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 254 del 2013, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 64, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, evidenziando come la destinazione del fondo in questione sia ascrivibile all'ambito materiale di competenza concorrente « ordinamento sportivo » e ricordando che, in base all'articolo 119 della Costituzione, non è consentito in queste materie al legislatore statale prevedere nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, anche a favore di soggetti privati;

il comma 183 estende alle concessioni ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad esse connesse, la proroga al 31 dicembre 2020 del termine di durata delle concessioni, già disposta per le concessioni di beni demaniali marittimi;

secondo la giurisprudenza costituzionale, la disciplina relativa al rilascio delle concessioni su beni demaniali investe diversi ambiti materiali, attribuiti alla competenza legislativa tanto dello Stato quanto delle regioni, soprattutto in considerazione del fatto che assumono particolare rilevanza, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, i principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa europea e nazionale (sentenza n. 213 del 2011);

la questione della proroga delle concessioni demaniali marittime è stata oggetto di una procedura di infrazione contro l'Italia, avviata nel 2009 e avente a oggetto la norma che disponeva la preferenza in favore del concessionario uscente nell'ambito della procedura di attribuzione delle concessioni, nonché la norma che stabiliva il rinnovo automatico, di sei anni in sei anni, per le concessioni che giungevano a scadenza; la predetta procedura è stata chiusa il 27 febbraio 2012 in seguito all'emanazione di una serie di disposizioni legislative, tra cui una delega al Governo (non ancora esercitata) per l'adozione di un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime (articolo 11 della legge n. 217 del 2011);

con la sentenza n. 1 del 2008, in materia di concessioni di derivazioni idroelettriche, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione della legge finanziaria 2006 (articolo 1, comma 485, della legge n. 266 del 2005), che prevedeva che le grandi concessioni di derivazioni idroelettriche, in corso alla data di entrata in vigore della legge, fossero prorogate di dieci anni rispetto alle date di scadenza e

sospendeva di conseguenza le relative gare; la Corte ha rilevato che la richiamata disposizione, tra l'altro, contrastava con i principi comunitari, contraddicendo apertamente il fine (la tutela della concorrenza), che pur affermava di voler perseguire;

il comma 79-*bis*, intervenendo in materia di erogazione di benefici a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge n. 296 del 2006), legifica quanto già disposto dal decreto ministeriale 19 novembre 2008, attuativo del richiamato comma 1187, cioè da fonte di rango inferiore;

i commi da 132 a 132-*octies*, oltre a deroghe alla normativa vigente in merito ai vincoli circa la facoltà per le amministrazioni pubbliche di ricorrere a contratti a termine, prevedono, per gli enti locali, facoltà di assunzioni a tempo indeterminato « anche con contratti a tempo determinato »;

il comma 171-*bis* incrementa di 12 unità il ruolo organico dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, il cui limite massimo è attualmente fissato in 100 unità, contestualmente riducendo nella stessa misura i dipendenti con contratto a tempo determinato assunti direttamente, il cui limite massimo è attualmente fissato in venti unità; il medesimo comma prevede che il Garante indichi, entro il 31 dicembre 2016, una o più procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio presso la medesima Autorità che abbia maturato almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro a tempo determinato;

il comma 352-*bis* prevede che le regioni che al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica e che abbiano fatto ricorso all'utilizzo di personale assunto, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, con contratto a tempo determinato della durata di 36 mesi, oggetto di proroghe anche non con-

tinuative negli ultimi 5 anni, possano procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato;

le predette disposizioni risultano in contrasto con il principio costituzionale di cui all'articolo 97, terzo comma, della Costituzione, in base al quale « agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso », nonché con la costante giurisprudenza costituzionale in merito;

la Corte costituzionale ha infatti avuto occasione di precisare i limiti entro i quali può consentirsi al legislatore di disporre procedure di stabilizzazione di personale precario che derogano al principio del concorso pubblico: secondo l'orientamento progressivamente consolidatosi nella giurisprudenza costituzionale, infatti, « l'area delle eccezioni » al concorso deve essere « delimitata in modo rigoroso » (sentenza n. 205 del 2004 e sentenza n. 363 del 2006); le deroghe sono pertanto legittime solo in presenza di « peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico » idonee a giustificarle (sentenza n. 81 del 2006); in particolare, non è sufficiente, a tal fine, la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione (sentenza n. 205 del 2006), né basta la « personale aspettativa degli aspiranti » ad una misura di stabilizzazione (sentenza n. 81 del 2006), occorrendo invece particolari ragioni giustificatrici, ricollegabili alla peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a svolgere;

il comma 280 estende la facoltà di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici – già prevista per gli oneri finanziari conseguenti a sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano per violazioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei suoi Protocolli di cui siano responsabili regioni e altri soggetti pubblici – anche agli oneri finan-

ziari sostenuti dallo Stato italiano nei giudizi dinanzi alla suddetta Corte conclusisi con una decisione di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo;

il predetto comma si autoqualifica come norma di interpretazione dell'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sebbene tale disposizione si riferisca esplicitamente alle sole sentenze di condanna, mentre il comma in esame – come detto – estende l'ambito di applicazione della norma alle cause concluse con decisione di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo;

secondo la giurisprudenza costituzionale, non è sufficiente che una disposizione si autoqualifichi come norma di interpretazione autentica per definirne la natura: con specifico riferimento alla portata retroattiva di disposizioni oggetto del giudizio di costituzionalità, la Corte costituzionale ha rilevato che, per poter parlare di norma di interpretazione, occorre che una disposizione intervenga in relazione a fattispecie sulle quali siano insorti contrasti interpretativi, precisandone il significato tra quelli possibili (tra le molte, sono le sentenze n. 272 del 2011, n. 209 del 2010 e n. 236 del 2009); ha infatti osservato la Corte che « il divieto di retroattività della legge (articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale) costituisce valore fondamentale di civiltà giuridica, pur non ricevendo nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'articolo 25 della Costituzione », talché, in mancanza di « motivi imperativi d'interesse generale, idonei a giustificare l'effetto retroattivo » la sua violazione comporterebbe lesione del canone generale della ragionevolezza delle norme che si trae dall'articolo 3 della Costituzione (sentenza n. 78 del 2012);

il comma 325 introduce un contributo di solidarietà, per il triennio 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti in relazione al trattamento minimo I.N.P.S.;

con la sentenza n. 116 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegit-

timità costituzionale dell'articolo 18, comma 22-*bis*, del decreto-legge n. 98 del 2011, il quale introduceva contributi di perequazione – a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014 – sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, pari al 5 per cento per gli importi da 90.000 a 150.000 euro lordi annui, del 10 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro e del 15 per cento per la parte eccedente i 200.000 euro;

la Corte costituzionale, assumendo che il predetto contributo di solidarietà ha natura sostanzialmente tributaria e deve quindi essere commisurato alla capacità contributiva del singolo, ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione, ha ritenuto che la disposizione violasse il principio di uguaglianza e i criteri di progressività, dando vita ad un trattamento discriminatorio: secondo la Corte, infatti, « trattasi di un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini. L'intervento riguarda, infatti, i soli pensionati, senza garantire il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza a parità di reddito, attraverso una irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi »;

nell'evidenziare come fosse stato adottato per i pensionati un criterio diverso rispetto a quello usato per gli altri contribuenti, penalizzando i primi, la Corte costituzionale ha osservato che « i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e *minoris generis* rispetto agli altri redditi presi a riferimento » e che « a fronte di un analogo fondamento impositivo, dettato dalla necessità di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, il legislatore ha scelto di trattare diversamente i redditi dei titolari di trattamenti pensionistici », con ciò portando a « un giudizio di irragionevolezza ed arbitrarietà del diverso trattamento riservato alla categoria colpita »;

la Corte costituzionale aggiunge, poi, che « nel caso di specie, il giudizio di

irragionevolezza dell'intervento settoriale appare ancor più palese, laddove si consideri che la giurisprudenza della Corte ha ritenuto che il trattamento pensionistico ordinario ha natura di retribuzione differita (fra le altre, sentenza n. 30 del 2004 e ordinanza n. 166 del 2006); sicché il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie risulta con più evidenza discriminatorio, venendo esso a gravare su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro »;

analoghe considerazioni valgono per il comma 325-*bis*, che prevede la possibilità per gli organi costituzionali, le regioni e le province autonome, di introdurre un contributo di solidarietà, per il triennio 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori (inclusi i vitalizi per coloro che hanno ricoperto cariche elettive) eccedenti determinati limiti;

il comma 382-*bis* prevede che anche ai fini di coordinamento della finanza pubblica, il Governo si attiva sulle iniziative delle regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell'intesa ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. Tale disposizione si applica a partire dalle iniziative presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge in applicazione del principio di continuità degli organi e delle funzioni. In tal caso, il suddetto termine decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. il comma 183 sia valutato alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata nelle premesse, che ha dichiarato

illegittime disposizioni tendenti a prorogare concessioni in essere, ritenendole contrastanti con i principi comunitari di libera concorrenza;

2. si valuti l'effettiva necessità di mantenere i commi 171-*bis*, 352-*bis* e da 132 a 132-*octies*, che tendono a consentire la stabilizzazione, senza concorso pubblico, di personale assunto a tempo determinato da pubbliche amministrazioni;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 338-*ter*, che modifica lo Statuto speciale per la Sardegna, sostituendone integralmente l'articolo 10, si verifichi l'avvenuta espressione del parere della regione, come richiesto dall'articolo 54 dello Statuto stesso;

b) il comma 17-*ter*, pur modificato nella formulazione al termine dell'esame in sede referente, rispetto al testo precedentemente approvato, dovrebbe essere comunque valutato alla luce dell'ordinamento dell'Unione europea, che sancisce il principio della libertà di circolazione di beni e servizi;

c) si valuti il comma 306 alla luce dei principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012;

d) si tenga presente la necessità di coordinare con il comma 95-*bis* l'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, il cui disegno di legge di conversione è ancora all'esame del Parlamento (S. 1188);

e) al comma 166, che prevede fondi per il finanziamento delle scuole non statali, si valuti l'opportunità, alla luce delle considerazioni svolte nelle premesse, di prevedere che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, ai sensi dell'articolo 2, comma 47, della legge finanziaria 2009 (legge n. 203 del 2008), stabilisce i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle mi-

sure relative al programma di interventi in materia di istruzione, sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;

f) analogamente, appare opportuno rivedere la disposizione di cui al comma 192, che prevede una gestione separata del Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, atteso che – come ricordato nelle premesse – si tratta di norma che interviene su una materia – quella dell'ordinamento sportivo – rimessa dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione alla legislazione concorrente di Stato e regioni e che, in base alla giurisprudenza costituzionale, in tali materie non è consentito al legislatore statale, in forza dell'articolo 119 della Costituzione, prevedere nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, anche a favore di soggetti privati; a tal fine si preveda su questo punto il conseguimento dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

g) con riferimento ai finanziamenti con vincolo di destinazione di cui ai commi 166 e 192, richiamati nelle premesse, appare peraltro necessario che, in sede di revisione costituzionale del Titolo V della parte seconda della Costituzione, il legislatore costituzionale riformuli l'articolo 119 della Costituzione così da consentire allo Stato, con le opportune garanzie, di prevedere finanziamenti con vincolo di destinazione anche in settori di intervento attribuiti alla competenza legislativa o amministrativa delle regioni;

h) si valuti l'effettiva necessità di mantenere il comma 79-*bis*, che, in materia di erogazione di benefici a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, legifica quanto già disposto da una fonte di rango inferiore (il decreto ministeriale 19 novembre 2008);

i) appare necessario riformulare la disposizione di cui al comma 280, chiarendo che la medesima dispiega i suoi

effetti soltanto a decorrere dall'entrata in vigore della legge di stabilità;

l) sia valutato attentamente – alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia e, da ultimo, della sentenza n. 163 del 2013, illustrata in premessa – quanto stabilito dai commi 325 e 325-bis, che prevedono, per il triennio 2014-2016, contributi di solidarietà sui trattamenti pensionistici eccedenti determinati limiti;

m) al comma 328-bis, appare necessario verificare la congruità dei criteri di priorità temporale relativi all'esame delle iniziative delle regioni,

esprime altresì

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014 (C. 1865-A Governo, approvato dal Senato, ed emendamenti ad esso riferiti).**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminati, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 1865-A Governo, approvato dal Senato, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), e gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato che il provvedimento è nel complesso e prevalentemente riconducibile alle materie « tutela della concorrenza », « sistema tributario e contabile dello Stato », « armonizzazione dei bilanci pubblici », « perequazione delle risorse finanziarie », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;

rilevato che:

il comma 17-ter prevede che i soggetti passivi dell'IVA che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati *on line* anche attraverso centri media e operatori terzi sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana, disponendo, inoltre, che gli spazi pubblicitari *on line* e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito o la fruizione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti (editori, concessionarie

pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario) titolari di partita IVA italiana: la norma si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti;

tale disposizione appare contrastare con il principio di libertà di circolazione di beni e servizi sancito dall'ordinamento dell'Unione europea, che, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, alinea, prescrive al legislatore il rispetto dei vincoli posti dall'ordinamento europeo;

il comma 306 prevede che i compensi professionali liquidati, esclusi, nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte, a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75 per cento;

la disposizione andrebbe valutata alla luce dei principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012;

il comma 338-ter modifica lo Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, sostituendo integralmente l'articolo 10 (che attualmente prevede che « La regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'isola, può disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per le nuove imprese. »);

l'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna prevede che le disposizioni del titolo III dello Statuto stesso (Finanze – Demanio e patrimonio) possono essere modificate con leggi ordinarie su proposta del Governo o della regione, in ogni caso sentita la regione;

si prende atto che, nella seduta della Commissione bilancio del 17 dicembre 2013 il viceministro Fassina ha dichiarato che, in merito al contenuto del predetto comma 338-ter, è intervenuta una « intesa » con la regione medesima;

il comma 95-bis dispone che si applichi al trasferimento contabile delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia – disciplinato dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 133 del 2013 – il regime fiscale della riclassificazione delle attività finanziarie contenuto nell'articolo 4 del decreto ministeriale 8 giugno 2011;

il disegno di legge di conversione del predetto decreto-legge n. 133 è in corso di esame, in prima lettura, al Senato (S. 1188);

il comma 166 reca un'autorizzazione di spesa destinata al finanziamento delle scuole non statali: in particolare, la norma autorizza, per l'anno 2014, la spesa di 220 milioni di euro da destinare alla finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge finanziaria 2009 (legge n. 203 del 2008), il quale prevede che, fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia di istruzione scolastica, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione;

secondo la giurisprudenza costituzionale, i finanziamenti alle scuole non statali sono costituzionalmente illegittimi in quanto intervengono in una materia – quella dell'istruzione – che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribui-

sce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, non essendo consentiti finanziamenti a destinazione vincolata in materie di competenza legislativa residuale ovvero concorrente, in quanto la previsione di tali finanziamenti si risolverebbe in uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza (sentenze n. 50 del 2008 e n. 423 del 2004);

analoghe considerazioni possono svolgersi in merito al comma 192, che istituisce una gestione separata del Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi – istituito dall'articolo 90, comma 12, della legge n. 289 del 2002 – con un ammontare pari a 10 milioni di euro per il 2014, 15 milioni di euro per il 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016;

l'articolo 64 del decreto-legge n. 83 del 2012, nell'istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi e alla ristrutturazione di quelli esistenti, ha destinato una quota di questo Fondo, al predetto Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi;

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 254 del 2013, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 64, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, evidenziando come la destinazione del fondo in questione sia ascrivibile all'ambito materiale di competenza concorrente « ordinamento sportivo » e ricordando che, in base all'articolo 119 della Costituzione, non è consentito in queste materie al legislatore statale prevedere nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, anche a favore di soggetti privati;

il comma 183 estende alle concessioni ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad esse connesse, la proroga al 31 dicembre 2020 del termine di durata delle concessioni, già disposta per le concessioni di beni demaniali marittimi;

secondo la giurisprudenza costituzionale, la disciplina relativa al rilascio delle concessioni su beni demaniali investe diversi ambiti materiali, attribuiti alla competenza legislativa tanto dello Stato quanto delle regioni, soprattutto in considerazione del fatto che assumono particolare rilevanza, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, i principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa europea e nazionale (sentenza n. 213 del 2011);

la questione della proroga delle concessioni demaniali marittime è stata oggetto di una procedura di infrazione contro l'Italia, avviata nel 2009 e avente ad oggetto la norma che disponeva la preferenza in favore del concessionario uscente nell'ambito della procedura di attribuzione delle concessioni, nonché la norma che stabiliva il rinnovo automatico, di sei anni in sei anni, per le concessioni che giungevano a scadenza; la predetta procedura è stata chiusa il 27 febbraio 2012 in seguito all'emanazione di una serie di disposizioni legislative, tra cui una delega al Governo (non ancora esercitata) per l'adozione di un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime (articolo 11 della legge n. 217 del 2011);

con la sentenza n. 1 del 2008, in materia di concessioni di derivazioni idroelettriche, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione della legge finanziaria 2006 (articolo 1, comma 485, della legge n. 266 del 2005), che prevedeva che le grandi concessioni di derivazioni idroelettriche, in corso alla data di entrata in vigore della legge, fossero prorogate di dieci anni rispetto alle date di scadenza e

sospendeva di conseguenza le relative gare; la Corte ha rilevato che la richiamata disposizione, tra l'altro, contrastava con i principi comunitari, contraddicendo apertamente il fine (la tutela della concorrenza), che pur affermava di voler perseguire;

il comma 79-*bis*, intervenendo in materia di erogazione di benefici a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge n. 296 del 2006), legifica quanto già disposto dal decreto ministeriale 19 novembre 2008, attuativo del richiamato comma 1187, cioè da fonte di rango inferiore;

i commi da 132 a 132-*octies*, oltre a deroghe alla normativa vigente in merito ai vincoli circa la facoltà per le amministrazioni pubbliche di ricorrere a contratti a termine, prevedono, per gli enti locali, facoltà di assunzioni a tempo indeterminato « anche con contratti a tempo determinato »;

il comma 171-*bis* incrementa di 12 unità il ruolo organico dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, il cui limite massimo è attualmente fissato in 100 unità, contestualmente riducendo nella stessa misura i dipendenti con contratto a tempo determinato assunti direttamente, il cui limite massimo è attualmente fissato in venti unità; il medesimo comma prevede che il Garante indichi, entro il 31 dicembre 2016, una o più procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio presso la medesima Autorità che abbia maturato almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro a tempo determinato;

il comma 352-*bis* prevede che le regioni che al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica e che abbiano fatto ricorso all'utilizzo di personale assunto, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, con contratto a tempo determinato della durata di 36 mesi, oggetto di proroghe anche non con-

tinuative negli ultimi 5 anni, possano procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato;

le predette disposizioni risultano in contrasto con il principio costituzionale di cui all'articolo 97, terzo comma, della Costituzione, in base al quale « agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso », nonché con la costante giurisprudenza costituzionale in merito;

la Corte costituzionale ha infatti avuto occasione di precisare i limiti entro i quali può consentirsi al legislatore di disporre procedure di stabilizzazione di personale precario che derogano al principio del concorso pubblico: secondo l'orientamento progressivamente consolidatosi nella giurisprudenza costituzionale, infatti, « l'area delle eccezioni » al concorso deve essere « delimitata in modo rigoroso » (sentenza n. 205 del 2004 e sentenza n. 363 del 2006); le deroghe sono pertanto legittime solo in presenza di « peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico » idonee a giustificarle (sentenza n. 81 del 2006); in particolare, non è sufficiente, a tal fine, la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione (sentenza n. 205 del 2006), né basta la « personale aspettativa degli aspiranti » ad una misura di stabilizzazione (sentenza n. 81 del 2006), occorrendo invece particolari ragioni giustificatrici, ricollegabili alla peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a svolgere;

il comma 280 estende la facoltà di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici – già prevista per gli oneri finanziari conseguenti a sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano per violazioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei suoi Protocolli di cui siano responsabili regioni e altri soggetti pubblici – anche agli oneri finan-

ziari sostenuti dallo Stato italiano nei giudizi dinanzi alla suddetta Corte conclusisi con una decisione di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo;

il predetto comma si autoqualifica come norma di interpretazione dell'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sebbene tale disposizione si riferisca esplicitamente alle sole sentenze di condanna, mentre il comma in esame – come detto – estende l'ambito di applicazione della norma alle cause concluse con decisione di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo;

secondo la giurisprudenza costituzionale, non è sufficiente che una disposizione si autoqualifichi come norma di interpretazione autentica per definirne la natura: con specifico riferimento alla portata retroattiva di disposizioni oggetto del giudizio di costituzionalità, la Corte costituzionale ha rilevato che, per poter parlare di norma di interpretazione, occorre che una disposizione intervenga in relazione a fattispecie sulle quali siano insorti contrasti interpretativi, precisandone il significato tra quelli possibili (tra le molte, sono le sentenze n. 272 del 2011, n. 209 del 2010 e n. 236 del 2009); ha infatti osservato la Corte che « il divieto di retroattività della legge (articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale) costituisce valore fondamentale di civiltà giuridica, pur non ricevendo nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'articolo 25 della Costituzione », talché, in mancanza di « motivi imperativi d'interesse generale, idonei a giustificare l'effetto retroattivo » la sua violazione comporterebbe lesione del canone generale della ragionevolezza delle norme che si trae dall'articolo 3 della Costituzione (sentenza n. 78 del 2012);

il comma 325 introduce un contributo di solidarietà, per il triennio 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti in relazione al trattamento minimo I.N.P.S.;

con la sentenza n. 116 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegit-

timità costituzionale dell'articolo 18, comma 22-*bis*, del decreto-legge n. 98 del 2011, il quale introduceva contributi di perequazione – a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014 – sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, pari al 5 per cento per gli importi da 90.000 a 150.000 euro lordi annui, del 10 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro e del 15 per cento per la parte eccedente i 200.000 euro;

la Corte costituzionale, assumendo che il predetto contributo di solidarietà ha natura sostanzialmente tributaria e deve quindi essere commisurato alla capacità contributiva del singolo, ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione, ha ritenuto che la disposizione violasse il principio di uguaglianza e i criteri di progressività, dando vita ad un trattamento discriminatorio: secondo la Corte, infatti, « trattasi di un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini. L'intervento riguarda, infatti, i soli pensionati, senza garantire il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza a parità di reddito, attraverso una irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi »;

nell'evidenziare come fosse stato adottato per i pensionati un criterio diverso rispetto a quello usato per gli altri contribuenti, penalizzando i primi, la Corte costituzionale ha osservato che « i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e *minoris generis* rispetto agli altri redditi presi a riferimento » e che « a fronte di un analogo fondamento impositivo, dettato dalla necessità di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, il legislatore ha scelto di trattare diversamente i redditi dei titolari di trattamenti pensionistici », con ciò portando a « un giudizio di irragionevolezza ed arbitrarietà del diverso trattamento riservato alla categoria colpita »;

la Corte costituzionale aggiunge, poi, che « nel caso di specie, il giudizio di

irragionevolezza dell'intervento settoriale appare ancor più palese, laddove si consideri che la giurisprudenza della Corte ha ritenuto che il trattamento pensionistico ordinario ha natura di retribuzione differita (fra le altre, sentenza n. 30 del 2004 e ordinanza n. 166 del 2006); sicché il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie risulta con più evidenza discriminatorio, venendo esso a gravare su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro »;

analoghe considerazioni valgono per il comma 325-*bis*, che prevede la possibilità per gli organi costituzionali, le regioni e le province autonome, di introdurre un contributo di solidarietà, per il triennio 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori (inclusi i vitalizi per coloro che hanno ricoperto cariche elettive) eccedenti determinati limiti;

il comma 382-*bis* prevede che anche ai fini di coordinamento della finanza pubblica, il Governo si attiva sulle iniziative delle regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell'intesa ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. Tale disposizione si applica a partire dalle iniziative presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge in applicazione del principio di continuità degli organi e delle funzioni. In tal caso, il suddetto termine decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. il comma 183 sia valutato alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata nelle premesse, che ha dichiarato

illegittime disposizioni tendenti a prorogare concessioni in essere, ritenendole contrastanti con i principi comunitari di libera concorrenza;

2. si valuti l'effettiva necessità di mantenere i commi 171-*bis*, 352-*bis* e da 132 a 132-*octies*, che tendono a consentire la stabilizzazione, senza concorso pubblico, di personale assunto a tempo determinato da pubbliche amministrazioni;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 338-*ter*, che modifica lo Statuto speciale per la Sardegna, sostituendone integralmente l'articolo 10, si verifichi l'avvenuta espressione del parere della regione, come richiesto dall'articolo 54 dello Statuto stesso;

b) il comma 17-*ter*, pur modificato nella formulazione al termine dell'esame in sede referente, rispetto al testo precedentemente approvato, dovrebbe essere comunque valutato alla luce dell'ordinamento dell'Unione europea, che sancisce il principio della libertà di circolazione di beni e servizi;

c) si valuti il comma 306 alla luce dei principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012;

d) si tenga presente la necessità di coordinare con il comma 95-*bis* l'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, il cui disegno di legge di conversione è ancora all'esame del Parlamento (S. 1188);

e) al comma 166, che prevede fondi per il finanziamento delle scuole non statali, si valuti l'opportunità, alla luce delle considerazioni svolte nelle premesse, di prevedere che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, ai sensi dell'articolo 2, comma 47, della legge finanziaria 2009 (legge n. 203 del 2008), stabilisce i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione, sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;

f) analogamente, appare opportuno rivedere la disposizione di cui al comma 192, che prevede una gestione separata del Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, atteso che – come ricordato nelle premesse – si tratta di norma che interviene su una materia – quella dell'ordinamento sportivo – rimessa dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione alla legislazione concorrente di Stato e regioni e che, in base alla giurisprudenza costituzionale, in tali materie non è consentito al legislatore statale, in forza dell'articolo 119 della Costituzione, prevedere nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, anche a favore di soggetti privati; a tal fine si preveda su questo punto il conseguimento dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

g) con riferimento ai finanziamenti con vincolo di destinazione di cui ai commi 166 e 192, richiamati nelle premesse, appare peraltro necessario che, in sede di revisione costituzionale del Titolo V della parte seconda della Costituzione, il legislatore costituzionale riformuli l'articolo 119 della Costituzione così da consentire allo Stato, con le opportune garanzie, di prevedere finanziamenti con vincolo di destinazione anche in settori di intervento attribuiti alla competenza legislativa o amministrativa delle regioni, con particolare riferimento a finanziamenti aventi impatto sui livelli essenziali delle prestazioni di cui alla lettera *m*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

h) si valuti l'effettiva necessità di mantenere il comma 79-*bis*, che, in materia di erogazione di benefici a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, legifica quanto già disposto da una fonte di rango inferiore (il decreto ministeriale 19 novembre 2008);

i) appare necessario riformulare la disposizione di cui al comma 280, chiarendo che la medesima dispiega i suoi

effetti soltanto a decorrere dall'entrata in vigore della legge di stabilità;

l) sia valutato – alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia e, da ultimo, della sentenza n. 163 del 2013, illustrata in premessa – quanto stabilito dai commi 325 e 325-*bis*, che prevedono, per il triennio 2014-2016, contributi di solidarietà sui trattamenti pensionistici eccedenti determinati limiti;

m) con riferimento al comma 328-*bis*, appare necessario verificare la congruità dei criteri di priorità temporale relativi all'esame delle iniziative delle regioni,

esprime altresì

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	25
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI. Atto n. 51 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	25
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Atto n. 64 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	31
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/93/UE in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. Atto n. 46 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	35

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 19 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 9.15.

Sui lavori della Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, prima di dare la parola ai relatori, onorevoli Ermini e Vazio in merito agli atti del Governo nn. 51 e 64, ritiene utile, alla luce della delicatezza e complessità dei predetti atti, di chiarire i tempi d'esame per la Commissione Giustizia.

La Commissione dovrebbe esprimere il proprio parere entro il 13 gennaio 2014, mentre la delega scade il 4 marzo 2014. Ciò sostanzialmente significa che il Governo è legittimato ad emanare il decreto legislativo a partire dal 14 gennaio prossimo anche in assenza del parere della Commissione, per quanto abbia tempo fino al 4 marzo.

Ritiene che la complessità della materia meriti maggior tempo di approfondimento da parte della Commissione, pur nella consapevolezza che il compito è unicamente quello di verificare che gli schemi di decreto legislativo siano conformi ai principi e criteri direttivi di delega. Per tale ragione, non essendovi obiezioni, chiederà al Governo di attendere, sia per l'atto 51 che per l'atto 64, il parere della Commissione fino al 31 gennaio prossimo, considerato che le deleghe scadono il 4 marzo prossimo.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.

Atto n. 51.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

David ERMINI (PD), *relatore*, osserva come lo schema di decreto legislativo in esame – di attuazione della delega conferita dagli articoli 1 e 5 della legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013) – recepisce la direttiva 2011/36/UE (compresa nell'allegato B alla legge 96) che affianca ed integra la vigente normativa volta alla prevenzione e repressione della tratta degli esseri umani ed alla protezione delle vittime.

La direttiva non solo persegue l'obiettivo di garantire un rafforzamento delle misure penali di repressione (intervenendo sulle condotte antiggiuridiche da perseguire, sul trattamento sanzionatorio, sull'attività investigativa e giurisdizionale), ma altresì di assicurare una effettiva protezione delle vittime intesa quale momento imprescindibile nell'azione di contrasto alla tratta di persone e che necessariamente richiede un approccio integrato sia sul piano dei differenti profili di intervento (giudiziario e sociale) sia su quello dei diversi attori coinvolti (forze di polizia, magistratura, enti pubblici, organizzazioni non governative).

Nell'azione di contrasto alla tratta degli esseri umani la direttiva, in sintonia con gli altri testi sovranazionali in materia, riafferma il ruolo prioritario del diritto penale. Essa contiene innanzitutto una definizione di tratta, in cui rientrano una serie di comportamenti dolosi, che dovranno essere incriminati da parte dei legislatori nazionali.

Rispetto alla previgente disciplina, la direttiva provvede a riordinare la materia in maniera più organica proponendo, in particolare, una nuova e più ampia definizione del delitto di tratta di esseri umani, attualmente previsto dall'articolo 601 del nostro codice penale.

In quest'ultima nozione rientrerebbero il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità sulle vittime, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o

con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento (articolo 2, par. 2). In presenza di tali mezzi di coercizione, il consenso della vittima è irrilevante (articolo 2, par. 4). Tuttavia, se le condotte di cui sopra coinvolgono dei minori di anni 18 (articolo 2, par. 6), le stesse condotte devono essere punite come reato di tratta di esseri umani pur in assenza dei mezzi di coercizione elencati (articolo 2, par. 5). La direttiva precisa che la cd. « posizione di vulnerabilità » presuppone una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima.

Vengono altresì previste, tra gli aspetti più significativi: la punibilità dell'istigazione, del favoreggiamento, del concorso e del tentativo di tratta; una specifica entità del trattamento sanzionatorio nonché una serie di circostanze aggravanti, la maggior parte delle quali qualificate dalle condizioni delle vittime; la responsabilità delle persone giuridiche; misure che consentano alle autorità degli Stati membri di sequestrare e confiscare gli strumenti ed i proventi derivanti dai reati di tratta.

La direttiva in esame affianca al diritto penale, nell'azione di prevenzione della tratta, strumenti di natura diversa. Essa, infatti, prescrive agli Stati membri di realizzare politiche di prevenzione attraverso l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione, informazione, anche tramite internet ed in cooperazione con organizzazioni della società civile, volte a frenare la tratta e a ridurre il rischio di divenire vittime di tali fenomeni.

La direttiva contiene altresì disposizioni a carattere processuale, che in realtà trovano già attuazione nell'ordinamento italiano, dirette a potenziare l'azione di repressione degli autori dei reati di tratta anche perché, pur a fronte dell'incremento dello svolgimento di indagini e di processi per tratta, il numero dei casi perseguiti risulta limitato a fronte della reale entità del fenomeno e della quantità delle vittime. La direttiva svincola lo svolgimento

delle indagini o l'esercizio dell'azione penale da una denuncia o accusa formale delle vittime (articolo 9); allo stesso modo esclude che l'eventuale ritrattazione delle vittime determini l'interruzione del procedimento penale.

È inoltre imprescindibile la cooperazione tra le autorità di polizia e giudiziarie dei diversi Paesi interessati nella repressione della tratta: infatti, viene previsto che gli uffici incaricati delle indagini o dell'esercizio dell'azione penale abbiano a disposizione strumenti investigativi efficaci, come quelli utilizzati contro la criminalità organizzata e altri gravi reati (articolo 9, par. 4).

Sono previste alcune disposizioni in materia di assistenza e sostegno alle vittime di reati di tratta di esseri umani (articolo 11), nonché di tutela delle stesse nelle indagini e nei procedimenti penali (articolo 12). Queste ultime si aggiungono alle garanzie previste in favore delle vittime vulnerabili all'interno dei procedimenti penali dalla decisione quadro 2001/220/CE.

Disposizioni specifiche e di particolare ampiezza riguardano l'assistenza, il sostegno e la tutela dei minori (v. articoli 13-16), anche in sede processuale.

La direttiva prevede poi, come novità, che possa essere concesso un permesso di soggiorno per motivi umanitari alla vittima della tratta anche indipendentemente dalla sua collaborazione con la giustizia (articolo 11).

Più in generale la direttiva introduce una serie di nuove misure finalizzate a rafforzare e completare la rete di sostegno ed assistenza, anche psicologica, alle vittime della tratta, con particolare riferimento ai minori di 18 anni (articoli 11-16); sul punto, va segnalata tra le altre la previsione di una nomina di un tutore del minore non accompagnato (articolo 16).

Una specifica previsione riguarda il diritto delle vittime della tratta all'accesso a sistemi di risarcimento delle vittime dei reati dolosi violenti (articolo 17).

Al fine di verificare l'andamento del fenomeno della tratta e di valutare l'efficacia delle politiche preventive, anche at-

traverso la raccolta di dati statistici, la direttiva stabilisce l'istituzione da parte di ogni Stato membro di un relatore nazionale o di un'istituzione analoga (articolo 19); mentre a livello europeo, con l'intento di assicurare un coordinamento delle autorità nazionali nell'azione di prevenzione, è prevista l'istituzione – in linea peraltro con le indicazioni del Programma di Stoccolma – della figura del Coordinatore anti-tratta, il quale contribuisce alla realizzazione della relazione biennale della Commissione in merito ai progressi compiuti nel contrasto alla tratta degli esseri umani (articolo 20).

La Commissione Giustizia dovrà verificare la conformità dello schema di decreto legislativo in esame ai principi e criteri direttivi di delega dettati dall'articolo 5 della legge delega n. 96/2013, quali: *a*) la previsione di una clausola di salvaguardia che stabilisca che nell'applicazione del decreto di trasposizione nessuna disposizione possa pregiudicare i diritti, gli obblighi e le responsabilità dello Stato e degli individui, ai sensi del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, laddove applicabili, la Convenzione e il Protocollo relativi allo statuto dei rifugiati, di cui alle leggi nn. 722/1954 e 95/1970, relative allo status dei rifugiati e al principio di non respingimento (non *refoulement*); *b*) la previsione di misure che facilitino il coordinamento tra le istituzioni che si occupano di tutela e assistenza alle vittime di tratta e quelle che hanno competenza sull'asilo, determinando meccanismi di rinvio, qualora necessario, tra i due sistemi di tutela; *c*) la definizione di meccanismi affinché i minori non accompagnati vittime di tratta siano prontamente identificati, se strettamente necessario anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell'età, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate, siano adeguatamente informati sui loro diritti incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale; in ogni decisione presa nei loro

confronti sia considerato come criterio preminente il superiore interesse del minore determinato con adeguata procedura; d) la previsione che la definizione di « persone vulnerabili » tenga conto di aspetti quali l'età, il genere, le condizioni di salute, le disabilità, anche mentali, la condizione di vittima di tortura, stupro o altre forme di violenza sessuale, e altre forme di violenza di genere.

Occorre sottolineare che il quadro normativo nazionale in materia di tratta è dotato di un apprezzabile idoneità repressiva in linea con le istanze sovranazionali.

Lo stesso codice penale già contempla la tratta di donne e minori commessa all'estero (articolo 537), la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (articolo 600), la tratta di persone (articolo 601), l'acquisto e l'alienazione di schiavi (articolo 602), la confisca (articolo 600-*septies*), l'ipotesi del fatto commesso all'estero (articolo 604). Senza trascurare come il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sulla responsabilità degli enti preveda la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (articolo 25-*quinqüies*).

Il Governo ha tuttavia ritenuto di modificare gli articoli 600 e 601 del codice penale in un'ottica di rafforzamento dello strumento punitivo, conformemente al tenore della direttiva, facendo in modo che nessuna delle possibili manifestazioni della tratta di esseri umani possa sfuggire alla repressione penale.

Per questo motivo all'articolo 600 del codice penale (sulla schiavitù) è stato aggiunto, fra le attività cui può essere costretta la vittima di tratta, il prelievo di organi e qualunque prestazione illecita.

Inoltre, al primo comma dell'articolo 601 del codice penale (tratta), si è operata una specificazione delle condotte attraverso le quali si realizza la tratta, includendovi, in aderenza alla direttiva, il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'accoglienza e la cessione d'autorità sulla vittima. È stato, inoltre, introdotto un secondo comma nel quale si prevede, in attuazione di una specifica disposizione della direttiva, che, nell'ipotesi in cui la vittima della tratta sia una persona minore

d'età, ricorre l'ipotesi di reato anche se lo stesso non è compiuto con le modalità previste nel primo comma (frode, inganno, minaccia, dazione di denaro, etc.).

Lo schema di decreto si apre con la definizione di persone vulnerabili sancendo che nell'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo, si tiene conto, sulla base di una valutazione individuale della vittima, della specifica situazione delle persone vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere.

All'articolo 3 viene modificato l'articolo 398 del codice di procedura penale in materia di incidente probatorio in ragione dell'esigenza di estendere, in sede di esame, la tutela prevista per le vittime minori di età o maggiori di età, ma inferme di mente, a tutte le vittime maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità, richiamando la disposizione recentemente introdotta con il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Nella specie, è previsto che il giudice assicuri che l'esame venga condotto anche tenendo conto della particolare vulnerabilità della persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e che, ove ritenuto opportuno, disponga, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, l'adozione di modalità protette (a titolo esemplificativo, il vetro divisorio).

L'articolo 4 del provvedimento risponde al principio di delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge 96/2013, relativo ai diritti dei minori non accompagnati vittime di tratta (cfr. articolo 16 della direttiva). La norma prevede che il minore debba essere informato dei suoi diritti, anche in riferimento al suo possibile accesso alla protezione internazionale.

È previsto che un decreto del ministro delegato alle pari opportunità definisca la procedura attraverso cui – nel superiore

interesse del minore – personale specializzato procede all'identificazione e alla determinazione dell'età del minore non accompagnato, anche attraverso l'eventuale collaborazione delle autorità diplomatiche.

L'articolo 5 stabilisce – in attuazione delle previsioni dell'articolo 18, par. 3, della direttiva – che le amministrazioni pubbliche competenti prevedano percorsi formativi per i pubblici ufficiali che si occupano di questioni inerenti la tratta degli esseri umani.

L'articolo 6 integra la formulazione dell'articolo 12 della legge sulla tratta (l. 228/2003) rispondendo a quanto stabilito dall'articolo 17 della direttiva in ordine all'obbligo per gli Stati membri di garantire alle vittime della tratta accesso a sistemi di risarcimento a favore delle vittime di reati violenti.

Il nostro ordinamento non prevede un Fondo universalmente destinato al risarcimento delle vittime di tutti i reati dolosi violenti. La normativa nazionale ha visto, piuttosto, stratificarsi discipline volte ad indennizzare le vittime di specifiche categorie di delitti, nonostante una più recente tendenza del legislatore alla loro unificazione. Si ricorda, in particolare, il Fondo di rotazione per le vittime della mafia, dell'usura e delle estorsioni nonché la disciplina per le «elargizioni» alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

L'articolo 12 della legge 228/2003 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per le misure anti-tratta, destinato tuttavia non a fini risarcitori ma al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonché delle altre finalità di protezione sociale previste dall'articolo 18 TU immigrazione. Il Fondo è alimentato con le somme stanziare dall'articolo 18 del testo unico immigrazione (le risorse per i programmi di assistenza connessi alla concessione dei permessi di protezione sociale) nonché con i proventi della confisca penale ordinata a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento per uno dei delitti previsti dagli articoli

416, sesto comma (associazione a delinquere finalizzata alla commissione di violenza sessuale ed altri reati di natura sessuale, 600 (riduzione in schiavitù), 601 (tratta) e 602 (acquisto e alienazione di schiavi) del codice penale e i proventi della confisca ordinata, per gli stessi delitti, ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del DL 306/1992 (proventi di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica).

Il contenuto dell'articolo 12 della legge 228 del 2003 è integrato con sei commi aggiuntivi (da 2-*bis* a 2-*septies*): il comma 2-*bis* precisa che le risorse del Fondo delle misure anti tratta sono destinate anche all'indennizzo delle vittime della tratta (articolo 601 c.p.), della riduzione in schiavitù (articolo 600 c.p.) del reato associativo finalizzato alla tratta (articolo 416, sesto comma, c.p.), di acquisto e alienazione di schiavi (articolo 602 c.p.); il comma 2-*ter* determina in 1.500 euro la misura dell'indennizzo per ogni vittima, sia pur nei limiti della disponibilità del Fondo; i commi 2-*quater* e 2-*quinquies* dettano norme procedurali per l'accesso al Fondo, per cui la domanda di indennizzo, in particolare, va inoltrata alla Presidenza del consiglio entro un anno dal passaggio in giudicato sulla sentenza di condanna ovvero – se l'autore del reato è ignoto – dal deposito dell'archiviazione emessa, la vittima deve dimostrare di non essere stata già risarcita nonostante l'esperimento delle azioni civile ed esecutiva (trascorsi comunque 60 gg dalla presentazione della domanda, la vittima può comunque chiedere l'indennizzo al fondo); il comma 2-*sexies* individua come condizione ostativa del diritto all'indennizzo il fatto che la vittima richiedente il risarcimento sia indagata o condannata con sentenza definitiva per uno dei gravi reati di cui all'articolo 407, comma, 2, lettera a) c.p.p.; il comma 2-*septies* prevede, infine, il diritto di surroga del Fondo per le misure anti tratta

nei diritti della parte civile o dell'attore nei confronti del condannato al risarcimento del danno.

L'articolo 7 recepisce le indicazioni dell'articolo 19 della direttiva individuando nel Dipartimento delle Pari opportunità della Presidenza del Consiglio quello che la relazione del Governo allo schema in esame definisce « punto di contatto nazionale ». Al Dipartimento sono, infatti, affidati compiti di coordinamento ed indirizzo, di valutazione delle tendenze del fenomeno (anche attraverso un monitoraggio e l'elaborazione di statistiche), di relazione biennale sui risultati del monitoraggio nei confronti del coordinatore anti-tratta della UE (previsto dall'articolo 20 della direttiva come soggetto di riferimento per il coordinamento e il consolidamento delle strategie anti-tratta degli Stati membri). All'attuazione di tali disposizioni è demandato un regolamento del Ministro delegato per le Pari opportunità.

L'articolo 8 dello schema di decreto stabilisce l'adozione di un Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione in favore di stranieri (compresi i cittadini UE) vittime di tratta e riduzione in schiavitù nonché di stranieri vittime di violenza o di grave sfruttamento che corrono concreti pericoli per la loro incolumità (sia per i tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o per le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio). È, in tal senso, modificato l'articolo 18 del TU immigrazione che prevede l'adozione di tale Piano nell'ambito del Piano nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani adottato ai sensi dell'articolo 9 del provvedimento in esame. Il Programma di emersione prevede, transitoriamente, la garanzia alle vittime di un adeguato alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, a regime, la prosecuzione del programma di assistenza e dell'integrazione sociale. I contenuti del Programma sono definiti, entro sei mesi, con decreto del ministro delegato alle Pari opportunità, adottato di

concerto con il ministro dell'interno, sentiti i ministri interessati ed acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata.

L'articolo 9 aggiunge un comma 2-*bis* alla legge n. 228 del 2003 volto all'adozione del citato Piano nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani.

Adottato con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delegato per le Pari opportunità e del ministro dell'interno, il Piano è finalizzato a definire strategie di lungo periodo per la prevenzione e il contrasto del fenomeno mediante azioni di sensibilizzazione, promozione sociale emersione ed integrazione delle vittime della tratta. Il primo Piano nazionale è adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo in esame.

Con l'articolo 10, il decreto legislativo prevede un coordinamento tra le istituzioni che, a diverso titolo, si occupano di vittime della tratta nonché meccanismi di tutela sussidiaria.

Il comma 1 stabilisce, anzitutto, che le autorità amministrative competenti in materia di asilo o di assistenza alle vittime della tratta determinano meccanismi di rinvio in ordine ai diversi sistemi di tutela (la previsione corrisponde a quanto indicato dal principio direttivo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge delega).

L'articolo 10 prevede, poi, esplicitamente che lo straniero – cui, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del TU immigrazione, può essere concesso un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale (in quanto sottoposto a violenza e/o a sfruttamento ed in pericolo per la sua volontà di sottrarsi ai condizionamenti dell'organizzazione criminale o perché collabori con l'autorità giudiziaria) – debba essere informato in una lingua a lui comprensibile dei propri diritti al permesso di soggiorno e del possibile accesso alla protezione internazionale di cui al D.Lgs 251/2007, da cui deriva il riconoscimento dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria (comma 2). Ha diritto alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che

non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno.

La disposizione sopradescritta è coordinata al contenuto dell'articolo 32 del D.Lgs. 25 del 2008 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato) che prevede, ove la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale ma ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la trasmissione degli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (*ex* articolo 5, comma 6, TU immigrazione).

È, così, aggiunto all'articolo 32 del D.Lgs. 25/2008 un comma 3-*bis* che prevede – ove emergano dall'istruttoria della Commissione territoriale fondati motivi per ritenere che il richiedente sia stato vittima di tratta o di riduzione in schiavitù – la trasmissione degli atti al questore perché valuti, anche in tali ipotesi, la possibile concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

L'articolo 11 del provvedimento in esame è, infine, relativo alla clausola di invarianza finanziaria.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia il relatore e, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

Atto n. 64.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, rileva come lo schema di decreto è diretto ad assicurare l'interpretazione e la traduzione nei procedimenti penali, affinché l'imputato di lingua straniera che non conosca l'italiano sia messo in condizione di partecipare consapevolmente al processo, in attuazione della legge di delegazione europea 2013. La Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento della direttiva in materia.

Ricorda che nell'ordinamento italiano si ricorda che l'articolo 111, terzo comma, della Costituzione afferma che nel processo penale la legge assicura che la persona accusata di un reato sia « assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo ». Si tratta di una delle manifestazioni del principio del giusto processo regolato dalla legge, attraverso cui si deve attuare la giurisdizione (primo comma dell'articolo 111 Cost.) e, più in generale, del diritto inviolabile di difesa in ogni stato e grado del procedimento (articolo 24, secondo comma, Cost.).

Lo schema in esame è composto da 4 articoli ed è volto a dare attuazione alla direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 (secondo i principi di delega contenuti nella legge 6 agosto 2013, n. 96 – Legge di delegazione europea 2013).

L'articolo 1 modifica due articoli del codice di procedura penale.

La prima modifica (lettera *a*)) interessa l'articolo 104 c.p.p. sui colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare.

In particolare, viene aggiunto un nuovo comma 5 secondo cui l'imputato in stato di custodia cautelare, l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore. Per la nomina dell'interprete si applicano le disposizioni del Titolo IV del Libro II (ovverosia le disposizioni sulla traduzione degli atti).

La seconda modifica (lettera *b*)) sostituisce l'articolo 143 c.p.p., oggi rubricato « Nomina dell'interprete ».

Il nuovo articolo 143 c.p.p. prevede quanto segue:

a) il diritto dell'imputato che non conosce la lingua italiana all'assistenza gratuita di un interprete è indipendente dall'esito del procedimento e riguarda espressamente anche lo svolgimento delle udienze cui prende parte (comma 1); la modifica è connessa a quella al testo unico sulle spese di giustizia, che esclude dalle spese ripetibili quelle per interpreti e traduttori (v. articolo 3 dello schema); tale diritto è esteso espressamente anche alle comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio ovvero al fine di presentare un'istanza o una memoria nel corso del procedimento (comma 1).

b) Negli stessi casi, l'autorità procedente deve disporre la traduzione scritta di una serie di atti, entro un termine congruo, in modo da consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa. Sono indicati a tal fine i seguenti atti: l'informazione di garanzia, l'informazione sul diritto di difesa, i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, i decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, le sentenze e i decreti penali di condanna (comma 2).

c) Il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza, la traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico (comma 3); non è previsto espressamente che nei casi del comma 3 si tratti di traduzione scritta.

d) L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall'autorità giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano (comma 4).

e) Oltre all'interprete, anche il traduttore deve essere nominato anche quando il giudice, il p.m. o l'ufficiale di

polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare (comma 5).

f) La nomina del traduttore è regolata dagli articoli 144 ss. del titolo IV (che già disciplinano l'attività dell'interprete, ad esempio con riguardo alle incompatibilità e agli obblighi professionali) (comma 6).

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo modifica le disposizioni di attuazione del c.p.p.. Le modifiche paiono dirette a rafforzare la qualità dell'assistenza linguistica, secondo quanto indicato dalla direttiva (v. in particolare gli articoli 2 e 3). Le modifiche apportate dallo schema al c.p.p. sono le seguenti:

a) sono integrate con il richiamo all'interpretariato e alla traduzione le categorie di esperti che debbono essere previste dall'albo dei periti presso ogni tribunale. Viene così recepita la disposizione dell'articolo 5, par. 2, della direttiva, concernente la necessità di istituire albi o registri. A tal fine è modificato l'articolo 67, comma 2, delle disposizioni di attuazione del c.p.p.;

b) è modificata la disciplina sulla formazione e revisione dell'albo dei periti, alla cui formazione partecipano anche le associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate. A tal fine è modificato l'articolo 68, comma 1, delle disposizioni di attuazione del c.p.p.

L'articolo 3 dello schema di decreto legislativo modifica il testo unico delle spese di giustizia, precisando che sono escluse dalle spese ripetibili quelle relative agli interpreti e ai traduttori nominati nei casi previsti dall'articolo 143 c.p.p. A tal fine è modificato l'articolo 5 del testo unico.

L'articolo 4 dello schema di decreto legislativo reca le disposizioni finanziarie. Agli oneri derivanti dal decreto (euro 6.084.833,36 ogni anno), si provvede per il triennio 2014-2016 a carico del fondo di rotazione (articolo 5 della legge 183/1987),

istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio per l'attuazione delle politiche comunitarie (comma 1).

Dal 2017, agli oneri si provvede mediante la riduzione delle spese modulabili nell'ambito del programma « Giustizia civile e penale » della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia (comma 2).

Il Ministero della giustizia dovrà monitorare gli oneri derivanti dall'attuazione del decreto e, qualora si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni del comma 1, ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Ministero dell'Economia e delle finanze. Quest'ultimo dovrà a sua volta provvedere, con decreto, alla riduzione delle spese rimodulabili previste in base alla legge di contabilità.

Riporta, quindi, una serie di osservazioni di Mitja Gialuz, Professore aggregato di Diritto processuale penale presso l'Università di Trieste, che potranno essere oggetto di dibattito e approfondimento nel corso dell'esame del provvedimento.

Con riferimento alla nuova formulazione dell'articolo 143, comma 4, c.p.p., il professor Gialuz osserva che la disposizione appare condivisibile nella parte in cui dà attuazione all'articolo 2, par. 4, della direttiva n. 64 del 2010, secondo il quale « Gli Stati membri assicurano la messa a disposizione di procedure o meccanismi allo scopo di accertare se gli indagati o gli imputati parlano e comprendono la lingua del procedimento penale e se hanno bisogno dell'assistenza di un interprete ». Desta peraltro perplessità il riferimento all'« autorità giudiziaria » anziché all'autorità procedente e quello alla « conoscenza della lingua italiana ». Per di più, al fine di allineare la disposizione alla previsione europea, sarebbe preferibile riformularla seguendo il modello adottato dal legislatore francese.

Si propone quindi di riformulare il primo periodo del comma 4 nel modo seguente: « L'autorità procedente ha

l'onere di accertare, nei modi appropriati, che l'imputato comprende e parla la lingua italiana ».

La norma appare lacunosa sul versante della definizione della lingua dell'interpretazione e della traduzione. Con riguardo a questo profilo, andrebbe ripreso il considerando n. 22 della direttiva, secondo il quale « l'interpretazione e la traduzione a norma della presente direttiva dovrebbero essere fornite nella lingua madre degli indagati o imputati o in qualsiasi altra lingua che questi parlano o comprendono, per consentire loro di esercitare appieno i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento ». L'inserimento di questa norma consentirebbe di aprire, laddove possibile, all'uso delle lingue veicolari, che potrebbe essere prezioso nell'ottica dell'efficienza del procedimento.

Si propone quindi di aggiungere il seguente periodo al comma 4: « l'interpretazione e la traduzione degli atti devono essere fornite nella lingua madre dell'imputato o in qualsiasi altra lingua che egli parla o comprende in modo sufficiente da garantire l'esercizio dei diritti della difesa ».

La nuova formulazione dell'articolo 143, comma 5, c.p.p. è opportuna e riprende l'attuale formulazione dell'articolo 143 comma 3. Peraltro, appare superato il riferimento al « dialetto », posto che è giustamente venuto meno il richiamo al dialetto nell'articolo 143 comma 2.

Quanto all'articolo 2 dello schema di decreto si osserva che la disposizione è volta a recepire l'articolo 5 della direttiva. Si tratta, sempre secondo il professor Gialuz, di una scelta da condividere in quanto equipara l'esperto linguistico agli altri esperti nelle categorie indicate dall'articolo 67 disp. att. c.p.p.

Sul piano generale, merita osservare che, con riguardo agli esperti linguistici, si pongono esigenze peculiari di gestione centralizzata (o quanto meno coordinata) degli albi. La centralizzazione (a livello distrettuale o a livello nazionale) garantirebbe maggiore efficienza nel reperimento dell'interprete e traduttore, soprattutto per le lingue di minore diffusione, anche at-

traverso il ricorso alle tecniche di *remote interpreting*. Una gestione centralizzata del registro garantirebbe anche la messa in rete delle banche dati dei diversi paesi dell'Unione europea, secondo la logica sottesa allo stesso articolo 5, par. 2, della direttiva. Per queste ragioni, ci si chiede se non abbia senso prevedere che l'obbligo la gestione del registro (con la banca dati) non venga affidata direttamente a un'istituzione nazionale, quale il Ministero della giustizia, secondo il modello adottato in molti paesi europei. In alternativa, dovrebbe essere previsto un obbligo in capo al presidente della corte d'appello, con la previsione espressa di un obbligo di interconnessione dei registri.

Sulla base di tali constatazioni, sarebbe opportuno inserire una norma nell'articolo 67 disp. att. c.p.p. che disciplini autonomamente l'albo degli esperti linguistici, che presenta alcune peculiarità rispetto agli altri albi di esperti.

Sul piano linguistico, si segnala come il termine « interpretariato » sia criticato nella comunità scientifica e come sia preferibile l'impiego del termine « interpretazione ».

Il professor Gialuz rileva, quindi, come lo schema di decreto appaia carente sotto il profilo della nomina dell'interprete o del traduttore. Pur avendo previsto l'inserimento di questi esperti negli appositi albi, analogamente a quanto previsto per i periti (in attuazione dell'articolo 5 della direttiva), non si recepisce la corrispondente previsione del codice di procedura penale dell'articolo 221 che obbliga il giudice a nominare il perito scegliendolo tra gli iscritti agli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina.

Sulla base dei modelli più avanzati in Europa e negli Stati Uniti, la qualità dell'assistenza linguistica viene garantita anzitutto dall'obbligo di affidare l'incarico a interpreti formati e certificati e non a semplici « conoscitori della lingua ». La direttiva si muove in questa direzione (articolo 5): si dovrebbe pertanto intervenire sull'articolo 146 c.p.p. — che è evidentemente espressione di un'idea supe-

rata di interprete giudiziario non professionale — e sancire il dovere di nominare interpreti e traduttori che siano inseriti nell'albo. Ovviamente, esigenze di funzionalità del sistema impongono di contemplare una deroga e di ammettere — sul modello olandese — l'impiego di interpreti non iscritti nell'albo quando non siano presenti esperti per quella specifica lingua.

Si potrebbe pertanto di modificare l'articolo 146, inserendo una norma dedicata alla nomina dell'interprete e del traduttore del seguente tenore: « L'autorità procedente nomina l'interprete o il traduttore scegliendolo tra quelli iscritti negli appositi albi e, solo in caso di indisponibilità di un esperto per la relativa lingua, tra persone fornite di particolare competenza nell'interpretazione o traduzione giudiziaria ».

Ove accolta questa modifica, andrebbe riscritta la rubrica della norma nel modo seguente: « Nomina dell'interprete e traduttore e conferimento dell'incarico ».

Sempre nell'ottica di miglioramento e di aggiornamento dell'articolo 146, si propone di modificare il comma 2, anzitutto per superare il riferimento, ormai superato, allo scopo di far conoscere la verità, che appare il portato di una concezione antiquata dell'intermediazione linguistica e dell'accertamento processuale. La nuova formulazione del comma 2 potrebbe essere la seguente: « Lo ammonisce poi sull'obbligo di adempiere in modo accurato e imparziale l'incarico e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza ».

Al fine di garantire il segreto su quanto appreso nelle conversazioni tra l'imputato e il difensore, meriterebbe valutare l'opportunità di inserire la figura dell'interprete tra quelle contemplate dall'articolo 200 c.p.p. con riguardo al segreto professionale.

Al fine di dare attuazione all'articolo 2 par. 3 della direttiva, che si riferisce all'assistenza a favore di persone con problemi di udito o con difficoltà di linguaggio, andrebbe modificato l'articolo 119 c.p.p., recependo espressamente il dispositivo della sentenza costituzionale n. 341 del 1999. Si tratterebbe di cogliere l'occa-

sione per recepire nel testo e dare quindi maggiore visibilità a un diritto riconosciuto all'imputato sordo, muto o sordomuto.

La direttiva 2010/64/UE non si applica solo ai procedimenti penali, ma estende l'assistenza linguistica anche al procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo.

Non si condivide la valutazione sulla conformità dell'ordinamento italiano alla direttiva. Sembra che, per attuare la direttiva, si debba intervenire sulla legge n. 22 aprile 2005, n. 69.

Quanto all'interpretazione: è vero che la legge richiama più volte la figura dell'interprete (articoli 12 comma 1, 13 comma 1, 14, comma 1, 15, comma 2), ma sarebbe ugualmente opportuno stabilire che la nomina dell'interprete avviene in forza della norma del codice di procedura che dovrebbe vincolare ad affidare l'incarico a un interprete qualificato (il nuovo articolo 146 proposto in precedenza), onde evitare che, nel procedimento di esecuzione del MAE, si continui a utilizzare interpreti non professionisti.

Con riguardo alla traduzione, invece, l'articolo 3, par. 6, della direttiva n. 64 del 2010 contempla l'obbligo per lo Stato membro di esecuzione del MAE di fornire una traduzione scritta dello stesso, nel caso in cui il suo destinatario non comprenda la lingua in cui il mandato d'arresto europeo è redatto oppure è stato tradotto. Al riguardo, potrebbe essere dunque sufficiente integrare l'articolo 6, comma 7, legge n. 69 del 2005, stabilendo espressamente che, laddove la persona interessata non conosce la lingua italiana, né la lingua nella quale è redatto l'originale MAE, il provvedimento venga tradotto nella sua lingua madre oppure in una lingua veicolare, sempre che sia da lui adeguatamente conosciuta.

Il professor Gialuz osserva, infine, come, nel dare attuazione all'articolo 2, par. 6, della direttiva sarebbe opportuno contemplare anche la possibilità di impiegare tecnologie che consentano l'interpre-

tazione a distanza, quali « la videoconferenza, il telefono o Internet, a meno che la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria al fine di tutelare l'equità del procedimento ». Sulla base di diversi progetti finanziati dalla Commissione europea (AVIDICUS I, II e III), si sono dimostrate le potenzialità della c.d. *remote interpreting*, anche in termini di contenimento delle spese. Da questo punto di vista, non sembrano assolutamente sufficienti le disposizioni degli articoli 147-*bis* e 205-*ter* disp. att. che si riferiscono a fattispecie specifiche. Si potrebbe, quindi, inserire nella disposizione dedicata all'interpretazione una norma che richiami l'articolo 2, par. 6, della direttiva: « Al fine di garantire un'assistenza linguistica di qualità è possibile utilizzare tecnologie di comunicazione quali la videoconferenza, il telefono o Internet, a meno che la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria al fine di tutelare l'equità del procedimento ».

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia il relatore e, dopo avere osservato come molti dei rilievi del professor Gialuz appaiano pertinenti e meritevoli di approfondimento, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/93/UE in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.

Atto n. 46.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2013.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.50.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00794 Pilozzi: Sullo stato della sicurezza nel territorio dell'alto reatino	36
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	39
5-01012 Pes: Sulle esercitazioni militari svolte l'11 settembre 2013 in provincia di Oristano ...	37
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	40
5-01121 Alberti: Sulle prospettive di riforma della giustizia militare	37
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	41
5-01124 Artini: Sulla chiusura della Scuola allievi carabinieri di Fossano (CON)	37
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	43
5-01192 Paolo Bernini: Sulla pubblicazione degli esiti dello Studio di impatto genotossico nelle unità militari (SIGNUM)	38
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	45
AVVERTENZA	38

INTERROGAZIONI

Giovedì 19 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 9.05.

Elio VITO, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché nella seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-00794 Pilozzi: Sullo stato della sicurezza nel territorio dell'alto reatino.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Nazzareno PILOZZI (SEL), replicando, si dichiara insoddisfatto dalla risposta ricevuta dal rappresentante del Governo, considerato che il territorio montano al centro dell'interrogazione in titolo, che rappresenta la sesta comunità laziale del Velino, si caratterizza per la presenza di molte abitazioni private situate in piccole frazioni e sistematicamente colpite da furti e aggressioni criminali. A suo avviso, il richiamato piano di razionalizzazione dei carabinieri dovrà tenere conto di questa situazione, che evidenzia l'esigenza di una presenza *in loco* più concentrata e strutturata da parte dell'Arma, oltre al ripristino di servizi alla collettività che sono invece in corso di smantellamento progressivo. Segnala, in generale, che una maggiore attenzione alle realtà periferiche del nostro Paese, come quella che gravita intorno ad Amatrice, costituiscono una risorsa sottovalutata sia sul piano ambientale sia su quello delle ricchezze naturali

e richiederebbero un impegno specifico da parte delle istituzioni anche sul piano della garanzia di condizioni di sicurezza per le popolazioni che vi risiedono. In conclusione, auspica una pianificazione della presenza di forze dell'ordine nel territorio dell'alto reatino che corrisponda non solo a criteri di tipo astratto o numerico, ma tenga anche conto di dinamiche di natura socio-economica.

5-01012 Pes: Sulle esercitazioni militari svolte l'11 settembre 2013 in provincia di Oristano.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Caterina PES (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta dalla risposta illustrata dal sottosegretario Alfano confermando che l'episodio rappresentato nell'interrogazione ha turbato la quotidianità di una popolazione già assai provata da una rafforzata presenza militare sul proprio territorio, che non trova più le ragioni giustificative del passato e che pone alla politica questioni che attengono al nucleo più profondo del diritto di cittadinanza. Sottolinea che nella provincia di Oristano i residenti temono per la propria salute e sicurezza, come avviene anche in altre località sarde come Salto di Quirra, Capo Frasca, Teulada o la Maddalena, con preoccupazioni che includono anche la gestione futura dei territori dopo la partenza dei militari. Richiama, infine, gli atti di sindacato ispettivo da lei già presentati nella scorsa legislatura su questo tema e che non hanno mai ricevuto riscontro dal Governo.

5-01121 Alberti: Sulle prospettive di riforma della giustizia militare.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). A integrazione della risposta illustrata, che tratta un tema rientrante nella sua

delega, fa presente che il Comitato, composto da solo personale militare e senza oneri, dovrebbe auspicabilmente essere integrato da esperti, cui affidare l'approfondimento del rapporto tra istituzioni della giurisdizione militare e magistratura ordinaria e delle questioni relative alle sedi e alle norme dello specifico Comparto.

Massimo ARTINI (M5S), replicando in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo, si dichiara soddisfatto ritenendo che, nelle more di una riforma costituzionale, il percorso avviato appare quello corretto e conforme alle esigenze di uno strumento militare professionale.

5-01124 Artini: Sulla chiusura della Scuola allievi carabinieri di Fossano (CON).

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Massimo ARTINI (M5S), replicando, si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta ricevuta, che ritiene priva di ogni elemento di concretezza. Sulla base di elementi in suo possesso, infatti, risulta che ogni giorno i carabinieri del 34° si spostano dalla caserma Cernaia verso Fossano per l'utilizzo del poligono. Inoltre, come si evince anche dallo stanziamento di 800 mila euro previsto nella Tabella n. 11 allegata al disegno di legge di bilancio, emerge un'anomalia tra i fondi necessari alla gestione della Scuola in attività e quelli ad essa comunque destinati anche nella prospettiva della sua chiusura, attesa la necessità di garantire comunque i doverosi interventi manutentivi. Richiama, pertanto, l'atto del Governo n. 8, già esaminato da questa Commissione e relativo al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione, che faceva prospettare un risparmio di 170 mila euro derivante dalle misure di chiusura delle strutture. Evidenzia, infine, le ricadute in termini economici che deriveranno dalla necessità di trasferire i militari graduati con le relative famiglie e l'esigenza di

provvedere affinché il personale in questione sia coinvolto in un percorso di riqualificazione professionale.

5-01192 Paolo Bernini: Sulla pubblicazione degli esiti dello Studio di impatto genotossico nelle unità militari (SIGNUM).

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*), segnalando l'opportunità di mettere a confronto le risultanze dello studio con quelle derivanti da indagini condotte sugli analoghi contingenti di Paesi alleati.

Paolo BERNINI (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto per la risposta ricevuta che non evidenzia i dati raccolti con lo studio e che non sono contenuti nella relazione disponibile in rete. Ricordando, quindi, che sulla medesima questione nella scorsa legislatura l'onorevole Di Stanislao aveva presentato un atto di sindacato ispettivo, si chiede quanti anni dovranno ancora trascorrere per potere dare risposta ai militari che nel frattempo sono deceduti.

Elio VITO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate.

Atto n. 32.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione.

Atto n. 33.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00794 Pilozzi: Sullo stato della sicurezza nel territorio dell'alto reatino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il controllo del territorio dei comuni della provincia di Rieti, da parte dell'Arma dei Carabinieri, viene assicurato dalle Stazioni di:

Amatrice, con una forza organica di 8 unità, che opera sui comuni di Amatrice e Cittareale, ricollocata, dopo il sisma del 2009, presso un'altra infrastruttura sita nel centro del Comune stesso di Amatrice;

Borbona, con una forza organica di 4 unità, che opera sui comuni di Borbona e Posta;

Accumoli e Leonessa, che operano presso gli omonimi comuni attestati rispettivamente su una forza organica di 6 e 4 unità.

Tali presidi, che dipendono dalla Compagnia Carabinieri di Cittaducale, dispongono di livelli di forza effettiva pari all'organico (ad eccezione della Stazione di Leonessa che dispone di 2 unità in meno rispetto alla forza organica) e non sono inseriti nei progetti di razionalizzazione attualmente allo studio.

Peraltro, l'andamento della delittuosità relativa al territorio che rientra nella competenza della Stazione di Amatrice registra una diminuzione pari al 6,7 per cento, dei reati commessi nel 2012 rispetto al

2011, e una diminuzione del 21,5 per cento dei reati avvenuti nel periodo gennaio-luglio 2013 rispetto allo stesso periodo del 2012.

L'andamento della delittuosità relativa ai Comuni di Accumoli, Borbona, Posta e Leonessa, conferma, invece, l'assenza di specifiche criticità nell'area in esame.

In considerazione di quanto finora rappresentato, non si ritiene opportuno, al momento, procedere all'istituzione di una Compagnia Carabinieri nel Comune di Amatrice, anche tenuto conto che i valori della forza organica dei richiamati presidi sono sostanzialmente equivalenti a quelli degli omologhi reparti della provincia di Rieti, caratterizzati da analoghi valori demografici e di superficie.

Da tener presente, poi, altri due aspetti fondamentali correlati all'eventuale istituzione di un'ulteriore Compagnia Carabinieri nell'area: da un lato, si è in presenza di una generalizzata carenza di risorse conseguente all'adozione dei noti provvedimenti normativi in materia di *spending review* (blocco parziale del *turn-over*), dall'altro, l'eventuale istituzione di una Compagnia comporterebbe anche la creazione di unità devolute al sostegno logistico-amministrativo delle unità operative, con una inevitabile dispersione di risorse.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01012 Pes: Sulle esercitazioni militari svolte l'11 settembre 2013 in provincia di Oristano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'evento richiamato dall'Onorevole interrogante si è verificato nel corso di una missione addestrativa regolarmente programmata e autorizzata, di cui erano a conoscenza, ovviamente, le competenti autorità civili e militari.

Tali attività addestrative sono regolate da direttive operative e di sicurezza del volo, in ottemperanza alle leggi vigenti in materia, il cui rispetto è garantito da uno scrupoloso controllo da parte degli organi preposti, al fine di salvaguardare la sicurezza del personale e della popolazione, oltre che la tutela ambientale del territorio.

In particolare, l'addestramento ariaria — che si svolge sul mare nell'area addestrativa sita a ovest della Sardegna — prevede l'applicazione di procedure e la condotta di tattiche per velivoli militari che simulano, sotto il controllo di sistemi dedicati, le varie fasi d'intercettazione e di difesa della propria area di responsabilità.

Nello specifico, durante l'attività svolta da 4 velivoli NATO dell'aviazione tedesca è stata superata accidentalmente la velocità del suono (Mach 1), dando luogo a forti boati avvertiti nei diversi centri della provincia di Oristano.

Tale circostanza, ripeto, del tutto accidentale, è stata determinata dalla complessità della missione.

La percezione del fenomeno presso i centri urbani costieri è stata conseguenza dell'evento e di una concomitanza di fenomeni atmosferici correlati, principalmente, alle condizioni meteorologiche che hanno impedito la dissipazione della pressione provocata dal superamento accidentale della velocità del suono prima che l'onda di pressione toccasse il suolo generando il caratteristico fenomeno acustico.

Non appena riscontrato quanto accaduto, l'attività di volo è stata immediatamente sospesa ed è stata inoltrata una formale comunicazione sia al Comandante tedesco del rischieramento che al Rappresentante locale della stessa Aeronautica Militare tedesca.

Preme rassicurare l'Onorevole interrogante che, in fase di pianificazione di ogni missione, l'Aeronautica Militare pone in essere le opportune azioni per evitare l'insorgere di tali fenomeni acustici, fermo restando che, ad oggi, non è stata mai riscontrata alcuna situazione di carattere medico-sanitario legata a tale tipologia di eventi.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01121 Alberti: Sulle prospettive di riforma della giustizia militare.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il terzo comma dell'articolo 103 della Costituzione recita testualmente: « I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate ».

Con tale espressa disposizione il legislatore costituente ha previsto l'esistenza di organi giurisdizionali militari, limitandone la giurisdizione in tempo di pace e demandando, per il tempo di guerra, la determinazione della stessa alla legge ordinaria, ed ha riconosciuto, al contempo, la necessità di una giurisdizione speciale che tenesse conto della specificità delle Forze armate.

Tanto premesso, in merito all'ipotizzata riforma dell'apparato giurisdizionale militare, si osserva che la magistratura militare, per stare al passo con i tempi, deve attuare un processo virtuoso di riorganizzazione della spesa e razionalizzazione dell'organizzazione.

Invero, già con la legge n. 244 del dicembre 2007 (legge finanziaria del 2008), le misure di razionalizzazione dell'apparato giudiziario, finalizzate al contenimento ed alla stabilizzazione della spesa pubblica, hanno visto proprio nella giurisdizione militare un primo privilegiato ambito applicativo.

Infatti, con tale legge è stato previsto ed attuato un drastico ridimensionamento degli uffici giudiziari militari e dell'organico della magistratura militare, riducendolo da 103 alle attuali 58 unità e stabilendo la soppressione delle sedi giudiziarie militari di primo grado di La Spezia, Torino, Padova, Cagliari, Bari e Palermo, oltre che

delle due sezioni distaccate della Corte militare di appello, rispettivamente in Verona e Napoli.

Tale misura si era allora resa necessaria proprio nell'ottica di un contenimento della spesa pubblica e della correlata necessità di evitare una sottoutilizzazione di risorse umane e strutturali.

Nell'attuale legislatura, le interessanti proposte di riforma, oggetto di discussione in varie sedi, sono finalizzate principalmente, operando una sorta di « *reductio ad unum* », ad una rivisitazione ed attualizzazione del codice militare di pace e della giurisdizione militare.

La razionalizzazione della giurisdizione militare diventa, quindi, un obiettivo importante per il Governo, anche al fine di assicurare la tutela della specificità della condizione militare e di garantire la certezza delle situazioni giuridiche del personale militare impegnato nelle missioni internazionali.

Sulla base di quanto osservato, non si ritiene di condividere l'asserzione contenuta nell'atto, in base alla quale « la stessa esistenza degli Uffici giudiziari militari deve ritenersi, istituzionalmente, storicamente e socialmente del tutto superata ».

Invero, le questioni opportunamente ed acutamente sollevate dall'Onorevole interrogante, investono delicate tematiche della giustizia militare e, in generale, della legge penale militare, che vanno affrontate organicamente, in un confronto costruttivo con tutte le parti in causa.

Ben consapevoli dell'importanza di un percorso unitario di cui la magistratura militare deve essere, assieme al Ministro della Difesa, parte attiva del cambiamento,

si sottolinea che le improcrastinabili misure di razionalizzazione dell'apparato giudiziario militare, finalizzate al contenimento ed alla stabilizzazione della spesa pubblica, dovranno essere indirizzate prioritariamente ad adeguare la magistratura militare al nuovo assetto dello strumento militare professionale nonché ai crescenti impegni delle Forze armate nei teatri operativi e nelle missioni internazionali.

A testimonianza, in conclusione, del particolare interesse suscitato, in ambito parlamentare, dalla materia *de qua*, rendo noto che, nel corso della discussione sul-

l'Atto Senato 1015, il Governo, accogliendo l'ordine del giorno C101 dei Senatori Russo, Casson e Anitori, si è impegnato a valutare la soppressione dei Tribunali militari di Verona e Napoli (mantenendo, quindi, solo quello di Roma) e dell'Ufficio militare di sorveglianza, con una discendente contrazione dell'organico della magistratura militare.

Al riguardo, il Signor Ministro della Difesa ha disposto la costituzione di un gruppo di lavoro per la verifica delle ipotesi di razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01124 Artini: Sulla chiusura della Scuola allievi carabinieri di Fossano (CON).**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Arma dei Carabinieri ha sviluppato, negli anni, un graduale processo di rinnovamento delle proprie strutture, perseguendo un programma di razionalizzazione dei settori logistico-gestionali finalizzato, precipuamente, al recupero di risorse a favore degli impieghi operativi.

Peraltro, il blocco parziale del *turn over*, introdotto per il quadriennio 2012-2015 dal decreto legge n. 95/2012 (convertito nella legge n. 135/2012, cosiddetta « *spending review* »), ha significativamente decurtato l'entità delle assunzioni annualmente consentite all'Arma, riducendole al 20 per cento nel triennio 2012-2014 e al 50 per cento nel 2015.

Sulla base di tali premesse e nella previsione che dal 2016 i reclutamenti non potranno, comunque, superare la soglia del *turn over*, l'Arma ha avviato la razionalizzazione degli Istituti di formazione – ridondanti rispetto alle esigenze addestrative – tenendo conto della capacità alloggiativa di ogni Scuola, dei costi di funzionamento e di manutenzione, nonché dell'esigenza di valorizzare ciascun compendio demaniale in relazione alla possibilità di collocare, all'interno dei sedimi, reparti operativi oggi accasermati in stabili di proprietà privata gravati da locazioni passive.

Sulla scorta di tali parametri e valutate le condizioni generali delle infrastrutture, anche alla luce degli stringenti vincoli introdotti dalla « *spending review* » in materia di razionalizzazione degli spazi in uso alle Amministrazioni pubbliche, è stato considerato che le Scuole di Roma, Torino e Reggio Calabria, nei cui sedimi

già oggi trovano collocazione altri reparti dell'Arma, non necessitano di particolari opere di rifunzionalizzazione.

La Scuola di Fossano registra, invece, elevati costi di funzionamento annuali (circa 856.000 euro), cui si aggiunge la necessità d'immediati e radicali interventi per adeguamenti impiantistici, strutturali e tecnologici, la cui esecuzione non appare conveniente (stimati 830.000 euro).

Tra l'altro, una parte preminente di questa struttura è oggetto di concreto interesse da parte dell'Esercito Italiano che intende procedere al rischieramento di un proprio reggimento, mentre un'altra parte dell'immobile sarà utilizzata per alloggiarvi la locale Compagnia territoriale, conseguendo il risparmio del relativo canone, pari a 70.000 euro annui.

In tale quadro, nell'ottemperare a precisi obblighi posti dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 e, conferendo concreta attuazione ai criteri di razionalizzazione indicati dalla medesima disposizione, il Governo ha messo a punto il seguente percorso di riordino:

soppressione delle Scuole Allievi di Benevento e di Fossano entro il 31 dicembre 2013, prevista dal d.P.R. 6 agosto 2013, n. 115, in materia di riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione;

utilizzazione in via prioritaria – per la formazione degli Allievi Carabinieri – delle Scuole di Roma, Torino e Reggio Calabria e impiego di quelle d'Iglesias e Campobasso per far fronte ad assunzioni

di maggiore portata, oltre che per lo svolgimento di corsi di specializzazione e di aggiornamento per formatori.

L'intera manovra di razionalizzazione degli assetti addestrativi consentirà:

il recupero di 252 unità organiche (con riferimento alla soppressione della Scuola di Fossano, saranno recuperate 63 posizioni d'impiego prioritariamente orientate al potenziamento dei reparti operativi nell'ambito del territorio della stessa area geografica) da destinare alle preminenti attività di controllo del territorio e al parziale ristoro del rilevante *deficit* organico che l'Istituzione oggi registra, destinato progressivamente ad ampliarsi sino al 2016 per effetto, come già accennato, del blocco parziale del *turn over*;

risparmi finanziari per oltre 1 milione di euro l'anno sul capitolo delle locazioni passive;

economie gestionali annue per circa 1,6 milioni di euro, cui aggiungere il risparmio *una tantum* di oltre 2,6 milioni di euro altrimenti necessari per le opere di rifunzionalizzazione delle infrastrutture di Benevento e Fossano.

Relativamente agli altri quesiti posti dall'Onorevole interrogante, faccio presente che:

a Fossano sono impiegati 76 militari e a Torino, presso la caserma Cernaia, prestano servizio 71 Carabinieri;

la chiusura della Scuola Allievi di Fossano, nonché il trasferimento e la ricollocazione del personale interessato, non comportano alcun costo;

i costi della caserma Cernaia sono pari a circa 900.000 euro annui, compresi gli oneri riferibili alle utenze e ai lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria;

quanto all'opportunità di « modificare l'uso della caserma di Cernaia », devo osservare che, nell'ottica di adeguare gli attuali Enti addestrativi alle mutate e diminuite esigenze di formazione del personale, l'addestramento degli Allievi Carabinieri è oggi garantito dalla Legione Allievi di Roma, le cui dipendenti strutture sono distribuite su 7 Scuole, tutte in regime di demanio militare, tra cui quella di Torino - caserma Cernaia;

in merito, poi, ai motivi per i quali « il Governo non consideri la scuola allievi di Fossano un'eccellenza da tutelare e salvaguardare », premesso che l'addestramento del personale è assolutamente prioritario nell'Arma dei Carabinieri – nella consapevolezza della sua determinante ricaduta sulla funzionalità dei comandi e dei reparti – è il caso di evidenziare che la Scuola Allievi di Cernaia continuerà a garantire la formazione e la specializzazione dei frequentatori, nel solco della tradizione e della indiscussa qualità della Scuola di Fossano.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-01192 Paolo Bernini: Sulla pubblicazione degli esiti dello Studio di impatto genotossico nelle unità militari (SIGNUM).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il progetto SIGNUM, acronimo di studio sull'Impatto Genotossico Nelle Unità Militari, costituisce l'iniziativa di ricerca più avanzata e scrupolosa promossa dall'Amministrazione Difesa.

Il protocollo di una simile ricerca, mai prima messo in atto a livello mondiale, è il risultato di un ponderato lavoro di revisione scientifica promosso dal prof. Mandelli congiuntamente alla Sanità Militare e vede la partecipazione di prestigiose istituzioni nazionali, di rilievo scientifico assoluto.

Il progetto ha lo scopo d'identificare possibili fattori di rischio a carico della popolazione militare impegnata nell'Operazione « Antica Babilonia » in teatro iracheno, utilizzando matrici biologiche (urine, capelli, sangue) per:

valutare l'eventuale esposizione all'uranio impoverito e ad altri elementi genotossici ambientali noti;

stimare se esiste un potenziale rischio di contrarre tumori indotti da agenti genotossici;

acquisire una migliore conoscenza scientifica nel campo della tossicologia attraverso indagini su parametri bio-umoral.

In particolare, si è ricercata la presenza di xenoelementi potenzialmente tossici (uranio, cadmio, asbesto, molibdeno, piombo, vanadio, wolfranio, zirconio) e di marcatori di danno biologico precoce che offrono vantaggi senza uguali per la valutazione dell'esposizione genotossica in ambienti a contaminazione complessa.

Il monitoraggio del progetto è stato affidato ad un Comitato scientifico, costituito da rappresentanti del mondo militare e civile, presieduto dal prof. Amadori - Università di Roma Tor Vergata.

Lo studio si svolge in due fasi: nella prima fase (tra il 2004 e il 2005) sono stati raccolti, su circa 1000 unità di volontari del contingente impiegato in Iraq, dei campioni stratificati in base all'età, area di nascita e tipologie d'impiego per essere rappresentativo dell'intero contingente.

Campioni biologici (sangue, urine, capelli) sono stati prelevati sia sul territorio nazionale prima dell'impiego sia presso un laboratorio attrezzato *ad hoc* in Iraq, al termine della missione.

Per tutti gli individui in studio sono state raccolte anche informazioni dettagliate su possibili esposizioni fuorvianti, incluso stile di vita, dieta, fumo, anamnesi patologica.

I livelli di concentrazione totale di uranio impoverito misurati nel gruppo in studio sono risultati tali da non supportare ragionevolmente l'ipotesi di un'esposizione a tale metallo durante il periodo di missione in esame, coerentemente con il risultato del monitoraggio ambientale.

Per quanto riguarda gli altri xenoelementi oggetto di esame, sono stati osservati modesti incrementi statisticamente significativi nelle concentrazioni di cadmio, molibdeno, nichel e zirconio, mentre diminuzioni, altrettanto statisticamente significative, sono state osservate per quanto concerne arsenico, piombo, tungsteno e vanadio.

Tali variazioni, di limitata importanza sotto il profilo tossicologico (i livelli medi di

concentrazione riscontrati rientrano all'interno degli intervalli riportati nella letteratura come normali per le popolazioni non esposte professionalmente), possono essere verosimilmente ascritte a cambiamenti nelle abitudini di vita e alimentari tra le condizioni pre-impiego e post-impiego.

In conclusione, le attività d'identificazione e di monitoraggio hanno evidenziato livelli d'inquinamento in teatro operativo, relativi ai vari elementi, inferiori alle soglie di sicurezza accettate per la popolazione generale italiana e il dosaggio degli agenti genotossici nei campioni biologici è risultato compatibile con i dati ambientali.

Tali risultati suggeriscono l'opportunità di procedere con ulteriori studi mirati ad approfondire il ruolo, nell'induzione di eventi biologici precoci, di alcune variabili emerse nel corso dello studio, quali, ad esempio, lo stile di vita.

Alla prima fase è seguita una seconda fase analitica, tuttora in corso, atta ad evidenziare:

l'effettiva esposizione a uranio impoverito e ad altri elementi potenzialmente genotossici;

la presenza o meno di esposizioni a sostanze mutagene e/o cancerogene.

Tale fase si prefigge di mantenere sotto sorveglianza epidemiologica il personale

che ha aderito al progetto mediante l'effettuazione, con cadenza annuale e in ogni caso su base volontaria, di accertamenti clinici e di laboratorio indirizzati particolarmente ad evidenziare l'insorgenza di patologie neoplastiche, consentendo di monitorare i vari parametri sanitari ed epidemiologici a lungo termine.

Considerato che nel corso del prossimo anno scadranno i 10 anni di *follow up*, si sta valutando l'opportunità di ricostituire il Comitato scientifico del progetto, sia per valutare i risultati del *follow-up* sia, successivamente, per dichiarare ufficialmente concluso lo studio.

Per quanto riguarda la divulgazione a livello mediatico della relazione finale, è intendimento del professor Amadori procedere alla pubblicazione dei suoi risultati su riviste mediche specializzate di rilevanza internazionale, al fine di sgombrare il campo da eventuali speculazioni.

Per quel che concerne, invece, lo specifico quesito sui « motivi per i quali, ad oggi, non sono ancora stati pubblicati i risultati del progetto SIGNUM », è appena il caso di precisare che la relazione finale, dove sono riportati i risultati conclusivi della prima fase dello studio, è facilmente accessibile e consultabile su internet, digitando le parole « Progetto Signum ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. C. 1866 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 1866-*bis* Governo, approvato dal Senato. 47

ERRATA CORRIGE 47

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 19 dicembre 2013.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.

C. 1866 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 1866-*bis* Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 10 alle 10.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 140 del 13 dicembre 2013, a pagina 12, seconda colonna, alla terza riga, sostituire le parole: « l'emendamento 1.3430 della IX Commissione (*Nuova formulazione*) » con le se-

guenti: « l'emendamento 1.3442 del relatore, che riformula l'emendamento 1.3430 della IX Commissione »;

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 144 del 17 dicembre 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a pagina 175, prima colonna, ventiduesima riga, sostituire la parola: « rinvio » con la seguente: « conclusione »;

a pagina 179, seconda colonna, alle righe quinta, ottava, tredicesima e quindicesima, sostituire la cifra: « 0.1.4011 » con la seguente: « 0.1.4011.15 »;

a pagina 187, seconda colonna, alla prima riga, premettere le seguenti parole: « Anna Margherita MIOTTO (PD) ritira il subemendamento a sua firma 0.1.4015.2.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, raccomanda nuovamente l'approvazione del suo emendamento 1.4015.

Il viceministro Stefano FASSINA ribadisce il parere favorevole sull'emendamento 1.4015 del relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.4015 del relatore (*vedi allegato 1*).»

a pagina 191, prima colonna, alla trentasettesima riga, dopo la parola: «allegato» aggiungere la seguente cifra: «1»;

a pagina 197, seconda colonna, alla ventesima riga, dopo la parola: «allegato» aggiungere la seguente cifra: «1»;

a pagina 201, seconda colonna, alla terza riga, dopo la parola: «allegato» aggiungere la seguente cifra: «1»;

a pagina 207, seconda colonna, alla quarantaquattresima riga, dopo la parola: «allegato» aggiungere la seguente cifra: «1»;

a pagina 209, prima colonna, alla ventisettesima riga, dopo la parola: «allegato» aggiungere la seguente cifra: «1»;

a pagina 217, prima colonna, dodicesima riga, dopo la parola: «allegato» aggiungere la seguente cifra: «1»;

a pagina 219, seconda colonna, alla dodicesima riga, sostituire la parola: «l'emendamento» con la seguente: «del-l'emendamento»;

a pagina 211, seconda colonna, alla trentatreesima riga, sopprimere le parole: «Accoglie, quindi, l'invito al ritiro formulato dal relatore in relazione al predetto subemendamento Ginato 0.1.4031.3.»;

a pagina 213, prima colonna, alla sesta riga, dopo le parole: «Mariani 0.1.4031.13» aggiungere le seguenti: «(Nuova formulazione)»;

a pagina 219, seconda colonna, alla decima riga, sostituire la parola: «SOGEI» con la seguente: «Sorgenia»;

a pagina 229, prima colonna, dopo la quarta riga inserire il seguente emendamento:

«Dopo il comma 353 aggiungere il seguente:

353-bis. Al fine di risolvere il contenzioso derivante dal comma 23 dell'articolo

55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo di lavoro tra i funzionari del medesimo Ministero, la Società Anas SpA e i rappresentanti dei comitati dei passi carrai, con il compito di raggiungere un accordo tra le parti entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

1. 4015. Il Relatore.»;

a pagina 248, prima colonna, alla trentaduesima riga, dopo le parole: «a decorrere dal 2014,» aggiungere le seguenti: «fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica»;

a pagina 248, prima colonna, alla quarantatreesima riga, sostituire la parola: «di» con la seguente: «ad»;

a pagina 248, prima colonna, alla quarantacinquesima riga, sostituire le parole: «le maggiori entrate incassate rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, derivanti dalle attività» con le seguenti: «l'ammontare di risorse che, in sede di nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte in bilancio dell'esercizio in corso derivanti dall'attività»;

a pagina 248, seconda colonna, alla cinquantottesima riga, sostituire le parole: «sono annualmente utilizzate, a decorrere dall'esercizio di assegnazione al predetto Fondo, per incrementare nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso» con le seguenti: «ai sensi delle lettere a) e b) sono annualmente utilizzate nell'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo e dopo il loro accertamento in sede di consuntivo, per incrementare per tale anno nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica»;

a pagina 249, prima colonna, alla dodicesima riga, sostituire le parole: «Per il 2014, le entrate non computate nei saldi di finanza pubblica derivanti da misure straordinarie di contrasto all'evasione da versare in un apposito capitolo, sono fi-

nalizzate in corso d'anno alla riduzione della pressione fiscale, mediante riassegnazione al predetto fondo, secondo le modalità previste al comma 288-ter, ad esclusione delle detrazioni di cui all'articolo 13, comma 4 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 » con le seguenti: « Per il 2014, le entrate incassate in un apposito capitolo, derivanti da misure straordinarie di contrasto all'evasione e non computate nei saldi di finanza pubblica, sono finalizzate in corso d'anno alla riduzione della pressione fiscale, mediante riassegnazione al predetto Fondo, secondo le modalità previste al comma 288-ter, ad esclusione delle detrazioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalità di utilizzo di tali somme, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica »;

a pagine 253, seconda colonna, alla ventiseiesima riga, dopo le parole: « comma 11, » aggiungere le seguenti: « quinto periodo, »;

a pagina 257, prima colonna, alla quarantesima riga, dopo la cifra: « 0.1.4031.13 » aggiungere le seguenti parole: « (Nuova formulazione) »;

a pagina 257, seconda colonna, alla trentesima riga, sostituire le parole: « per l'anno 2014 » con le seguenti: « per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 »;

a pagina 297, prima colonna, ventisettesima riga, sostituire la parole: « totale » con la seguente: « locale ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00443 Zoggia: Sul finanziamento del teatro La Fenice di Venezia per l'anno 2013	50
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	53
5-00743 Ricciatti: Sull'ente Olivieri di Pesaro	50
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	54
5-01364 Manzi: Sul museo tattile statale « Omero »	51
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	55
5-01438 Chimienti: Su alcuni siti archeologici presenti nella città di Vercelli	51
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	57

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione dell'edilizia scolastica in Italia.

Audizione del dottor Raffaele Guariniello, sostituto procuratore della Repubblica del tribunale di Torino, in qualità di esperto del settore (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	51
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Commissario straordinario per la revisione della spesa, dottor Carlo Cottarelli, sui settori di competenza della Commissione	52
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52
---	----

INTERROGAZIONI

Giovedì 19 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA. — Interviene il sottosegretario di Stato dei beni e delle attività culturali e del turismo, Simonetta Giordani.

La seduta comincia alle 9.10.

5-00443 Zoggia: Sul finanziamento del teatro La Fenice di Venezia per l'anno 2013.

Il sottosegretario Simonetta GIORDANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Irene MANZI (PD), in qualità di cofirmataria, replicando, si dichiara soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo. Auspica comunque che siano stanziati adeguate risorse per il Fondo unico dello spettacolo per l'anno 2014, con riferimento non solo alla quota del fondo destinata al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche.

5-00743 Ricciatti: Sull'ente Olivieri di Pesaro.

Il sottosegretario Simonetta GIORDANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Lara RICCIATTI (SEL), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo. Rileva infatti come la sua interrogazione non fosse finalizzata ad ottenere informazioni con riferimento alla tabella triennale 2012-2014, redatta ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 534 del 1996, bensì a veder ricostituito il contributo annuale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il recupero del pregresso, inventariazione del patrimonio antico e moderno (cosiddetti fondi storici), finalizzato al funzionamento e alle attività delle biblioteche non statali aperte al pubblico: precisa, infatti, che il fondo indicato, inizialmente pari a 15 mila euro, è stato ridotto a soli mille euro, pregiudicando l'attività dell'ente Olivieri.

5-01364 Manzi: Sul museo tattile statale « Omero ».

Il sottosegretario Simonetta GIORDANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Irene MANZI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta resa dal sottosegretario Giordani. Dopo aver ricordato infatti la meritoria attività svolta presso il museo tattile statale Omero di Ancona che offre i suoi servizi ad un pubblico costituito non solo da minorati della vista, ma anche da portatori di altre disabilità, rileva come in attuazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 non si è potuto rinnovare il contratto ad alcuni dipendenti del museo, che è gestito con la collaborazione del comune di Ancona, pregiudicando la possibilità per il museo di poter proseguire la propria attività meritoria. Auspica infine che la normativa vigente si possa interpretare, in una interlocuzione tra il comune di Ancona e gli organi ministeriali competenti, nel senso della possibilità di procedere ai suddetti rinnovi dei contratti lavorativi.

5-01438 Chimienti: Su alcuni siti archeologici presenti nella città di Vercelli.

Il sottosegretario Simonetta GIORDANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Silvia CHIMIENTI (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo. Non ha infatti avuto notizia riguardo le intese, che sarebbero in realtà da scardinare, tra il comune di Vercelli e i cittadini proprietari dell'area dell'anfiteatro romano, dove dovrebbero sorgere tre nuovi condomini circolari per un totale di 90 appartamenti e 200 posti d'auto sotterranei. Ciò a discapito della tutela del sito archeologico in questione, che è in capo anche al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in base all'articolo 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Chiede inoltre rassicurazioni in merito alla prevista costruzione di un museo dello sport in corrispondenza di un altro sito archeologico a Vercelli, ove sono state recentemente rinvenute una serie di testimonianze appartenenti ad un opificio romano: anche il sito archeologico indicato andrebbe quindi tutelato.

Ilaria CAPUA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 19 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sulla situazione dell'edilizia scolastica in Italia.

Audizione del dottor Raffaele Guariniello, sostituto procuratore della Repubblica del tribunale di Torino, in qualità di esperto del settore.

(Svolgimento e conclusione).

Ilaria CAPUA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna

sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Interviene il dottor Raffaele GUARINIELLO, che svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Mara CAROCCI (PD), Umberto D'OTTAVIO (PD), Silvia CHIMIANTI (M5S), Luigi GALLO (M5S) e Ilaria CAPUA, *presidente*, per porre quesiti e formulare osservazioni.

Il dottor Raffaele GUARINIELLO risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Ilaria CAPUA, *presidente*, ringrazia il dottor Guariniello per il suo importante

contributo e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 19 dicembre 2013.

Audizione informale del Commissario straordinario per la revisione della spesa, dottor Carlo Cottarelli, sui settori di competenza della Commissione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 16.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 19 dicembre 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.45.

ALLEGATO 1

5-00443 Zoggia: Sul finanziamento del teatro La Fenice di Venezia per l'anno 2013.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Zoggia, unitamente ad altri onorevoli interroganti, chiede quali azioni il Governo intende porre in essere a favore del Teatro La Fenice di Venezia.

Vorrei a tale riguardo riferire che l'articolo 11, comma 20, del decreto-legge « Valore Cultura », così come modificato dalla legge di conversione n. 112 del 2013, attribuisce a questa Amministrazione il compito di rideterminare i criteri di ripartizione della quota FUS destinata al settore delle Fondazioni lirico sinfoniche.

La quota del Fondo unico destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, sarà quindi attribuita a ciascuna fondazione:

per il 50 per cento in considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di attività realizzati da ciascuna fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione;

per il 25 per cento in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacità di reperire risorse;

per il restante 25 per cento in considerazione della qualità artistica dei programmi, con particolare riguardo per quelli atti a realizzare segnatamente in un arco circoscritto di tempo, spettacoli lirici, di balletto e concerti coniugati da un tema comune e ad attrarre turismo culturale.

I criteri stabiliti dalle citate disposizioni intendono conferire al settore nuova spinta propulsiva centrata soprattutto sulla effettiva quantità della produzione svolta dai teatri e sulla capacità di reperire risorse onde ovviare ai pesanti costi di produzione cui sono soggetti tutti gli operatori di lirica.

Tanto premesso, è ovviamente prematuro pronosticare l'entità del contributo che potrà essere individuato a favore del Teatro La Fenice nell'esercizio 2014 e seguenti; tale Teatro, per altro, per quanto sopra accennato, si qualifica segnatamente per elevata capacità produttiva e per buona attitudine a procacciarsi risorse diverse da quelle dello Stato.

In particolare si può anticipare che è già stata sottoposta all'attenzione della competente commissione consultiva per la musica, l'opportunità di prendere in considerazione la captazione delle tournée all'estero per la valutazione della base quantitativa; parimenti sono allo studio tutti gli elementi astrattamente idonei a meglio valutare la qualità dei programmi.

Per quanto infine attiene alle iniziative sottolineate dagli interroganti in merito all'aumento del patrimonio della Fondazione si sottolinea come il comma 1 e il comma 9 dell'articolo 11 del decreto-legge Valore Cultura sopra citato prevedano espressamente fondi e procedure tese alla ricapitalizzazione dei teatri e ad ovviare alle situazioni debitorie.

ALLEGATO 2

5-00743 Ricciatti: Sull'ente Olivieri di Pesaro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Ricciatti chiede quali iniziative il Ministero intenda assumere al fine di assicurare la continuità operativa dell'Ente Olivieri di Pesaro.

Vorrei precisare che l'istituzione in parola (in particolare per l'attività della Biblioteca e dei Musei Oliveriani) è inserita nella Tabella triennale 2012/2014, redatta ai sensi dell'articolo 1 della legge 534/96, con un contributo annuo di euro 30.000, (la legge 534/96 prevede, come è noto, che le istituzioni in possesso di determinati requisiti possano essere ammesse, a domanda, al contributo ordinario annuale dello Stato, mediante l'inserimento in apposita tabella triennale).

Per l'annualità in corso il contributo è stato regolarmente erogato, a cura della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore, nel primo semestre 2013, nella misura ridotta di euro 26.297,00 a causa dei noti tagli di bilancio subiti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

A seguito del decreto-legge 91/2013 convertito in Legge 112/2013 che ha stabilito una ulteriore somma da ripartire tra gli istituti inseriti in Tabella, è stato recentemente concesso al medesimo Ente, sempre a valere sull'annualità 2013, un ulteriore contributo di euro 7.182,32.

Il Decreto interministeriale di finanziamento è stato registrato alla Corte dei Conti lo scorso 5 dicembre. La disponibi-

lità di cassa sarà accordata, dal Ministero dell'economia e delle finanze, nei primi giorni del 2014.

Nel corso degli anni l'Ente ha, inoltre, ricevuto contributi per il funzionamento della Biblioteca, ai sensi della circolare 138/2002 che detta le modalità di « Interventi finanziari per il funzionamento e per le attività delle biblioteche non statali aperte al pubblico con esclusione di quelle di competenza regionale ».

Tali contributi hanno subito una costante riduzione, dovuta ai continui tagli occorsi ai capitoli con i quali vengono finanziate le Istituzioni Culturali non statali.

In particolare, per il corrente esercizio finanziario, il capitolo riguardante i contributi alle biblioteche non statali ha subito una decurtazione del 13,45 per cento rispetto all'anno precedente.

La sospensione dei contributi erogati dal Ministero ai sensi degli articoli 35 e 37 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, disposta dal decreto-legge 95/2012, fino al dicembre 2015, non ha inoltre permesso di finanziare la richiesta di contributo per il fondo Perticari da parte della competente Direzione generale per gli archivi.

Tuttavia, per quanto riguarda il programma di finanziamento a valere sui fondi del gioco del lotto, richiamati dall'onorevole interrogante, posso confermare che è stato approvato il programma 2013 che prevede 150.000 euro da destinarsi ad interventi sui locali del Museo Oliveriano.

ALLEGATO 3

5-01364 Manzi: Sul museo tattile statale « Omero ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Manzi, unitamente ad altri onorevoli colleghi, chiede quali iniziative il Ministero intenda assumere al fine di assicurare la continuità operativa del museo Omero.

Preciso, a tale proposito, che il Museo Omero, sorto nel 1993 come innovativa struttura comunale per ciechi e ipovedenti, è stato successivamente trasformato, con la legge n. 452 del 25 novembre 1999, in Museo tattile statale con la finalità di raccogliere materiali, oggetti o perfette riproduzioni delle diverse forme di arti plastiche e delle manifestazioni storico-culturali dell'organizzazione dell'ambiente, dello spazio e della vita dell'uomo, al fine di promuovere la crescita e l'integrazione culturale dei minorati della vista e di diffondere tra essi la conoscenza della realtà ».

Nato come un museo eminentemente destinato ai privi della vista, il Museo Omero può ora meglio definirsi come un museo senza barriere, in quanto, attraverso la valorizzazione della tattilità e di nuovi indirizzi multisensoriali, offre i suoi servizi ad un pubblico sempre più articolato, costituito non solo da minorati della vista, ma anche da portatori di altre disabilità e da persone così dette normodotate, costituendo in tal modo una splendida possibilità d'integrazione nel segno della cultura.

Il notevole impegno profuso nella ricerca metodologica in campo didattico e nell'approfondimento scientifico, oltre che tecnico, delle tematiche relative all'estetica della tattilità e alla dell'accessibilità ai beni culturali a categorie di pubblico rimaste finora escluse, consente al Museo Omero

di svolgere una preziosa attività formativa che si esplica mediante l'attività di laboratori destinati alle scuole, di diretti interventi in molte di esse, l'organizzazione di corsi di formazione rivolti ad operatori museali ed educatori, cui hanno partecipato anche funzionari del MIBACT e alcuni responsabili di importanti musei italiani.

Quanto sopra, si è concretato nell'attività di consulenza resa a numerose istituzioni italiane sui temi dell'accessibilità e la vivace collaborazione con importanti istituzioni straniere in campo scientifico (Spagna, Francia, Inghilterra, Polonia, Russia, Giappone, ecc.) e in campo musicale, culminata, tra l'altro, nell'organizzazione di sei mostre tattili in Polonia, Repubblica Ceca e Croazia, mentre attualmente si sta studiando la possibilità di una mostra presso il Tretyakov di Mosca.

Questo Ministero non ignora, quindi l'alto valore culturale, prima ancora che sociale svolto dal Museo Tattile Statale « Omero ».

La dotazione per il funzionamento dell'istituzione *de qua*, introdotta dalla legge 452 del 1999, è tuttora presente nella tabella di questo Ministero al capitolo 1308.

L'importo di 500.000 euro previsto dal decreto « Valore cultura » per gli anni 2013, 2014 e 2015 sarà appunto assegnato su tale capitolo dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale.

Un ulteriore contributo di euro 55.991 è stato recentemente concesso dal Mini-

stero per le spese di funzionamento relative al corrente anno 2013.

Per quanto riguarda la questione posta dall'interrogante in merito all'applicabilità al Museo Omero delle norme di contenimento della spesa contemplate dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122, si assicura che la questione è già all'attenzione dei competenti uffici del Ministero.

In ogni caso, in linea di massima, si può sin d'ora anticipare che la riduzione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa prevista dalla norma sopra richiamata, non preclude, di per sé, la prosecuzione dell'attività istituzionale del Museo Omero che ben potrà realizzare i propri progetti avvalendosi di altre forme contrattuali quali, a titolo puramente esemplificativo, appalti di servizio e rapporti di lavoro autonomo.

ALLEGATO 4

**5-01438 Chimienti: Su alcuni siti archeologici presenti
nella città di Vercelli.**

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Chimienti, unitamente ad altri onorevoli colleghi, chiede quali iniziative il Ministero intenda intraprendere per la valorizzazione di un'area di Vercelli interessata da ritrovamenti archeologici.

Preciso, a tale proposito, che nell'area in parola è presente un affioramento di un contesto pertinente a un quartiere artigianale suburbano di età romana, le cui strutture, conservate esclusivamente per pochi tratti a livello di fondazione, sono associate a potenti depositi, ricchi di materiali di età romana, già asportati con metodo stratigrafico o in corso di indagini.

La competente Soprintendenza archeologica del Piemonte, ha richiesto al Comune di Vercelli sin dal luglio 2012, a seguito dei primi affioramenti di strutture e stratigrafie di interesse archeologico, che fossero effettuati approfondimenti stratigrafici sull'area del cosiddetto opificio romano e che fosse eseguito uno scavo archeologico manuale sistematico in estensione, fino all'esaurimento delle giaciture archeologiche. Richiesta ribadita, con successive comunicazioni fino al giugno di quest'anno.

Sugli esiti dell'indagine stratigrafica ancora in corso, la stessa Soprintendenza ha già fornito una preliminare comunicazione nel corso di una conferenza intitolata « Nuovi ritrovamenti di Vercelli romana ». Una più approfondita notizia scientifica è attualmente in fase di stampa nel Notiziario dei Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte.

Nel giugno di quest'anno è stato avviato il procedimento di verifica dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 10 comma 3 e articolo 12 del Codice dei beni culturali, al fine di tutelare le strutture più rilevanti per la comprensione del sito. È tuttavia necessario segnalare che, a causa della modestissima conservazione dei resti murari, qualsiasi intervento conservativo e di valorizzazione *in situ* risulta difficilmente perseguibile.

Fatte queste valutazioni, e considerando le motivate esigenze di carattere strutturale relative all'edificio in via di costruzione (Museo della Scherma), il Comune di Vercelli, a luglio di quest'anno, ha avanzato richiesta di parziale smontaggio di alcune strutture murarie del complesso.

Nelle more della conclusione del procedimento di verifica dell'interesse culturale, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte ha autorizzato, per ragioni di motivata urgenza, il cauto smontaggio di una parte delle strutture archeologiche. Ad ottobre la stessa Direzione regionale ha formulato al Comune di Vercelli una richiesta di integrazione documentale in merito alla pratica di smontaggio delle murature antiche, sospendendo i termini del procedimento.

Gli Uffici sul territorio, in continua collaborazione con il Comune di Vercelli, stanno lavorando al fine di offrire tutti gli opportuni strumenti per la comprensione e la conoscenza del contesto antico del cosiddetto opificio, non solo presso il sito

stesso ma soprattutto nel costituendo Museo Archeologico della Città di Vercelli, dove troveranno adeguata visibilità i siti e i materiali provenienti dal concentrico cittadino.

A tal proposito la Soprintendenza archeologica ha dichiarato la propria disponibilità a una fattiva collaborazione con istituzioni scientifiche o enti di ricerca accreditati, per coniugare efficacemente esigenze di tutela del patrimonio e di ricerca scientifica e per favorire un confronto con le istituzioni culturali cittadine.

Per quanto più propriamente riferito all'area dell'anfiteatro romano della città di Vercelli, sottoposta a vincolo con decreto ministeriale del 13 marzo 1999, vorrei riferire che la Soprintendenza scrivente sta operando lì già da tempo.

La soluzione progettuale approvata, per quanto di specifica competenza archeologica, è orientata sia al recupero e alla valorizzazione del monumento antico, sia al mantenimento degli indici volumetrici edificatori già consentiti sull'area. Tale soluzione progettuale è stata elaborata tenendo in debito conto anche gli esiti dei sondaggi archeologici già eseguiti; sondaggi che consentono di escludere la presenza di resti antichi in talune aree. Resta ferma, inoltre, la prescrizione vincolante che obbliga all'assistenza archeologica continuativa da parte di operatori archeologi dotati

delle necessarie qualifiche professionali, tutti gli scavi necessari alla realizzazione dei fabbricati.

L'attuale progetto è stato l'esito di una lunga concertazione tra la Soprintendenza archeologica, il Comune di Vercelli e i proprietari dei fondi, nel rispetto delle norme di Piano Regolatore, dei diritti dei proprietari e in ossequio alla legislazione vigente in materia di tutela.

Quando si sarà raggiunto l'obiettivo complesso e oneroso del pieno recupero del bene per la pubblica fruizione, potranno essere eventualmente considerate forme di collaborazione con le associazioni di volontariato locali per la valorizzazione di questa importante risorsa territoriale.

Gli stessi funzionari archeologi, oltre a perseguire le finalità di tutela proprie dell'istituzione, sono impegnati nella divulgazione e nel confronto scientifico in merito agli esiti degli interventi archeologici condotti sul territorio. I resoconti sono pubblicati con cadenza annuale sul Notiziario della rivista d'istituto (Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, scaricabili anche dalla Digital Library del sito www.archeo.piemonte.beniculturali.it) e i risultati delle attività di studio e approfondimento sono oggetto di conferenze pubbliche, interventi in convegni e pubblicazioni scientifiche.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegner Bernardo De Bernardinis a Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Atto n. 17 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 19 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 9.10.

Proposta di nomina dell'ingegner Bernardo De Bernardinis a Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Atto n. 17.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2013.

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha formulato una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina in esame e che la Commissione ha svolto l'audizione informale del dottor Bernardo De Bernardinis.

Nessuno chiedendo di intervenire, avverte che la Commissione procederà alla votazione della proposta di parere del

relatore e che tale votazione si effettuerà a scrutinio segreto con il sistema delle palline bianche e nere.

Precisa, inoltre, che porrà in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, la quale risulterà approvata ove consegua la maggioranza dei voti validamente espressi. Nel caso in cui invece tale maggioranza non sia conseguita e la proposta di parere sia dunque respinta, si intenderà espresso parere contrario.

Indice, quindi, la votazione sulla proposta di parere favorevole formulata sulla proposta di nomina del dottor Bernardo De Bernardinis a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

La Commissione procede quindi, alla votazione per scrutinio segreto della proposta di parere favorevole del relatore.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina del dottor Gaetano Benedetto a presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo:

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14

Hanno votato *sì* 24
Hanno votato *no* 3.

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Arlotti, Borghi, Bonomo in sostituzione dell'onorevole Braga, Bratti, Carrescia, Castiello, Cominelli, Dallai, Decaro, Distaso, Gadda, Garofalo, Ginoble, Grimaldi, Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Ma-

tarrese, Mazzoli, Moretto, Realacci, Romele, Sanna, Segoni, Vella, Zardini e Zozze.

La seduta termina alle 9.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 15.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi (*Svolgimento e conclusione*) 61

AVVERTENZA 61

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 19 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Intervengono il Ministro delle infrastrutture e i trasporti, Maurizio Lupi e il sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti, Erasmo D'Angelis.

La seduta comincia alle 13.45.

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi.

(Svolgimento e conclusione).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Maurizio LUPI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Mario TULLO (PD), Stefano QUARANTA (SEL) Sandro BIASOTTI (FI-PdL), Vincenzo GAROFALO (NCD), Diego DE LORENZIS (M5S), Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) e il presidente Michele Pompeo META.

Erasmo D'ANGELIS, *Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*, e Maurizio LUPI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*, rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Michele Pompeo META, *presidente*, ringrazia il Ministro Lupi e il sottosegretario D'Angelis per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

C. 731 Velo e altri e C. 1588 Governo.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01027 Mazzoli: Crisi del distretto della ceramica di Civita Castellana	62
5-01188 Fedriga: Continuità produttiva dello stabilimento Ideal Standard di Orcenico di Zoppola	62
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	64
5-01468 Vallasca: Protocollo d'intesa per lo sviluppo di un polo tecnologico per il cosiddetto carbone pulito nell'area del Sulcis Iglesiente	63
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	65
5-01469 Baruffi: Continuità produttiva dello stabilimento Ceramiche Progres nel comune di Serramazzoni	63
5-01470 De Micheli: Sospensione delle procedure di vendita della società RetItalia Internazionale Spa	63
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	70
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63

INTERROGAZIONI

Giovedì 19 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 9.15.

5-01027 Mazzoli: Crisi del distretto della ceramica di Civita Castellana.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza del deputato Mazzoli: si intende che abbia rinunciato all'interrogazione in titolo.

5-01188 Fedriga: Continuità produttiva dello stabilimento Ideal Standard di Orcenico di Zoppola.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimiliano FEDRIGA (LNA), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo. Ritiene comunque opportuno che il Ministero dello sviluppo economico continui a seguire attentamente gli sviluppi della vicenda e che in particolare vigili a garanzia della continuità produttiva dello stabilimento di Pordenone. Ritiene altresì opportuno sensibilizzare il Governo sul perdurare di un notevole differenziale a carico delle imprese

italiane in termini di *total tax rate* rispetto alle imprese operanti negli Stati limitrofi, in cui si registra una pressione fiscale quasi dimezzata rispetto a quella applicata in Italia.

5-01468 Vallascas: Protocollo d'intesa per lo sviluppo di un polo tecnologico per il cosiddetto carbone pulito nell'area del Sulcis Iglesiente.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Andrea VALLASCAS (M5S), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal Governo, che pure giudica articolata ed esauriente. Dichiaro al riguardo di non condividere le scelte di politica energetica compiute dal Governo riguardo agli investimenti per la cattura del CO₂, non comprendendo in particolare le ragioni per le quali si è deciso di investire in un'ulteriore centrale elettrica in Sardegna.

5-01469 Baruffi: Continuità produttiva dello stabilimento Ceramiche Progres nel comune di Serramazzoni.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza del deputato Baruffi: si

intende che abbia rinunciato all'interrogazione in titolo.

5-01470 De Micheli: Sospensione delle procedure di vendita della società RetItalia Internazionale Spa.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Paola DE MICHELI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo che indica soluzioni alternative a salvaguardia dei posti di lavoro del personale di RetItalia Internazionale attraverso la ricollocazione all'interno della pubblica amministrazione personale e con la previsione di vantaggi per le società interessate all'acquisto che prevedano il reclutamento del personale di Retitalia.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 19 dicembre 2013.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 12.40 alle 13.10.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01188 Fedriga: Continuità produttiva dello stabilimento Ideal Standard di Orcenico di Zoppola.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero segue attentamente gli sviluppi delle problematiche relative all'azienda, per affrontare le quali è già stato aperto un tavolo di confronto.

Nel mese di ottobre scorso, si sono tenuti due incontri, rivolti alla verifica delle prospettive industriali del Gruppo Ideal Standard.

In tali incontri i rappresentanti delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lazio si sono impegnati a verificare presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la possibilità di accedere alla CIG in deroga per il primo semestre 2014, stante l'impossibilità di utilizzare altri ammortizzatori per i lavoratori del gruppo; mentre l'azienda si è impegnata a sospendere la procedura di mobilità fino al 31 ottobre 2013.

Nell'ultima riunione del 21 novembre 2013 è stata segnalata l'importanza fondamentale del ripristino delle relazioni industriali e istituzionali tra le parti, indispensabili per affrontare in maniera condivisa i complessi processi di riorganizzazione e ristrutturazione che il Gruppo dovrà sostenere nei prossimi mesi.

Pertanto, la Direzione Aziendale è stata invitata a sospendere la procedura di mobilità e ad attivare, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istanza per l'utilizzo della CIG in deroga per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2014.

Nelle prossime settimane, la data è ancora da stabilire, è previsto un ulteriore incontro presso il MiSE al fine di verificare la suddetta richiesta, alla luce del progetto industriale.

L'azienda, pur confermando quanto rappresentato nella comunicazione di avvio della procedura di mobilità per il sito di Orcenico, ha accolto l'invito del Governo per quanto riguarda la sospensione della procedura di mobilità e l'attivazione dell'istanza riguardante la CIG in deroga.

La Direzione di Ideal Standard ha confermato anche l'interesse di potenziali investitori e ha aggiunto di non aver alcuna preclusione commerciale o industriale nei confronti di potenziali investitori, confermando il mantenimento e la redistribuzione dei volumi produttivi in Italia e auspicando una ripresa del settore sia sul versante della domanda sia interna, sia estera.

La Società e le OO.SS. concordando sull'opportunità di ricorrere alla CIG in deroga si sono rese disponibili a proseguire il confronto, previsto per le prossime settimane, sia presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'avvio della procedura per la CIG, sia presso il Ministero dello sviluppo economico per quanto concerne il confronto sul piano industriale.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01468 Vallascas: Protocollo d'intesa per lo sviluppo di un polo tecnologico per il cosiddetto carbone pulito nell'area del Sulcis Iglesiente.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Protocollo di Intesa sottoscritto in data 13 novembre 2012 dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Regione Autonoma della Sardegna, insieme con altre Amministrazioni centrali dello Stato ed enti locali, definisce gli obiettivi e le condizioni generali di sviluppo ed attuazione del cosiddetto « Piano Sulcis ». Con successivo protocollo, sottoscritto in data 2 agosto 2013, è stata declinata uno dei programmi previsti dal Piano: il programma per la realizzazione di un Centro di eccellenza « carbone pulito », da inserire nel quadro di un polo tecnologico di ricerca sull'energia eco-compatibile, all'interno del quale sia avviata anche una sperimentazione sulla tecnologia CCS per la separazione ed il confinamento della CO₂ emessa nel processo di produzione elettrica da fonti fossili.

In merito ai dati relativi al peso delle singole voci di costo della bolletta elettrica, l'affermazione degli On. Interroganti *»le voci in bolletta connesse alle fonti fossili sono già passate dal 31 al 57 per cento, del totale contro il 33 per cento delle rinnovabili»* non sembra trovare alcun riscontro nei dati ufficiali.

Pertanto procedendo per ipotesi, nel caso in cui il suddetto dato si riferisse agli incentivi statali, si segnala che secondo i dati del quarto trimestre 2013 dell'AEEG, le voci di costo della bolletta elettrica sono così ripartite:

1) Costi energia, vendita e dispacciamento: 52,66 per cento;

2) Costi di rete e misura: 14,57 per cento;

3) Oneri generali di sistema: 19,4 per cento;

4) Imposte: 13,33 per cento.

Gli incentivi statali alle diverse forme di energia si trovano all'interno della voce 2) nel conto denominato A3 (che pesa per il 93 per cento circa del totale degli oneri generali).

Il conto A3 è così ripartito (fonte GSE Rapporto attività 2012 e AEEG):

Incentivi alle fonti rinnovabili: 90 per cento;

Incentivi alle fonti fossili assimilate (CIP 6): 10 per cento.

Sulla base dei dati ufficiali, quindi, si può calcolare che gli incentivi alle fonti rinnovabili pesano per un 16 per cento sulla bolletta, mentre quelli a favore delle fonti fossili pesano per un 2 per cento sulla bolletta.

A queste forme di incentivo esplicito bisognerebbe, per completezza, sommare gli incentivi che le fonti fossili ricevono a valere sulla componente « costi di dispacciamento » all'interno della voce 1) (remunerazione provvisoria capacità produttiva). Questi ultimi hanno tuttavia un peso trascurabile rispetto al totale (circa 150 M euro/anno, ovvero circa lo 0,25 per cento del totale della bolletta – dati AEEG 2012).

Qualora, invece, il medesimo dato segnalato dagli On. Interpellanti si riferisce al peso di ciascuna fonte di energia primaria sul costo finale della bolletta, è evidente che, oltre agli incentivi, bisogna

considerare il mix di generazione medio nazionale che, secondo i dati del GSE 2011 (fuel mix disclosure), è così composto:

- Fonti fossili: 55,8 per cento;
- Fonti rinnovabili: 36,7 per cento;
- Nucleare (importato): 1,8 per cento;
- Altre fonti: 5,7 per cento.

Emerge chiaramente quanto sia rilevante la quota « rinnovabile » nel mix di generazione nazionale. Essa è già superiore agli obiettivi condivisi a livello europeo ed internazionale (20-20-20). Inoltre, rispetto all'anno precedente (2010), si rileva un aumento di circa un punto percentuale ed anche il trend recente è orientato alla crescita.

Relativamente, all'utilizzo del carbone quale combustibile per la produzione di energia elettrica ed in particolare in ordine al fatto che in Sardegna, « [...] sono in discussione ulteriori due progetti di impianti alimentati con quella fonte, fatto grave che rappresenta un ulteriore attacco dal punto di vista economico, ambientale e sanitario per quella terra già notevolmente coinvolta da fenomeni di inquinamento industriale; [...] », si fa presente che, ad oggi, non risultano nuove progettazioni di centrali a carbone.

Nel sito di Fiume Santo (SS), la Società E.On Produzione Spa, titolare della Centrale ivi operante, è stata autorizzata, con provvedimento n. 55/02/2010 del 4 ottobre 2010, alla realizzazione di una nuova sezione a carbone (410 MWe, 858 MWt), in sostituzione delle esistenti unità n. 1 e n. 2, alimentate a olio combustibile. Si specifica, pertanto, che si tratta pertanto di un nuovo impianto, bensì della modifica di una centrale esistente mediante la realizzazione di un nuovo gruppo più efficiente ed ambientalmente compatibile, in sostituzione delle sezioni esistenti meno performanti.

Inoltre, appare opportuno precisare che il succitato provvedimento autorizzativo è stato rilasciato, secondo i dettami della legge n. 55/2002, a seguito di un complesso procedimento amministrativo che ha visto il coinvolgimento degli Enti locali, quali Regione e Comuni territorialmente interessati,

nonché delle Amministrazioni statali poste a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, che nell'ambito del procedimento hanno espresso le proprie valutazioni in merito all'iniziativa e alla sua compatibilità con il territorio. In particolare, si rileva infatti che condizione imprescindibile per il rilascio del suddetto titolo autorizzativo è stata una valutazione della compatibilità ambientale favorevole, nonché una positiva Intesa regionale. Inoltre, si precisa che l'esercizio dell'impianto di Fiume Santo è disciplinato da un provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambiente che, valutandone la conformità alle migliori tecnologie disponibili e agli standard ambientali disposti a livello europeo, ne regola le modalità di esercizio, anche in considerazione della specificità del sito, già coinvolto da fenomeni di inquinamento correlati ad attività industriali precedenti.

In particolare, il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambiente ha comportato un'istruttoria da parte degli organi tecnici competenti, mirata a verificare che il livello emissivo della centrale permanga entro limiti tecnici tollerabili dal sistema ambientale-sanitario. Inoltre, la predisposizione di un Piano di Monitoraggio e Controllo, che impone verifiche tecniche sugli impianti e sulle modalità della loro conduzione, costituisce uno strumento affidabile per il controllo sistematico del processo produttivo e delle attività ausiliarie a supporto, con l'obiettivo principale di tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente.

Infine, per completezza di informazione, rappresenta presente che la Società E.On Produzione S.p.A. ha ottenuto due proroghe del termine di avvio dei lavori, per motivazioni connesse alla necessità di esecuzione di interventi di bonifica del sito. Pertanto, attualmente la scadenza per l'avvio dei lavori è posticipata al 4 dicembre 2014.

Per quanto attiene le altre Centrali a carbone ubicate sul territorio della Regione Sardegna, si evidenzia che la Società Enel Produzione S.p.A. ha inoltrato istanza per l'autorizzazione all'installazione di un nuovo desolfatore per la sezione n. 2 della Centrale termoelettrica « Grazia De-

ledda » di Sulcis, attualmente in fase procedimentale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la verifica di assoggettabilità alla V.I.A.

Passando all'esame specifico dei singoli quesiti posti On.li Interroganti, si rappresenta quanto segue.

a) chiarire come mai si intenda spendere ancora fondi pubblici per una sperimentazione sui processi di ossicombustione già attuata positivamente in passato da ENEA.

L'ossicombustione è una delle tecnologie più innovative e promettenti per la cattura della CO₂ ed è in fase di studio in molti paesi tra cui gli USA dove la tecnologia italiana (promossa da ITEA, gruppo Sofinter – Ansaldo Caldaie di Gioia del Colle) è seguita con attenzione ed ha già avuto alcuni riconoscimenti dal DOE e dal MIT. ENEA, insieme a ITEA ha partecipato alcuni anni fa ad un progetto per realizzare un impianto sperimentale da 5 MW nel sito ITEA di Gioia del Colle per studiare il combustore a ossigeno per i rifiuti; non è vero, come si afferma nell'interrogazione, che visti i costi dell'ossigeno si dovevano fare solo piccoli impianti; al massimo si dovevano studiare taglie più elevate per verificare le economie di scala. Stante il buon fine della sperimentazione, si decise nel 2010 di fare un pilota da 48 MW termici a Brindisi presso la centrale ENEL (accordo ENEL-ENEA-ITEA), ma poi, vista la situazione generale della CCS, ENEL decise di soprassedere in attesa di tempi migliori. Il progetto proposto in Sardegna è la riproposizione riveduta e corretta di quello di Brindisi e potrebbe dare risposte positive sulla fattibilità tecnico-economica della tecnologia in vista di future applicazioni, che non riguarderebbero solo il carbone ma anche altre filiere come i rifiuti (a Singapore ITEA ha un impianto di trattamento dei rifiuti in funzione con questa tecnologia). L'ossicombustione può applicarsi infine ad ogni tipo di carbone: è ovvio che non è una tecnologia di desolfurazione e quindi saranno necessari degli impianti di captazione degli ossidi di zolfo (DE-SO_x), da applicare ad una eventuale centrale, ma questo vale per tutte le tecnologie di cattura;

b) chiarire come mai si intendano utilizzare risorse provenienti dai fondi NER 300 per una sperimentazione sui CSS da energia non rinnovabile non prevista dal protocollo dello stesso NER e che è peraltro già stata effettuata in passato da ENEA.

Al riguardo occorre precisare che il NER 300 non deriva da fondi PON ma dalle quote dei nuovi entranti dell'ETS (new entrants resources). La CCS è pienamente ammissibile al NER, anzi è la seconda gamba insieme alle rinnovabili, anche se non c'è esclusiva per il carbone ma per tutte le fossili e i processi industriali. Sul primo bando nessun progetto europeo è stato finanziato per i noti motivi (crisi, costo CO₂, cantierabilità, etc.) e l'unico progetto italiano (ENEL Porto Tolle) era stato ritirato. Il secondo bando è in fase di istruttoria BEI ma nessun progetto italiano di CCS è stato presentato. Inoltre, il progetto Sulcis non poteva essere presentato al NER perché non era identificato lo sponsor industriale e non c'era alcuna autorizzazione;

c) chiarire se un'eventuale centrale a carbone realizzata con le tecniche di ossicombustione dovrà o meno utilizzare carbone del Sulcis o come pare carbone proveniente parzialmente dall'estero, considerato che l'ossicombustione abbatte in percentuale le emissioni di carbonio in atmosfera ma non l'elevata quantità di zolfo, pari all'8 per cento, presente nel carbone estratto nei siti di coltura limitrofi, per evitare la quale esistono solo esempi sperimentali di processi costosi che contribuirebbero a mettere fuori mercato l'energia prodotta.

In merito si evidenzia che la centrale prevista dal protocollo è da realizzare, sulla base di quanto previsto dal medesimo protocollo, al termine di una fase di sperimentazione nell'ambito del polo tecnologico per il carbone pulito. Tale centrale è previsto che sia realizzata da un soggetto individuato da una gara internazionale bandita dalla regione Sardegna e che non utilizzi il carbone estratto dal giacimento che peraltro, come affermato

anche dagli On.li Interroganti, è previsto che termini l'attività estrattiva nel 2018;

d) chiarire come mai si intenda continuare a produrre energia e per giunta da fonti non rinnovabili e inquinanti quando il settore italiano è già gravato da centinaia di esuberanti nella forza lavoro.

Al riguardo si sottolinea che la produzione e la vendita di energia elettrica sono attività completamente liberalizzate dal decreto n. 79/99. Il Governo, quindi, non è in grado di stabilire quanta capacità di generazione debba essere installata sul territorio, né può influenzare la richiesta di energia dalle utenze e la conseguente energia prodotta. Le politiche di natura energetica vengono attuate anche tramite gli incentivi, che al momento sono erogati solo a favore dei produttori a fonti rinnovabili ed assimilate a valere sul conto A3 della bolletta (come rilevato in precedenza), oltre che tramite lo sviluppo della rete elettrica nazionale e la promozione delle smart grid e della generazione distribuita.

È opportuno comunque precisare che, pur essendo indubbia l'importanza dello sviluppo delle fonti rinnovabili (l'Italia ha già superato gli obiettivi condivisi a livello europeo sul fronte elettricità), il « sistema Paese » necessita di una adeguata diversificazione del *mix* energetico, elemento questo che concorre fortemente a garantire la stabilità e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

Al riguardo, l'attuale mix produttivo italiano risulta decisamente orientato ad un mix gas – rinnovabili, con vantaggi sotto il profilo ambientale. Tale tendenza, tra l'altro, risulta incrementata negli ultimi anni anche a causa di una forte riduzione dell'uso dell'olio combustibile, il cui utilizzo non risulta più compatibile con gli standard ambientali richiesti.

Pertanto, ferma restando l'attuale politica energetica italiana, orientata verso la diffusione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili, lo spazio per una quota di produzione con carbone è da ritenersi coerente con l'ottica di realizzare un migliore equilibrio nell'approvvigionamento dei combustibili per la produzione di energia elettrica.

Un sistema energetico gestito solo attraverso fonti rinnovabili potrebbe comportare problemi tecnici di gestione in sicurezza e sicuramente darebbe oggi problemi di costo molto elevato, non sostenibili neanche considerando gli indubbi vantaggi delle rinnovabili in termini di emissioni in atmosfera e complessivo impatto ambientale;

e) chiarire, dal momento che l'energia così prodotta, così come esposto nella premessa, avrebbe dei prezzi superiori a quelli di mercato se si intenda ripercorrere una strada già investita da procedura di infrazione dalla Commissione europea per distorsione del mercato, in relazione alla cessione di energia a prezzi di favore a seguito della legge n. 80 del 2005, all'articolo 11, comma 14.

In merito a tale quesito, occorre premettere che il progetto derivante dalla legge n. 80/05 e successive modificazioni è stato notificato alla Commissione europea prima di porlo in esecuzione e che tale progetto verrebbe rimpiazzato da quello derivante dal Protocollo Sulcis.

Ciò posto, si precisa che il suddetto progetto non è stato sottoposto a procedura di infrazione ha piuttosto seguito la procedura di notifica prevista per gli aiuti di Stato al fine di valutarne l'eventuale incompatibilità con il diritto comunitario e che, in quest'ambito, non vi è stata alcuna decisione negativa, ed è tuttora in fase di indagine formale da parte della Commissione europea che, nella fase istruttoria aveva avanzato diverse perplessità.

Il progetto previsto dal protocollo si differenzia peraltro dal precedente per l'introduzione del tetto all'incentivo (30 euro/MWh contro i precedenti 150) da erogare solo nelle condizioni di esercizio a piena capacità dell'impianto di cattura e stoccaggio della CO₂ e fino a un massimo di produzione incentivabile (2100 GWh/anno). Tale meccanismo, unito all'audit sulla rendicontazione ed alla possibilità di aggiustamenti *ex post* del contributo evita ogni possibile sovra compensazione a favore del vincitore della gara internazionale

cui sarebbe assicurato esclusivamente il minimo contributo indispensabile per realizzare l'impianto.

Inoltre, tale formulazione fa sì che l'intero intervento sia realizzabile con un prelievo significativamente inferiore sulle bollette mantenendo, nel contempo, la valenza « sperimentale » del progetto volto a verificare la fattibilità della tecnologia CCS (cattura e stoccaggio del carbonio) su scala commerciale assicurandone la compatibilità con le norme comunitarie (è stata comunque inserita una clausola « stand still » per cui nessun incentivo potrà essere erogato prima dell'approvazione da parte della Commissione europea);

f) chiarire, visto il surplus energetico indicato in premessa e l'eventuale utilizzo di fondi pubblici, se alla base dell'accordo in questione esista un piano energetico regionale coerente con un piano industriale che indichi la destinazione dell'energia prodotta ovvero la reale necessità di realizzare una nuova centrale.

In merito si segnala che la Regione Sardegna è pienamente d'accordo con l'iniziativa;

g) accertare l'esistenza di studi geologici effettuati in passato direttamente da Carbosulcis attraverso specifiche geoprospezioni, per le quali sarebbero stati utilizzati ingenti risorse pubbliche per attrezzature e consulenze che avrebbero accertato l'impossibilità del sottosuolo del Sulcis ad accogliere lo stoccaggio della CO₂ a causa della frammentazione della vena carbonifera laddove si vorrebbe immettere CO₂, nel tratto da Funtanamare a Nuraxi Figus, e che nello stesso sito non sarebbe stato trovato alcun giacimento di carbon fossile, perlomeno non continuo, e in tal caso chiarire come mai sia stato scelto per la sperimentazione dello stoccaggio della CO₂ un sito geologicamente inadatto a tale scopo.

Per quanto concerne gli studi geologici, corrisponde al vero che Carbosulcis ne ha

fatti diversi con INGV, OGS e RSE su banche dati esistenti, tuttavia non risulta che il sito sia inadeguato, almeno stando alle indicazioni emerse; ovviamente sono necessari ulteriori approfondimenti sul campo (e quindi onerosi) che si potranno fare solo in presenza di un progetto concreto;

h) chiarire se i fondi derivanti dal NER 300 debbano essere utilizzati per finanziare anche se solo trasversalmente in modo, ad avviso degli interroganti palesemente inammissibile il progetto di costruzione della centrale a carbone prevista dal succitato protocollo d'intesa.

Come in precedenza precisato nella risposta la quesito *b)* si segnala che il NER 300 non deriva da fondi PON ma dalle quote dei nuovi entranti dell'ETS (new entrants resources). La CCS è pienamente ammissibile al NER, anzi è la seconda gamba insieme alle rinnovabili, anche se non c'è esclusiva per il carbone ma per tutte le fossili e i processi industriali. Sul primo bando nessun progetto europeo è stato finanziato per i noti motivi (crisi, costo CO₂, cantierabilità, etc.) e l'unico progetto italiano (ENEL Porto Tolle) era stato ritirato. Il secondo bando è in fase di istruttoria BEI ma nessun progetto italiano di CCS è stato presentato. Inoltre, il progetto Sulcis non poteva essere presentato al NER perché non era identificato lo sponsor industriale e non c'era alcuna autorizzazione;

i) chiarire come mai si intenda insistere nella produzione di energia da carbone proveniente parzialmente da un sito di cui è prevista la chiusura già nel 2018.

Come in precedenza precisato nella risposta al quesito *c)* è previsto che la centrale sia realizzata da un soggetto individuato da una gara internazionale bandita dalla regione Sardegna e che non utilizzi il carbone estratto dal giacimento che peraltro, come affermato anche dagli On.li Interroganti, è previsto che termini l'attività estrattiva nel 2018.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01470 De Micheli: Sospensione delle procedure di vendita della società RetItalia Internazionale Spa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La spesa per il contratto di servizio ICE-Retitalia Internazionale Spa è stata necessariamente sottoposta a riduzione nel corso degli ultimi anni, a seguito dei progressivi e rilevanti decrementi del bilancio di funzionamento e di attività promozionale sia dell'ex ICE-Istituto nazionale per il commercio estero che dell'attuale ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, con una radicale ristrutturazione e tagli netti nella pianta organica, nei fondi di funzionamento e promozionali e nella struttura organizzativa.

Invero, in una logica di forte contenimento della spesa pubblica italiana, la legge di stabilità n. 228 del 24 dicembre 2012 ha previsto un'ulteriore riduzione del 13 per cento delle risorse finanziarie destinate ai costi di funzionamento dell'Agenzia nel 2013.

Lo stanziamento complessivo dell'ICE-Agenzia è quindi passato da circa 90 milioni a circa 79,4 milioni di euro per il 2013. A tale proposito, si osserva che, data l'insufficienza delle risorse disponibili, a fronte di costi non comprimibili, si è resa necessaria un'integrazione eccezionale, operata dal Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 474, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per l'ammontare di 10 milioni di euro, in aggiunta all'originaria allocazione di 9.226.000 euro.

Inoltre, allo stato attuale, lo stanziamento previsto per l'anno 2014 sul relativo capitolo è pari a 9,125 milioni di euro, meno del 50 per cento di quanto previsto per l'esercizio in corso (è il capitolo sulle spese di funzionamento). In questo già difficile contesto

finanziario, si inserisce quanto disposto per le pubbliche amministrazioni dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il cosiddetto « *spending review* », nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni e che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore delle pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato.

In virtù di tale norma, l'ICE-Agenzia doveva quindi procedere nei confronti di RetItalia Internazionale Spa, alternativamente, nei seguenti modi: sciogliere la società entro il 31 dicembre 2013, oppure procedere all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, entro il 30 giugno 2013, e alla contestuale assegnazione, alla stessa partecipata, del servizio per cinque anni, non rinnovabili; infine, terza possibilità, mantenere la società, purché la stessa svolgesse servizi d'interesse generale, anche aventi rilevanza economica, o gestisse banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati.

Il consiglio di amministrazione dell'ICE-Agenzia ha ritenuto che l'opzione di cui al primo punto, cioè sciogliere la società, non fosse conveniente, tenuto conto che la società ha un valore economico sul mercato. Inoltre, lo scioglimento della società avrebbe in alcun modo assicurato i livelli occupazionali e la tenuta dei progetti già avviati, non garantendo la continuità operativa dell'ICE-Agenzia.

L'ICE-Agenzia ha, inoltre, ritenuto che l'opzione di cui al terzo punto, cioè mantenere la società, purché la stessa svolgesse servizi di interesse generale, non fosse percorribile, poiché la società RetItalia Internazionale Spa non svolge attività strategica per l'ICE-Agenzia con l'accezione indicata dall'articolo 4 della legge n. 135 del 2012, che ha convertito il decreto-legge « *spending review* ». Infatti, poiché ente strumentale, RetItalia Internazionale Spa ha il compito di provvedere « allo sviluppo e all'integrazione delle strutture informatiche centrali e periferiche dell'ICE, nonché alle relative attività di sviluppo, conduzione tecnica e di manutenzione ». Tali funzioni non rientrano nelle specifiche eccezioni previste dalle disposizioni in argomento, in quanto la società non svolge, a parere dell'ICE medesima, « servizi d'interesse generale, anche aventi rilevanza economica, o gestisce banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari ».

Relativamente alle banche dati, va precisato che i dati trattati da RetItalia Internazionale Spa sono quelli relativi alla normale gestione istituzionale di un'amministrazione pubblica (rilevamento presenze, stipendi, *software* contabilità e così via) e che la banca dati relativa agli operatori economici, conservata e trattata sotto l'aspetto *software*, non può essere considerata « strategica » ed è direttamente alimentata dal personale dell'ICE-Agenzia in Italia e presso gli uffici della rete estera.

Per quanto riguarda la salvaguardia dei posti di lavoro del personale di RetItalia Internazionale, si fa presente che, già nel mese di luglio 2013, era stata data la disponibilità da parte di ICE a un incontro congiunto con le organizzazioni sindacali e la direzione di RetItalia, in presenza dell'*advisor*, che non ha ottenuto riscontro da parte delle organizzazioni sindacali stesse. Si tiene a precisare che il mandato dell'*advisor* esulava da qualsiasi valutazione circa la presenza di eventuali eccedenze di personale, ma era limitato alla valutazione dell'azienda e alla predisposizione del contratto per servizi informatici associato all'alienazione. Si evidenzia inoltre che, con-

temporaneamente all'avvio della procedura di alienazione, è stato compiuto ogni sforzo per verificare la possibilità di fare transitare parte di funzioni e relativo personale a strutture informatiche di altra pubblica amministrazione, sforzi che, finora, non hanno prodotto esito favorevole.

Pertanto, a seguito delle citate norme, secondo quanto riferito dall'Agenzia ICE, emerge come l'alienazione di RetItalia Internazionale Spa sia un atto dovuto per legge e tutte le disposizioni in merito sono state rispettate.

Alla luce di quanto sopra esposto, risulta evidente che il mancato avvio della procedura di gara, non assicurerebbe la tutela dei lavoratori, salvaguardandone le conoscenze maturate, la tenuta dei progetti già avviati e l'opportuna continuità operativa anche in merito all'integrazione e interconnessione dei servizi e dei sistemi informativi con amministrazioni ed entità esterne; tali aspetti sono invece di specifica salvaguardia nel bando di gara e relativo contratto di servizio.

Nel limite di quanto consentito dalla legge, l'ICE-Agenzia sta tutelando il personale di RetItalia Internazionale Spa attraverso un'apposita clausola di preferenza nel bando che sarà accordata, in sede di gara, alle offerte di acquisto che conterranno piani di tutela dei livelli occupazionali.

Si precisa che nel bando di gara non è stato possibile inserire i citati progetti « ITH » e « E-trade ». Si ritiene che l'agenzia abbia tenuto correttamente conto dell'attuale situazione dei progetti di cui trattasi, il cui futuro sviluppo, terminata la fase di *start up*, è in fase di ripensamento da parte del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di valutazioni di opportunità e di compatibilità finanziaria.

Si informa, infine, che in data 13 novembre scorso è stato pubblicato il bando di procedura aperta per l'alienazione della partecipazione detenuta in RetItalia Internazionale Spa e la contestuale assegnazione per cinque anni del servizio di gestione e sviluppo del sistema informatico. Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato per il 9 gennaio 2014 alle ore 12.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato. C. 1253 Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gneccchi, C. 1842 Airaudo, C. 1896 Tripiedi (Seguito dell'esame e rinvio)	72

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 19 dicembre 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 9.15.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato.

C. 1253 Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gneccchi, C. 1842 Airaudo, C. 1896 Tripiedi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 12 dicembre 2013.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nel ricordare che la Commissione prosegue oggi,

secondo quanto concordato nella precedente seduta, l'esame dei provvedimenti in titolo, avverte anzitutto che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di martedì 17 dicembre ha unanimemente concordato di prospettare alla presidenza della Camera l'opportunità di rinviare all'ultima settimana del mese di gennaio 2014 l'inizio della discussione di tale argomento in Assemblea.

Al contempo, comunica che è stata nel frattempo assegnata alla Commissione anche la preannunciata proposta di legge C. 1896 Tripiedi, vertente sul medesimo argomento di cui ai progetti di legge all'ordine del giorno: la presidenza ne ha, pertanto, disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Fa presente, quindi, che con l'avvenuto abbinamento della proposta di legge testé richiamata la Commissione potrà dare seguito a quanto convenuto, sotto il profilo procedurale, nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 17 dicembre: in quella sede, infatti, si è stabilito che nella seduta odierna possa considerarsi concluso l'esame preliminare dei provvedi-

menti abbinati e che nella prima settimana di ripresa dei lavori parlamentari a gennaio sia convocata un'ulteriore seduta, al fine di procedere all'adozione del testo base per il seguito dell'esame in sede referente, con l'intesa che l'iter in Commissione, ivi inclusa la votazione degli emendamenti e l'acquisizione dei pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, si concluda non oltre il 23 gennaio, in modo da poter riferire all'Assemblea a partire da lunedì 27 gennaio 2014.

La Commissione prende atto.

Claudio COMINARDI (M5S) illustra brevemente la proposta di legge di iniziativa del suo gruppo, rilevando che essa prevede che, esclusivamente per il prossimo triennio, ai trattamenti pensionistici di qualsiasi natura, indipendentemente dal sistema di calcolo contributivo o retributivo, sia posto un « tetto » mensile di 5.000 euro nette, precisando che tale previsione non si applicherebbe solo alle future prestazioni, ma anche alle pensioni già in essere. Osserva, altresì, che i risparmi di spesa conseguiti attraverso l'applicazione di tali disposizioni verrebbero destinati a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti di invalidità.

Si augura, pertanto, che tale proposta di legge sia valutata attentamente dalla Commissione, insieme alle altre a cui essa è stata abbinata.

Giovanni Carlo Francesco MOTTOLA (FI-PdL), pur dovendo ancora verificare il contenuto puntuale del provvedimento appena abbinato, si chiede, più in generale, se i presentatori di proposte normative che incidono sulle pensioni in essere si siano posti il problema di come tali norme possano incidere su quelle prestazioni, come ad esempio sull'importo dell'assegno di mantenimento che uno dei coniugi deve versare all'altro in caso di separazione o divorzio, che vengono determinate sulla base del reddito disponibile in capo al soggetto interessato al momento della fissazione delle prestazioni medesime.

Irene TINAGLI (SCpI), pur riservandosi di approfondirne il contenuto, chiede ai presentatori della proposta di legge appena abbinata se, prima della presentazione di tale provvedimento, abbiano consultato esperti in materia di diritto costituzionale, anche a fronte dell'orientamento a più riprese assunto dalla Corte costituzionale sull'argomento.

Claudio COMINARDI (M5S), fatto presente che l'elaborazione e la presentazione della proposta di legge del suo gruppo sono state precedute da un'approfondita fase di verifica, che ha previsto anche la consultazione di diversi addetti ai lavori, osserva che il presente intervento normativo trova il suo fondamento proprio nell'articolo 2 della Costituzione, che fa riferimento a principi di solidarietà politica, economica e sociale. Pur avendo piena consapevolezza, quindi, della giurisprudenza costituzionale in materia, conferma l'intenzione di portare avanti una battaglia politica in favore dei cittadini più svantaggiati.

Patrizia MAESTRI (PD), pur riservandosi di valutare più attentamente il contenuto della proposta di legge C. 1896, riterrebbe utile comprendere le ragioni che inducono il gruppo del MoVimento 5 Stelle, sempre restio a collaborare con gli altri gruppi quando si tratta di ragionare su provvedimenti di buon senso che non siano di loro iniziativa (come, ad esempio, quelli sulla flessibilità previdenziale), presenta al contempo proposte normative che, a una prima lettura, appaiono concretamente inattuabili. Rilevato poi che tale proposta sembra dispiegare i suoi effetti per un arco temporale definito e limitato, non chiarendo cosa possa accadere alla scadenza di tale periodo di riferimento, giudica opportuno approfondire l'intervento prospettato, al fine di chiarirne gli aspetti più problematici.

Walter RIZZETTO (M5S) ritiene scorretto che la proposta di legge C. 1896 sia oggetto di interventi preventivi di carattere demolitorio, che giudica chiaramente stru-

mentali, tenuto anche conto che tale proposta è stata appena abbinata alle altre in esame e che nessun gruppo, per stessa ammissione dei rispettivi rappresentanti, ha ancora avuto modo di approfondirla seriamente. Reputa, quindi, opportuno rinviare ogni considerazione di merito a una successiva fase dell'*iter* in Commissione, quando gli stessi gruppi, dopo avere puntualmente approfondito il contenuto dei provvedimenti abbinati, saranno chiamati a valutare — con tempi certi e modalità di esame già definite dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi — la portata complessiva dell'intervento normativo e, di conseguenza, saranno chiamati all'adozione di un testo base per il seguito dell'esame in sede referente. Dichiaro che, in questo contesto, il suo gruppo è disponibile a confrontarsi sull'argomento senza pregiudizi, nell'ambito di un dialogo leale che auspica possa svolgersi in modo costruttivo e sereno.

Cesare DAMIANO, *presidente*, preso atto dell'intervento del deputato Rizzetto, intende ribadire come tutte le proposte di legge abbinata abbiano pari dignità; a tal fine, garantisce che saranno assicurate modalità di prosecuzione dell'esame in Commissione che possano consentire un reale e corretto approfondimento delle tematiche in campo.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatore*, fa presente che non esiste alcun atteggiamento pregiudiziale nei confronti della proposta di legge presentata dal gruppo del MoVimento 5 Stelle, ma solo l'esigenza

di valutarne più a fondo la portata, dal momento che il testo, disponibile solo dal tardo pomeriggio di ieri, è stato appena portato all'attenzione della Commissione. Si riserva, pertanto, di sottoporre alla stessa Commissione, nella prima settimana di ripresa dei lavori parlamentari a gennaio, una proposta finalizzata all'adozione del testo base per il seguito dell'esame in sede referente, facendo presente come tale proposta debba necessariamente considerare che il provvedimento iscritto al momento nel calendario dei lavori dell'Assemblea, in « quota opposizione », è il progetto di legge C. 1253 Giorgia Meloni.

Cesare DAMIANO, *presidente*, riconosce che la materia oggetto delle proposte di legge in esame, investendo rilevanti problematiche sociali, costituzionali e giuridiche, appare particolarmente complessa e delicata, considerato anche che un intervento specifico su tale argomento è già contemplato nel disegno di legge di stabilità, attualmente all'esame della Camera. Auspica pertanto che, alla ripresa dei lavori parlamentari a gennaio, i gruppi possano collaborare con serenità all'elaborazione di una soluzione condivisa ed efficace.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiara quindi concluso l'esame preliminare, ricordando che nella prossima seduta la Commissione procederà all'adozione del testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/56/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza. Atto n. 63 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	75
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/62/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale. Atto n. 56 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento</i>).	77
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 19 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Paolo Fadda.

La seduta comincia alle 9.15.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/56/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza.

Atto n. 63.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere entro il 13 gennaio 2014 il parere di

competenza al Governo sullo schema di decreto legislativo in titolo.

Al riguardo, fa presente che la Presidente della Camera, avuto riguardo al termine stabilito per l'esercizio della delega, ha proceduto all'assegnazione del provvedimento alla Commissione sebbene tale atto non sia corredato dal prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano: la Presidente della Camera richiama tuttavia la Commissione a non pronunciarsi definitivamente sullo schema di decreto legislativo, prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Da pertanto la parola al relatore, deputato Gelli, per la relazione introduttiva.

Federico GELLI (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in titolo è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2013 – legge n. 96 del 2013 – allo scopo di recepire la direttiva 2012/26/UE

del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza.

Precisa tuttavia che con lo schema in esame si recepiscono solamente i paragrafi 1, 5 e 12 dell'articolo 1 della direttiva 2012/26/UE, mentre i restanti paragrafi troveranno attuazione con il decreto interministeriale da emanarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 344, della legge n. 228 del 2012 – Legge di stabilità per il 2013 –, decreto attualmente in fase di definizione.

Reputa pertanto opportuno valutare l'inserimento, nel titolo dello schema di decreto legislativo, della specificazione che l'attuazione della direttiva è solo parziale.

Entrando nel merito del contenuto, rileva che l'articolo 1, comma 1, modifica diversi articoli del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, al fine di recepire alcune disposizioni della suddetta direttiva. In particolare, la disposizione di cui alla lettera *a*) – intervenendo sull'articolo 3, comma 1, lettera *f-bis* del predetto decreto legislativo – integra le norme sull'autorizzazione da parte dell'AIFA alla produzione di medicinali per terapia avanzata (preparati su base non ripetitiva): si prevede che l'autorizzazione sia rilasciata secondo specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro della salute, da emanarsi sentita la stessa AIFA.

Osserva, quindi, che la lettera *b*) modifica l'articolo 34 del suddetto decreto legislativo, in tema di obblighi di comunicazione: tra l'altro, si richiede che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale (AIC) comunichi le motivazioni della sospensione ovvero dell'interruzione definitiva della commercializzazione di un medicinale (al fine di specificare se i motivi siano soltanto commerciali ovvero se siano attinenti all'efficacia del medicinale o alla protezione della salute pubblica).

La lettera *c*) modifica l'articolo 80 del decreto legislativo n. 219 del 2006, relativo alla possibilità di deroga – eventualmente concessa da parte dell'AIFA – all'obbligo di fornire in lingua italiana alcune indicazioni nell'etichetta o nel foglio illustra-

tivo o all'obbligo di redigere il foglio illustrativo in lingua italiana. Le deroghe possono essere concesse anche per la lingua tedesca, in relazione all'obbligo di predisposizione anche in tale lingua che vige con riferimento alla provincia di Bolzano. In base alla novella, la deroga può essere concessa, oltre che per i medicinali non destinati alla fornitura diretta al paziente (come prevede la norma vigente), per i casi di gravi difficoltà in ordine alla disponibilità del medicinale e si estende alle etichette la possibilità di deroga all'obbligo di redazione in lingua italiana (si specifica, peraltro, che la dispensa dagli obblighi suddetti, relativi alla redazione dell'etichetta o del foglio illustrativo in lingua italiana, può essere totale o parziale e si conferma che la dispensa può riguardare anche la lingua tedesca, con riferimento alla provincia di Bolzano). La novella, inoltre, introduce un richiamo generale, al fine di far comunque salvi i provvedimenti ritenuti necessari per la tutela della salute umana.

Rileva, poi, che la disposizione di cui alla lettera *d*), intervenendo sull'articolo 152 del decreto legislativo n. 219 del 2006, introduce obblighi di tempestiva comunicazione all'Agenzia europea del farmaco da parte dell'AIFA delle determinazioni relative alle domande di AIC o delle evenienze relative ad un'AIC già rilasciata.

Fa presente, infine, che gli articoli 2 e 3 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza degli oneri finanziari e le norme sull'entrata in vigore del provvedimento.

Paola BINETTI (PI) chiede chiarimenti in ordine alla previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), che integra le norme sull'autorizzazione da parte dell'AIFA alla produzione di medicinali per terapia avanzata (preparati su base non ripetitiva) prevedendo che tale autorizzazione sia rilasciata secondo specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro della salute, da emanarsi sentita la stessa AIFA: si domanda, in particolare, se vi sia una connessione tra tale disposizione e la disciplina delle cure compassionevoli.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, considerato che il termine per l'espressione del parere è stato fissato al 13 gennaio e preso altresì atto del periodo di sospensione dei lavori parlamentari per il periodo natalizio, chiede sin d'ora al rappresentante del Governo – qualora pervenga per tempo il parere della Conferenza delle regioni – la disponibilità ad attendere il parere della Commissione, ove espresso dopo tale termine, prima di procedere con l'emanazione del decreto.

Il sottosegretario Paolo FADDA, riservandosi di intervenire sul merito del provvedimento in sede di replica, al termine dell'esame preliminare, assicura l'impegno del Governo a non procedere in ogni caso all'emanazione definitiva del decreto legislativo prima dell'espressione del parere da parte della Commissione affari sociali, al quale riconosce grande importanza.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/62/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale.

Atto n. 56.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2013.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.30 alle 9.35.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione europea «Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile». COM(2013)407 final (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	78
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	84
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativo del gruppo M5S</i>)	87
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	89

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 19 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 8.35

Comunicazione della Commissione europea «Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile».

COM(2013)407 final.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 novembre 2013.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue l'esame – ai fini del parere da rendere alla X Commissione Attività produttive – della Comunicazione della Commissione europea: «Piano d'azione per una siderurgia europea com-

petitiva e sostenibile» (COM(2013)407 final). Fa presente che la XIV Commissione ne ha avviato l'esame il 30 ottobre 2013 e lo ha proseguito nella seduta del 6 novembre 2013.

Ricorda altresì che nella giornata del 13 novembre 2013 le Commissioni riunite X e XIV hanno svolto – sull'atto in esame – l'audizione informale di rappresentanti di Federacciai (Federazione imprese siderurgiche italiane). Il 12 dicembre scorso le medesime Commissioni hanno svolto l'audizione del Commissario europeo per l'industria e l'imprenditoria, Antonio Tajani.

Comunica che il relatore ha predisposto una proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Avverte inoltre che il M5S ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*).

Luca PASTORINO (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole presentata soffermandosi in particolare sulle condizioni ivi contenute.

Adriana GALGANO (SCpI) ritiene che il Piano europeo per l'acciaio, elaborato dalla Commissione europea, sia molto im-

portante per l'Italia, anche considerato che è il secondo paese manifatturiero d'Europa. Gli obiettivi europei per il 2020, che prevedono un incremento dal 16 per cento al 20 per cento in sei anni riguardano dunque strettamente il nostro Paese.

Ricorda di essere stata presente a Strasburgo quando il Commissario europeo per l'industria e l'imprenditoria, Antonio Tajani, ha presentato il Piano e preannuncia dunque una valutazione assolutamente favorevole del suo gruppo riguardo ai contenuti del Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile, che tiene conto complessivamente di una serie di questioni strategiche.

Ritiene tuttavia incompleto il lavoro svolto dalla XIV Commissione rispetto al rilievo del tema. Ricorda, infatti, di aver segnalato, anche con una lettera al presidente della Commissione, l'esigenza di approfondire adeguatamente la materia, con particolare riguardo a tre temi fondamentali: quello degli aiuti di Stato, l'individuazione di quale tipologia di aiuti dovrebbero essere previsti e la questione relativa all'eccesso di produttività in Italia, pari a 80 milioni di tonnellate. Non ritiene in proposito soddisfacente quanto evidenziato nella proposta di parere del relatore, ricordando come per il settore dell'acciaio è prevista la ripresa nel 2025. Ricorda come la Commissione avesse giudicato il settore siderurgico meritevole di aiuti, ma il Commissario europeo Tajani ha riferito che vi sono Paesi che si oppongono: è dunque importante prendere decisioni serie da qui ad allora.

Evidenzia inoltre come nella proposta di parere del relatore non vi sia un riferimento a questi temi così rilevanti per l'Europa e per la ricaduta sull'industria. Ribadisce dunque una valutazione favorevole rispetto al contenuto del Piano ed al lavoro svolto dal Commissario europeo Tajani, preannunciando invece il parere contrario sulla proposta di parere del relatore.

Marina BERLINGHIERI (PD), dopo aver esaminato il Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sosteni-

bile (COM(2013)407), aver preso atto degli utili elementi di informazione e di valutazione acquisiti con le audizioni svolte, tenuto conto di quanto emerso dai lavori della Commissione, esprime, a nome del suo gruppo, apprezzamento per la decisione della Commissione europea di delineare una strategia complessiva per il rilancio del settore siderurgico che, pur mantenendo un ruolo centrale nell'ambito delle attività manifatturiere, sta vivendo una condizione di grave difficoltà causata dalla crescita costante della quota di produzione dei concorrenti particolarmente aggressivi e dinamici, a partire dalla Cina, che si traduce anche in una forte competizione per l'accesso alle materie prime; dal declino della domanda interna europea derivante da una contrazione delle attività dei settori a valle che utilizzano più intensamente i prodotti siderurgici (in particolare, automobilistico e delle costruzioni), con conseguente rischio di chiusura degli impianti e di perdita di posti di lavoro; dagli elevati costi di produzione sostenuti dal comparto, con particolare riguardo a quello dell'energia.

Rileva come l'elaborazione di una strategia complessiva sia, ad avviso del suo gruppo, un passaggio fondamentale, in quanto può divenire esempio di buona prassi anche per la definizione, più in generale, di una politica industriale europea diretta ad invertire la tendenza al declino delle attività manifatturiere nel continente. Esprime apprezzamento, rispetto a questo tema, per l'impegno costante dimostrato dal Commissario europeo per l'industria e l'imprenditoria per porre in essere tutte le iniziative utili a produrre positivi risultati ed auspica che il documento finale, contenente le indicazioni per il settore siderurgico, sia trasmesso alle istituzioni europee nell'ambito del dialogo politico.

Nell'esprimere quindi una valutazione positiva rileva che ci sono alcune condizioni che ritiene vadano poste come elementi chiave per il rilancio della competitività del settore siderurgico: è necessario garantire, anche nel prosieguo dell'attività della Commissione europea per dare at-

tuazione al Piano, la coerenza complessiva del disegno delineato attraverso l'adozione di iniziative conseguenti con riferimento ai diversi profili individuati (adeguamento del quadro normativo; rilancio della domanda interna; gestione « intelligente » dei rapporti commerciali con i mercati esteri; contenimento dei costi delle materie prime; promozione della ricerca e innovazione; massima attenzione per la dimensione sociale) allo scopo non soltanto di preservare i livelli produttivi del settore siderurgico europeo, ma anche di promuoverne l'aggiornamento in modo da accrescerne la competitività attraverso la ricollocazione a favore di prodotti siderurgici ad alto valore aggiunto e l'adozione di processi produttivi a ridotto impatto ambientale. Segnala, in particolare, il contributo positivo che le produzioni siderurgiche possono assicurare per il rinnovo e la riconversione del patrimonio edilizio e del parco automobilistico con evidenti effetti benefici in termini di compatibilità ambientale: ciò richiede, evidentemente, uno stretto coordinamento con le decisioni che dovranno essere assunte nell'ambito dei piani europei a sostegno del settore delle costruzioni e di quello automobilistico.

Al contempo, rileva che sul piano delle politiche commerciali, occorre che l'Unione europea assuma atteggiamenti più reattivi a fronte della concorrenza sleale praticata dai maggiori concorrenti che fanno ampio ricorso a misure protezionistiche e alla concessione di forti incentivi alle proprie imprese. Ciò implica un'accurata e tempestiva valutazione dell'impatto degli accordi commerciali che dovessero essere stipulati e l'individuazione di adeguati strumenti di difesa a fronte di comportamenti scorretti.

Sul piano del contenimento dei costi di produzione, occorre valutare la possibilità di introdurre misure dirette all'attenuazione degli oneri gravanti su alcuni settori energivori, quali quello siderurgico, in relazione alle innovazioni che dovessero essere introdotte nei processi produttivi e nelle tecnologie impiegate, volte a ridurre l'impatto ambientale e a migliorare la qualità e il valore aggiunto dei prodotti.

Sul piano dell'innovazione e della valorizzazione delle risorse occorre potenziare gli strumenti a disposizione, a partire da Horizon 2020, e le risorse stanziare per promuovere l'innovazione e la ricerca nel settore, anche attraverso l'agevolazione (eventualmente anche mediante una revisione della disciplina sugli aiuti di Stato) a progetti di ristrutturazione finalizzati all'adeguamento e non alla chiusura di impianti produttivi e la perdita di posti di lavoro, sia per favorire lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili e pulite in termini energetici, sia per tutelare l'elevato livello qualitativo delle produzioni europee, sia per valorizzare, attraverso l'aggiornamento e la formazione dei dipendenti, il patrimonio costituito dalla elevata qualità professionale del personale del settore.

Rileva che alcune di queste esigenze si pongono in particolare per l'Italia, che, sotto questo profilo, soffre per il differenziale dei costi sostenuti dalle imprese siderurgiche a causa di una serie di fattori: le condizioni tariffarie più favorevoli che negli altri paesi membri dell'Unione europea possono essere assicurate al comparto per i maggiori margini di manovra derivanti dalla migliore condizione delle rispettive finanze pubbliche; lo svantaggio determinato dalla crescente concorrenza subita per l'accesso alle materie prime da impiegare nel ciclo produttivo, con particolare riguardo ai rottami, intensamente utilizzati dall'industria siderurgica nazionale, stante la forte esportazione dall'Europa verso mercati esteri di tali materiali (esportazioni che in taluni casi sembrano addirittura avvenire in forme illegali). Al riguardo, ritiene importante segnalare che l'utilizzo di rottami nella produzione siderurgica risponde pienamente all'esigenza di favorire il riuso anziché lo scarto di materiali, per cui si raccomanda la massima attenzione per la proposta, da alcune parti avanzata, di introdurre misure compensative a carico delle esportazioni di rottami dall'Europa verso paesi che non aderiscono al protocollo di Kyoto in relazione al contenuto di CO₂.

Altre cause sono da rinvenire nel costo energetico (energia elettrica, gas, gasolio per il trasporto, che risultano essere più alti degli altri paesi europei), nonché nella stratificazione di leggi e norme burocratiche – spesso non univoche sul territorio nazionale – che allungano i tempi e aumentano i costi e che non sempre permettono agli operatori del settore di essere competitivi e di reggere la concorrenza; nella situazione talvolta di arretratezza delle infrastrutture e dei *network* per il trasporto sia su gomma che su ferro, che non garantiscono una logistica efficiente per la circolazione delle merci.

Esprimendo parere favorevole, a nome del suo gruppo, sulla proposta di parere del relatore, ritiene fondamentale impegnare il Governo e la Commissione di merito a prendere in considerazione tutti questi elementi che afferiscono alla situazione italiana dell'industria siderurgica, al fine di elaborare una strategia nazionale che contenga un piano industriale complessivo, volto non solo a rilanciare l'intero settore, ma a renderlo in grado di essere pienamente competitivo anche rispetto ai *partner* europei.

Rocco BUTTIGLIONE (PI) ritiene difficile sottrarsi all'impressione che una questione di così grande portata e rilevanza, come quella in esame, non sia stata affrontata con tutti gli approfondimenti necessari.

Ricorda, infatti, che sul tema dell'acciaio convergono tre grandi questioni politiche decisive per l'Europa. In primo luogo, la questione che attiene alla politica industriale, ricordando come l'Unione europea sta ora cambiando impostazione, prendendo atto del fatto che esistono strozzature del mercato che possono essere superabili con interventi sullo stesso. Il Piano oggi in esame si configura in parte come fondato sulla precedente impostazione – che vedeva in gran parte le politiche industriali come compressive del mercato – e, in parte, fondato sulla nuova concezione.

Occorre quindi chiedersi dove si collochi l'industria manifatturiera in Europa e

di che tipo di acciaio vi è bisogno. È un aspetto che avrebbe necessitato di maggiori approfondimenti che non sono stati possibili soprattutto per la mancata chiarezza del quadro politico. Sarebbe dunque, a suo avviso, opportuno evidenziare nel parere della Commissione come non vi sia chiarezza riguardo al quadro complessivo di politica economica in cui ci si intende muovere.

Richiama poi un'altra questione che riguarda l'impostazione seguita dall'Unione europea in base alla quale il prezzo dell'energia non è ritenuto strategico: ma allora, occorre chiedersi come si pensi di rilanciare l'acciaio. Ricorda, infatti, come altri Paesi stanno ricostruendo la loro ripresa economica proprio sul costo dell'energia. Ritiene dunque che questo elemento di criticità dovrebbe essere evidenziato nella proposta di parere del relatore.

Si sofferma infine sulla questione ecologica, ricordando come in Italia vengano regolamentazioni giuste sulla materia, ma che non servono a nulla se non sono accompagnate da analoghi sforzi da parte di altri Paesi.

Fa quindi presente di essere disponibile a votare favorevolmente sulla proposta di parere del relatore per ragioni di carattere generale, ma avrebbe auspicato indicazioni più incisive nel parere.

Luca PASTORINO (PD), *relatore*, rileva come, in effetti, il documento in esame abbia alcuni aspetti di eccessiva fumosità e per questa ragione ha ritenuto opportuno formulare il proprio parere con condizioni numerose e molto specifiche, così da porre una serie di questioni. Rileva dunque che le questioni emerse nel dibattito sono, a suo avviso, già ricomprese, con maggiore o minore incisività, nella propria proposta di parere. Fa presente che il contesto in cui ci si muove è ampio e variegato e le condizioni proposte sono volte ad imprimere una maggiore puntualità nel modo di procedere.

Rocco BUTTIGLIONE (PI) chiede al relatore di evidenziare un richiamo all'esigenza di assicurare la coerenza complessiva della politica industriale per il settore, tenendo conto dell'innovazione, della ricerca, dell'ambiente e dell'energia. Evidenzia altresì l'opportunità di tenere conto dei negoziati in sede di WTO.

Luca PASTORINO (PD), *relatore*, riformula la propria proposta di parere, tenendo conto del rilievo testé formulato dal deputato Buttiglione (*vedi allegato 3*).

Adriana GALGANO (SCpI) prende atto del lavoro attento e della grande disponibilità manifestata dal relatore, ma fa presente che per il suo gruppo non è possibile modificare in senso favorevole la valutazione sulla proposta di parere. Ribadisce, infatti, che il ruolo della Commissione nei confronti del Governo sui temi strategici come quello dell'acciaio deve essere differente e fondato su un confronto adeguato e molto approfondito. Nel Piano in esame sono, ad esempio, previsti aiuti di Stato ma occorrerebbe chiarire la posizione del Paese adesso sulla materia. Rileva come a seguito dell'audizione del Commissario europeo per l'industria e l'imprenditoria, Antonio Tajani, abbia avuto l'impressione e la preoccupazione che il Piano si traducesse di fatto in una grande opera di studio: occorre invece dibattere di quali scelte fare.

Ribadisce dunque che questi temi sarebbero da affrontare con un'altra consapevolezza e livello di approfondimento e pertanto, pur apprezzando il lavoro svolto dal relatore, ritiene non sia possibile trovare un punto di convergenza.

Michele BORDO, *presidente*, intende ricordare che il ruolo della XIV Commissione in questa sede è quello di esprimere un parere, per i profili di competenza, alla Commissione competente nel merito. Ricorda come la XIV Commissione in questa occasione abbia avuto anche la possibilità di svolgere audizioni, in congiunta con la

Commissione di merito, sui temi oggetto del Piano, per affrontare più approfonditamente le questioni connesse alla materia in oggetto.

Ritiene dunque vada apprezzato lo sforzo compiuto dal relatore, che ha formulato una proposta di parere che ha tenuto conto delle esigenze politiche da più parti sollevate oltre ai profili più strettamente connessi alla compatibilità comunitaria.

Ritiene dunque importante non fare confusione riguardo al ruolo ed agli ambiti di competenza propri della XIV Commissione, evidenziando come, per le parti di competenza, la Commissione ha approfondito a fondo le questioni.

Rocco BUTTIGLIONE (PI) concorda con questo evidenziato dal presidente Bordo, sottolineando peraltro come le grandi linee di politica europea devono appartenere agli ambiti di competenza della XIV Commissione, mantenendo in capo alle Commissioni di merito i profili di maggiore specificità.

Riguardo a quanto evidenziato dalla collega Galgano, intende sottolineare come quello in discussione costituisca un momento di svolta per la politica europea del settore e come vada considerato che vi sono un Commissario europeo e una Commissione che si assumono la responsabilità di questa svolta. È dunque importante mantenere una valutazione favorevole, pur ribadendo alcune criticità, al fine di aiutare questa svolta, poiché altrimenti si rischia di indebolirla.

Adriana GALGANO (SCpI) ritiene che la XIV Commissione debba poter discutere a fondo delle politiche dell'Unione europea e, ribadito il pieno sostegno al Piano in discussione, ribadisce il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Marina BERLINGHIERI (PD) fa presente che il suo gruppo è favorevole al-

l'impianto seguito dal relatore e condivide la proposta formulata nella ulteriore versione presentata, in cui si sottolinea l'esigenza di assicurare la coerenza complessiva della politica industriale per il settore tenendo conto dell'innovazione, della ricerca, dell'ambiente e dell'energia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata, risultando così preclusa la proposta alternativa di parere.

La seduta termina alle 9.10.

ALLEGATO 1

Comunicazione della Commissione europea « Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile » (COM(2013)407 final).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata la Comunicazione della Commissione europea « Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile » COM(2013)407 final;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte;

premesso che:

la presentazione del Piano d'azione si inserisce nel contesto di una più ampia strategia di politica industriale dell'Unione europea, la cui piena realizzazione costituisce un presupposto imprescindibile per arrestare il declino delle attività manifatturiere nell'UE e, pertanto, per rilanciare stabilmente l'economia europea a fronte della sempre più intensa ed aggressiva concorrenza internazionale;

il Piano d'azione ha il merito di riconoscere che il settore siderurgico europeo, pur attraversando grave difficoltà, riveste un ruolo centrale per il funzionamento e lo sviluppo dell'industria manifatturiera nell'UE, ed è un'importante fonte occupazionale, garantendo 350 mila posti di lavoro diretti e diversi milioni nell'indotto;

il successo degli interventi prospettati nel Piano d'azione postula un approccio più coordinato ed integrato di diverse politiche dell'UE, quali, in particolare, la politica energetica, la politica ambientale, la politica della concorrenza e la politica

commerciale comune, la ricerca e l'innovazione;

il medesimo successo del Piano di azione non può prescindere dall'attenzione che la Commissione Europea deve riservare a produzioni strategiche, per l'Italia e per l'Europa. In particolare, si segnala la posizione di Acciai Speciali Terni, unico produttore integrato di inox in Italia e, soprattutto, impianto che, per produttività e qualità delle produzioni, indicatori di impatto ambientale e di sicurezza, è secondo in Europa solo ad analogo impianto presente a Le Chatelet. La Commissione Europea, a seguito di avvio di procedura per infrazione della normativa sulla concorrenza, si era impegnata a vigilare sulla vendita di tale impianto che ne garantisse i livelli di operatività e di occupazione (3.500 addetti e almeno altrettanti indiretti). Tuttavia, a seguito di vicissitudini finanziarie della proprietà, il suddetto impianto si trova ormai da due anni in situazione di *stand by*, con grave compromissione della sua posizione di mercato. È quindi urgente e importante che la Commissione Europea, in questo come in altri casi analoghi, metta in atto tutti i controlli e le verifiche delle varie operazioni di vendita, in modo da garantire l'integrità e la piena operatività del singolo sito produttivo. È ferma convinzione di questa Commissione che la concorrenza non si tuteli solo attraverso il controllo dei volumi di prodotto, ma anche attraverso la salvaguardia dell'efficienza dei siti produttivi, eventualmente compromessa da operazioni a prevalente contenuto finanziario e contabile;

in un settore ad alta intensità energetica come quello siderurgico, gli elevati prezzi dell'energia nell'UE pregiudicano la competitività del settore a livello globale. Occorre pertanto offrire all'industria siderurgica energia sostenibile a prezzi accessibili anche attraverso il ricorso a contratti di fornitura di lungo periodo e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;

la valutazione dei costi cumulativi nel settore siderurgico dimostra che gli oneri connessi all'applicazione delle normative dell'UE incide in misura significativa sui margini di profitto dei produttori di acciaio europei;

l'industria siderurgica europea — che ha ridotto le sue emissioni totali di circa il 25 per cento dal 1990 — svolge un ruolo importante ai fini del passaggio a un'economia basata sulla conoscenza, a basso tenore di carbonio e fondata su un uso efficiente delle risorse;

la produzione di acciaio da rottami riduce del 75 per cento il consumo di energia e dell'80 per cento quello di materie prime. Nell'Unione europea le esportazioni di rottami di acciaio superano tuttavia le importazioni, determinando la perdita di un volume considerevole di preziosa materia prima secondaria;

in un momento in cui la crisi economica e i vincoli di bilancio le limitano fortemente le risorse a disposizione degli Stati membri, il Piano d'azione risulterebbe più credibile e attuabile nel contesto di una revisione complessiva delle politiche di bilancio europee e da un superamento della filosofia del rigore, dal momento che una sua adeguata messa in opera non può prescindere dalla realizzazione di cospicui investimenti;

rilevata l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale della Commissione di merito, al Parlamento europeo, al Consiglio del-

l'Unione europea e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) siano previste, nell'attuazione del Piano d'azione, misure volte ad affrontare l'impatto a breve termine sul settore siderurgico generato dalla crisi economica, con particolare riferimento alla riduzione delle capacità produttive, alla chiusura di stabilimenti e alla perdita di posti di lavoro;

2) siano previste specifiche misure volte alla pianificazione e al sostegno degli interventi di ristrutturazione industriale che assumono caratteri di urgenza perché, come succede anche in Italia, sono emersi gravi rischi per l'ambiente e la salute, con particolare riguardo alla tutela dei lavoratori;

3) si valuti a questo scopo l'utilizzo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e degli altri fondi appropriati dell'UE per ridurre l'impatto sociale della ristrutturazione industriale nel settore siderurgico;

4) sia istituito da parte della Commissione europea un meccanismo di monitoraggio del mercato siderurgico in grado di fornire informazioni precise sull'equilibrio tra domanda e offerta di acciaio a livello europeo e mondiale e di contribuire, in tal modo, alla trasparenza dei mercati dell'acciaio e dei rottami e alla definizione di misure correttive e proattive, rese necessarie dalla natura ciclica dell'industria siderurgica;

5) siano contrastati i mercati illegali dei prodotti siderurgici e dei rottami di acciaio;

6) siano utilizzati gli appropriati strumenti di politica commerciale a fronte dei concorrenti globali che fanno ampio ricorso a misure protezionistiche e agli aiuti di Stato. A questo scopo è apprezzabile la proposta della Commissione di effettuare,

prima della firma di accordi di libero scambio, una valutazione d'impatto tenendo conto della catena del valore dell'industria europea nel contesto mondiale;

7) siano, a partire dal settore siderurgico, sviluppati strumenti e prassi a livello europeo per favorire, nello sviluppo degli assetti e piani industriali, efficaci forme di concertazione tra sindacati dei lavoratori, istituzioni pubbliche a ogni livello e imprese multinazionali, con particolare riguardo alla necessità di favorire uno sviluppo industriale sostenibile e armonico col contesto sociale del territorio e prevenire forme di speculazione finanziaria sulle proprietà delle aziende, come si stanno verificando anche in Italia;

8) sia avviata una revisione della disciplina degli aiuti di Stato e delle concentrazioni applicabili al settore siderurgico, al fine di sostenere progetti di ristrutturazione finalizzati all'innovazione, all'adeguamento e non alla chiusura di impianti produttivi con conseguente perdita di posti di lavoro nonché di tutelare l'elevato livello qualitativo delle produzioni europee;

9) sia assicurata la conciliazione tra gli obiettivi dell'UE in materia di clima e ambiente con la competitività del settore siderurgico, evitando i rischi di emissioni e rilocalizzazione di carbonio;

10) si preveda il ricorso, al fine di realizzare adeguati investimenti in materia di ricerca e sviluppo, a strumenti finanziari innovativi, quali i meccanismi di

finanziamento con ripartizione dei rischi, valutando altresì l'opportunità che la Banca europea per gli investimenti predisponga un quadro di finanziamento a lungo termine per i progetti siderurgici;

11) si sostenga inoltre, per affrontare gli elevati rischi finanziari connessi allo sviluppo, alla dimostrazione e alla diffusione di tecnologie innovative nel settore siderurgico, la creazione di *cluster*, la cooperazione nel campo della ricerca e i partenariati pubblico-privato;

12) sia garantito, al fine di assicurare il funzionamento efficiente del mercato europeo dei rottami di acciaio, il massimo utilizzo dei rottami come misura atta a garantire l'accesso alle materie prime, la riduzione della dipendenza energetica, la diminuzione delle emissioni e le iniziative volte a istituire un'economia circolare;

13) sia assicurato uno stretto coordinamento tra l'attuazione del Piano per la siderurgia e le decisioni che dovranno essere assunte nell'ambito dei programmi dell'Unione europea a sostegno del settore delle costruzioni e di quello automobilistico, in modo da valorizzare il contributo delle produzioni siderurgiche al rinnovo e alla riconversione del patrimonio edilizio e del parco automobilistico;

14) siano valorizzati, attraverso l'aggiornamento e la formazione dei dipendenti, il patrimonio di conoscenze e l'elevata qualità professionale del personale del settore siderurgico europeo.

ALLEGATO 2

Comunicazione della Commissione europea « Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile » (COM(2013)407 final).**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEL GRUPPO M5S**

La XIV Commissione,

esaminato il testo della Comunicazione della Commissione europea recante « Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile (COM(2013)407) »;

richiamate le dichiarazioni rilasciate lo scorso giugno dal vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani, nel corso di una conferenza stampa a Strasburgo, nelle quali veniva affermato che, per il risanamento dell'Ilva di Taranto, l'Italia avrebbe potuto fare affidamento sul nuovo piano d'azione della Commissione europea per il rilancio del settore dell'acciaio e anche sugli aiuti di Stato legati alla riqualificazione ambientale;

richiamati altresì i contenuti del suddetto Piano d'azione europeo, che propone azioni congiunte e concertate della Commissione, degli Stati membri e dell'industria al fine di promuovere la domanda di acciaio e facilitare le ristrutturazioni di impianti siderurgici;

osservato che, dall'analisi del documento comunitario, una parziale soluzione prospettata dalla Commissione europea al dato preoccupante della sovrapproduzione mondiale di questo materiale, sembra essere il ricorso al riciclo dell'acciaio, scelta che abbatterebbe enormemente i costi di produzione, inclusi quelli energetici, ma che può trovare alcuni ostacoli nella necessità di adeguare i processi produttivi dei beni in vista del loro recupero. Secondo quanto sostenuto nel Piano dalla Commissione, ogni tonnellata di rottami non contaminati di acciaio riciclati equivale infatti a un risparmio di oltre 1200 kg

di minerale di ferro, 7 kg di carbone e 51 kg di calcare. Produrre acciaio da rottami invece che da minerale vergine significa ridurre l'input energetico di circa il 75 per cento e risparmiare circa il 90 per cento dell'*input* di materie prime;

valutata positivamente la raccomandazione della Commissione relativa al monitoraggio dei rifiuti-rottami che sembrano poter rappresentare un sostituto valido alle materie prime necessarie al processo siderurgico, il cui prezzo è salito (basti pensare al ferro);

osservato che la valutazione del costo delle politiche ambientali per l'industria europea e, in particolare, per il settore siderurgico, rappresenta una priorità assoluta nell'ambito delle politiche europee e deve essere inserita nell'agenda politica dell'UE;

considerato, in tale contesto, il ruolo dei Fondi strutturali che possono contribuire ad accompagnare i processi di ristrutturazione del settore siderurgico, come anche del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di adeguamento e globalizzazione (FEG) per sostenere la riqualificazione e l'aggiornamento degli addetti al settore e agevolare una rapida e positiva ricollocazione professionale di coloro che rischiano di essere dichiarati in esubero;

considerate le difficoltà del settore siderurgico legate al livello occupazionale e le raccomandazioni della Commissione Ue in termini di flessibilità dei contratti e di ricorso a Fondi e aiuti di Stato per superare la congiuntura negativa, senza

che venga però indicata agli Stati membri una chiara direzione per lo sviluppo futuro del comparto;

considerata altresì la richiesta di produttori di Italia, Francia, Spagna, Belgio Lussemburgo e Polonia di poter finanziare le maxi mobilità anche con i 2,5 miliardi dei fondi residui del bilancio Ceca e le misure di *outplacement* con il FSE;

valutata positivamente l'opportunità di istituire una specifica misura di finanziamento per il settore siderurgico, stante la scadenza del Trattato CECA nel luglio del 2002 e la conseguente riduzione degli strumenti di politica economica a supporto di questo settore;

considerati prioritari per il settore siderurgico i temi della tutela sanitaria dei lavoratori, della messa in sicurezza, del risanamento e della bonifica dell'ambiente;

ritenuto altresì prioritario l'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO₂ dell'industria europea dell'acciaio e lo sviluppo di nuove tecnologie per realizzare tale obiettivo;

valutata la improrogabile necessità di applicare all'Ilva di Taranto un Piano d'azione per una siderurgia europea che sia realmente efficace per il territorio e tenga conto dello stato emergenziale vissuto da questa realtà;

rilevate non sufficienti le misure previste dal Piano al fine di tutelare l'ambiente e la qualità della vita nei contesti nei quali si sviluppa l'attività produttiva del settore siderurgico,

esprime

PARERE CONTRARIO

con le seguenti osservazioni:

come sottolineato in più punti dal Piano d'azione europeo, il consumo ener-

getico da parte degli impianti siderurgici raggiunge livelli molto elevati e, secondo la Commissione UE, gli stabilimenti comunitari più moderni sono ormai al limite delle possibilità tecnologiche attuali, con la diretta conseguenza che sarebbe necessario investire in ricerca e sviluppo per ridurre le emissioni inquinanti e migliorare l'efficienza energetica. Resta però aperta la questione di stabilire quanto investire per un settore importante che vive una crisi i cui connotati non sono forse quelli della ciclicità, visto il modello produttivo dei Paesi in via di sviluppo che determina un surplus impressionante;

L'industria dell'acciaio è inoltre tra le principali responsabili delle emissioni di CO₂ nell'atmosfera e un'azione congiunta e coordinata della Commissione e degli Stati membri in materia di rilancio del settore siderurgico, quale quella contenuta nel Piano d'azione per una siderurgia europea, non può non tenere in debita considerazione le priorità di questo settore in ambito di sostenibilità ambientale e riduzione delle emissioni inquinanti, l'Ue ha infatti una sovrapproduzione di acciaio pari a 80 milioni di tonnellate l'anno che difficilmente potrà essere assorbita dal settore edilizio o automobilistico, ormai in crisi, come raccomandato dalla Commissione europea;

valuti pertanto la Commissione europea la necessità di inserire tra le aree d'azione del Piano europeo per l'acciaio, quale priorità per i Paesi membri nel breve periodo, la tutela delle politiche ambientali e il miglioramento della sicurezza e della salute negli impianti nel settore siderurgico europeo, promuovendo nuove tecnologie e pratiche di lavoro volte al contenimento delle emissioni di anidride carbonica e di polveri sottili che possano garantire la reale sicurezza degli ambienti lavorativi.

ALLEGATO 3

Comunicazione della Commissione europea « Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile » (COM(2013)407 final).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata la Comunicazione della Commissione europea « Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile » COM(2013)407 final;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte;

premesso che:

la presentazione del Piano d'azione si inserisce nel contesto di una più ampia strategia di politica industriale dell'Unione europea, la cui piena realizzazione costituisce un presupposto imprescindibile per arrestare il declino delle attività manifatturiere nell'UE e, pertanto, per rilanciare stabilmente l'economia europea a fronte della sempre più intensa ed aggressiva concorrenza internazionale;

il Piano d'azione ha il merito di riconoscere che il settore siderurgico europeo, pur attraversando grave difficoltà, riveste un ruolo centrale per il funzionamento e lo sviluppo dell'industria manifatturiera nell'UE, ed è un'importante fonte occupazionale, garantendo 350 mila posti di lavoro diretti e diversi milioni nell'indotto;

il successo degli interventi prospettati nel Piano d'azione postula un approccio più coordinato ed integrato di diverse politiche dell'UE, quali, in particolare, la politica energetica, la politica ambientale, la politica della concorrenza e la politica commerciale comune, la ricerca e l'innovazione;

il medesimo successo del Piano di azione non può prescindere dall'attenzione che la Commissione Europea deve riservare a produzioni strategiche, per l'Italia e per l'Europa. In particolare, si segnala la posizione di Acciai Speciali Terni, unico produttore integrato di inox in Italia e, soprattutto, impianto che, per produttività e qualità delle produzioni, indicatori di impatto ambientale e di sicurezza, è secondo in Europa solo ad analogo impianto presente a Le Chatelet. La Commissione Europea, a seguito di avvio di procedura per infrazione della normativa sulla concorrenza, si era impegnata a vigilare sulla vendita di tale impianto che ne garantisse i livelli di operatività e di occupazione (3.500 addetti e almeno altrettanti indiretti). Tuttavia, a seguito di vicissitudini finanziarie della proprietà, il suddetto impianto si trova ormai da due anni in situazione di *stand by*, con grave compromissione della sua posizione di mercato. È quindi urgente e importante che la Commissione Europea, in questo come in altri casi analoghi, metta in atto tutti i controlli e le verifiche delle varie operazioni di vendita, in modo da garantire l'integrità e la piena operatività del singolo sito produttivo. È ferma convinzione di questa Commissione che la concorrenza non si tuteli solo attraverso il controllo dei volumi di prodotto, ma anche attraverso la salvaguardia dell'efficienza dei siti produttivi, eventualmente compromessa da operazioni a prevalente contenuto finanziario e contabile;

in un settore ad alta intensità energetica come quello siderurgico, gli elevati

prezzi dell'energia nell'UE pregiudicano la competitività del settore a livello globale. Occorre pertanto offrire all'industria siderurgica energia sostenibile a prezzi accessibili anche attraverso il ricorso a contratti di fornitura di lungo periodo e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;

la valutazione dei costi cumulativi nel settore siderurgico dimostra che gli oneri connessi all'applicazione delle normative dell'UE incide in misura significativa sui margini di profitto dei produttori di acciaio europei;

l'industria siderurgica europea — che ha ridotto le sue emissioni totali di circa il 25 per cento dal 1990 — svolge un ruolo importante ai fini del passaggio a un'economia basata sulla conoscenza, a basso tenore di carbonio e fondata su un uso efficiente delle risorse;

la produzione di acciaio da rottami riduce del 75 per cento il consumo di energia e dell'80 per cento quello di materie prime. Nell'Unione europea le esportazioni di rottami di acciaio superano tuttavia le importazioni, determinando la perdita di un volume considerevole di preziosa materia prima secondaria;

in un momento in cui la crisi economica e i vincoli di bilancio le limitano fortemente le risorse a disposizione degli Stati membri, il Piano d'azione risulterebbe più credibile e attuabile nel contesto di una revisione complessiva delle politiche di bilancio europee e da un superamento della filosofia del rigore, dal momento che una sua adeguata messa in opera non può prescindere dalla realizzazione di cospicui investimenti;

sottolineata l'esigenza di assicurare la coerenza complessiva della politica industriale per il settore, tenendo conto dell'innovazione, della ricerca, dell'ambiente e dell'energia;

rilevata l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale della Commissione di merito, al Parlamento europeo, al Consiglio del-

l'Unione europea e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) siano previste, nell'attuazione del Piano d'azione, misure volte ad affrontare l'impatto a breve termine sul settore siderurgico generato dalla crisi economica, con particolare riferimento alla riduzione delle capacità produttive, alla chiusura di stabilimenti e alla perdita di posti di lavoro;

2) siano previste specifiche misure volte alla pianificazione e al sostegno degli interventi di ristrutturazione industriale che assumono caratteri di urgenza perché, come succede anche in Italia, sono emersi gravi rischi per l'ambiente e la salute, con particolare riguardo alla tutela dei lavoratori;

3) si valuti a questo scopo l'utilizzo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e degli altri fondi appropriati dell'UE per ridurre l'impatto sociale della ristrutturazione industriale nel settore siderurgico;

4) sia istituito da parte della Commissione europea un meccanismo di monitoraggio del mercato siderurgico in grado di fornire informazioni precise sull'equilibrio tra domanda e offerta di acciaio a livello europeo e mondiale e di contribuire, in tal modo, alla trasparenza dei mercati dell'acciaio e dei rottami e alla definizione di misure correttive e proattive, rese necessarie dalla natura ciclica dell'industria siderurgica;

5) siano contrastati i mercati illegali dei prodotti siderurgici e dei rottami di acciaio;

6) siano utilizzati gli appropriati strumenti di politica commerciale a fronte dei concorrenti globali che fanno ampio ricorso a misure protezionistiche e agli aiuti di Stato. A questo scopo è apprezzabile la

proposta della Commissione di effettuare, prima della firma di accordi di libero scambio, una valutazione d'impatto tenendo conto della catena del valore dell'industria europea nel contesto mondiale;

7) siano, a partire dal settore siderurgico, sviluppati strumenti e prassi a livello europeo per favorire, nello sviluppo degli assetti e piani industriali, efficaci forme di concertazione tra sindacati dei lavoratori, istituzioni pubbliche a ogni livello e imprese multinazionali, con particolare riguardo alla necessità di favorire uno sviluppo industriale sostenibile e armonico col contesto sociale del territorio e prevenire forme di speculazione finanziaria sulle proprietà delle aziende, come si stanno verificando anche in Italia;

8) sia avviata una revisione della disciplina degli aiuti di Stato e delle concentrazioni applicabili al settore siderurgico, al fine di sostenere progetti di ristrutturazione finalizzati all'innovazione, all'adeguamento e non alla chiusura di impianti produttivi con conseguente perdita di posti di lavoro nonché di tutelare l'elevato livello qualitativo delle produzioni europee;

9) sia assicurata la conciliazione tra gli obiettivi dell'UE in materia di clima e ambiente con la competitività del settore siderurgico, evitando i rischi di emissioni e rilocalizzazione di carbonio;

10) si preveda il ricorso, al fine di realizzare adeguati investimenti in materia di ricerca e sviluppo, a strumenti finan-

ziari innovativi, quali i meccanismi di finanziamento con ripartizione dei rischi, valutando altresì l'opportunità che la Banca europea per gli investimenti predisponga un quadro di finanziamento a lungo termine per i progetti siderurgici;

11) si sostenga inoltre, per affrontare gli elevati rischi finanziari connessi allo sviluppo, alla dimostrazione e alla diffusione di tecnologie innovative nel settore siderurgico, la creazione di *cluster*, la cooperazione nel campo della ricerca e i partenariati pubblico-privato;

12) sia garantito, al fine di assicurare il funzionamento efficiente del mercato europeo dei rottami di acciaio, il massimo utilizzo dei rottami come misura atta a garantire l'accesso alle materie prime, la riduzione della dipendenza energetica, la diminuzione delle emissioni e le iniziative volte a istituire un'economia circolare;

13) sia assicurato uno stretto coordinamento tra l'attuazione del Piano per la siderurgia e le decisioni che dovranno essere assunte nell'ambito dei programmi dell'Unione europea a sostegno del settore delle costruzioni e di quello automobilistico, in modo da valorizzare il contributo delle produzioni siderurgiche al rinnovo e alla riconversione del patrimonio edilizio e del parco automobilistico;

14) siano valorizzati, attraverso l'aggiornamento e la formazione dei dipendenti, il patrimonio di conoscenze e l'elevata qualità professionale del personale del settore siderurgico europeo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa.

Seguito audizioni del Presidente emerito della Corte dei conti, Luigi Giampaolino, e del capo Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, Diana Agosti (*Seguito svolgimento e conclusione*) 92

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 19 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 8.35.

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa.

Seguito audizioni del Presidente emerito della Corte dei conti, Luigi Giampaolino, e del capo Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, Diana Agosti.

(*Seguito svolgimento e conclusione*).

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Rammenta che il Presidente Giampaolino aveva svolto la relazione nella seduta del 9 dicembre; il consigliere Diana Agosti aveva svolto la relazione nella seduta del 4 dicembre. Li ringrazia per la disponibilità dimostrata nel partecipare anche a questa seduta, dedicata agli interventi ed alle domande dei componenti la Commis-

sione. Svolge quindi alcune considerazioni di carattere generale sulle due relazioni, ponendo talune domande.

Il senatore Pasquale SOLLO (PD) si scusa, anche a nome dei colleghi senatori, se non potrà prendere parte alla seduta nella sua interezza, data l'imminenza dell'inizio della seduta dell'Assemblea del Senato.

Bruno TABACCI, *presidente*, prende atto della dichiarazione del senatore Sollo, segnalando che anche l'Assemblea della Camera è convocata per le ore 9.30. Crede comunque che il tempo a disposizione possa essere utilizzato per concludere le due interessanti audizioni.

Mino TARICCO (PD) svolge alcune considerazioni e pone domande sul tema della situazione della pubblica amministrazione e dei meccanismi e strumenti atti a semplificare.

Bruno TABACCI, *presidente*, dà la parola al presidente Giampaolino.

Luigi GIAMPAOLINO, *presidente emerito della Corte dei conti*, risponde alle

domande poste, soffermandosi, in particolare, sulla necessità di una vera e propria rifondazione della pubblica amministrazione come ordinamento che deve trovare in se stesso i rimedi ai problemi di funzionamento e cui si dovrebbe accedere esclusivamente per concorso.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il presidente Giampaolino per il suo intervento e dà la parola al consigliere Agosti.

Diana AGOSTI, *capo Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri*, risponde alle domande poste, ricostruendo le diverse fattispecie nelle quali il Consiglio dei ministri può esercitare poteri sostitutivi.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il consigliere Agosti e svolge talune considerazioni sull'assetto della pubblica amministrazione, sottolineando la centralità della questione dei concorsi evidenziata dal presidente Giampaolino.

Mino TARICCO (PD) si collega alle considerazioni del presidente Tabacci, soffermandosi sui temi della pubblica amministrazione e della gestione del personale.

Umberto D'OTTAVIO (PD) interviene in merito alla conferenza dei servizi, di cui

auspica un maggiore utilizzo, evidenziando come la pubblica amministrazione dovrebbe attrezzarsi per rispondere a cittadini sempre più informati e avveduti.

Bruno TABACCI, *presidente*, dà la parola al presidente Giampaolino.

Luigi GIAMPAOLINO, *presidente emerito della Corte dei conti*, ringrazia per l'attenzione, ribadendo come si sia passati da funzionari che impersonavano la pubblica amministrazione ad una personalizzazione dei funzionari ed evidenziando come la prima misura da adottare consista nel puntare sui concorsi, sul riconoscimento del merito, sui controlli e sui rimedi esperibili.

Bruno TABACCI, *presidente*, dichiara concluse le audizioni e ringrazia il presidente emerito della Corte dei conti, Luigi Giampaolino, ed il consigliere Diana Agosti, capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, rivolgendo un augurio per le prossime festività a tutti i presenti.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino, dottor Gian Carlo Caselli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	94
Comunicazioni del Presidente	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95

Giovedì 19 dicembre 2013. – Presidenza della presidente Rosy BINDI indi del vicepresidente Claudio FAVA.

La seduta comincia alle 14.50.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino, dottor Gian Carlo Caselli.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dottor Gian Carlo Caselli, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino, sul tema delle infiltrazioni delle mafie al Nord e nell'economia legale.

Gian Carlo CASELLI, *Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino*, svolge una relazione sul tema.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Rosy BINDI, *presidente*, Luisa BOSSA (PD), Claudio FAVA (SEL), Fabiana DADONE (M5S), Davide MATTIELLO (PD), Giulia SARTI (M5S), Stefano ESPOSITO (PD), Laura GARAVINI (PD) e i senatori Giuseppe LUMIA (PD), Enrico BUEMI (Per le autonomie – SVP-UV-PATT-UPT-PSI-MAIE), Franco MIRABELLI (PD), Corradino MINEO (PD), Lucrezia RICCHIUTI (PD), ai quali risponde Gian Carlo CASELLI, *Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino*.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il dottor Gian Carlo Caselli per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del Presidente.

Claudio FAVA, *vicepresidente*, comunica che, nella seduta odierna dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è stabilito che si svolgano le audizioni, in forma segreta, del Direttore del DIS (Dipartimento delle informazioni

per la sicurezza), Ambasciatore Giampiero Massolo e del Direttore dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna (AISI), Gen. C.A. Arturo Esposito. Comunica inoltre che, nella medesima riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è deciso di svolgere l'audizione del Direttore del DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria), dott. Giovanni Tamburino. Comunica, infine, che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha convenuto sull'opportunità di richiedere informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri in merito alle annunciate iniziative legislative da parte del Governo in materia di misure di contrasto alla mafia, anche al fine di svolgere quanto prima

un'audizione sul tema dello stesso Presidente del Consiglio ovvero di un Ministro da lui delegato.

La seduta termina alle 17.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate. Esame C. 1885 – Governo (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione. Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
--	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Verifica dei poteri nella XV Circoscrizione (Lazio 1)	7
Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze	8
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	8

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865-A Governo, approvato dal Senato, ed emendamenti ad esso riferiti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	9
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)</i>	11
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	18
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. Emendamenti C. 1866 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	10

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	25
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI. Atto n. 51 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	25
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Atto n. 64 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	31

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/93/UE in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. Atto n. 46 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	35
---	----

IV Difesa

INTERROGAZIONI:

5-00794 Pillozzi: Sullo stato della sicurezza nel territorio dell'alto reatino	36
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	39
5-01012 Pes: Sulle esercitazioni militari svolte l'11 settembre 2013 in provincia di Oristano ...	37
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	40
5-01121 Alberti: Sulle prospettive di riforma della giustizia militare	37
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	41
5-01124 Artini: Sulla chiusura della Scuola allievi carabinieri di Fossano (CON)	37
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	43
5-01192 Paolo Bernini: Sulla pubblicazione degli esiti dello Studio di impatto genotossico nelle unità militari (SIGNUM)	38
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	45
AVVERTENZA	38

V Bilancio, tesoro e programmazione

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. C. 1866 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 1866- <i>bis</i> Governo, approvato dal Senato.	47
<i>ERRATA CORRIGE</i>	47

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-00443 Zoggia: Sul finanziamento del teatro La Fenice di Venezia per l'anno 2013	50
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	53
5-00743 Ricciatti: Sull'ente Olivieri di Pesaro	50
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	54
5-01364 Manzi: Sul museo tattile statale « Omero »	51
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	55
5-01438 Chimienti: Su alcuni siti archeologici presenti nella città di Vercelli	51
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	57

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione dell'edilizia scolastica in Italia.	
Audizione del dottor Raffaele Guariniello, sostituto procuratore della Repubblica del tribunale di Torino, in qualità di esperto del settore (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	51

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Commissario straordinario per la revisione della spesa, dottor Carlo Cottarelli, sui settori di competenza della Commissione	52
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegner Bernardo De Bernardinis a Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Atto n. 17 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 59

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 60

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi (*Svolgimento e conclusione*) 61

AVVERTENZA 61

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI:

5-01027 Mazzoli: Crisi del distretto della ceramica di Civita Castellana 62

5-01188 Fedriga: Continuità produttiva dello stabilimento Ideal Standard di Orcenico di Zoppola 62

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 64

5-01468 Vallasca: Protocollo d'intesa per lo sviluppo di un polo tecnologico per il cosiddetto carbone pulito nell'area del Sulcis Iglesiente 63

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 65

5-01469 Baruffi: Continuità produttiva dello stabilimento Ceramiche Progres nel comune di Serramazzoni 63

5-01470 De Micheli: Sospensione delle procedure di vendita della società RetItalia Internazionale Spa 63

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 70

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 63

XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 72

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato. C. 1253 Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gnechchi, C. 1842 Airaudò, C. 1896 Tripiedi (*Seguito dell'esame e rinvio*) 72

XII Affari sociali

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/56/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza. Atto n. 63 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 75

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/62/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale. Atto n. 56 (*Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento*). 77

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 77

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione europea « Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile ». COM(2013)407 final (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	78
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	84
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativo del gruppo M5S</i>)	87
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	89

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa.

Seguito audizioni del Presidente emerito della Corte dei conti, Luigi Giampaolino, e del capo Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, Diana Agosti (<i>Seguito svolgimento e conclusione</i>)	92
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino, dottor Gian Carlo Caselli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	94
Comunicazioni del Presidente	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 5,80



17SMC0001460